

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.
	PAG.	
ALLIATA di MONTEREALE: Per l'istituzione del servizio telefonico nei centri sprovvisti della Sicilia. (10597)	V	
ALMIRANTE: Immissione nei ruoli speciali transitori del personale addetto ai danni di guerra. (6230)	V	
AMADEI: Costruzione dell'edificio scolastico di Chianni (Pisa). (9430)	V	
AMATUCCI: Sulla nomina di un funzionario dei lavori pubblici quale membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto case popolari di Avellino. (5705)	V	
ANTONIOZZI: Lavori pubblici a Colosimi (Cosenza). (7072)	VI	
ANTONIOZZI: Lavori pubblici a Caloveto (Cosenza). (7076)	VI	
ANTONIOZZI: Lavori pubblici a Pedivigliano (Cosenza). (8659)	VII	
ANTONIOZZI: Modernizzazione del tronco stradale Sapri-(Salerno)-Amantea (Cosenza). (8660)	VII	
BERNARDI ed ALBIZZATI: Aumento di stipendio ai portieri delle case amministrare dal Ministero delle poste. (10738)	VIII	
BIGI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Rastelli Ennio. (9170)	VIII	
BIGI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Lenzi Giulio. (9180)	VIII	
BIGI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Attolini Ferdinando. (10165)	VIII	
BONTADE MARGHERITA: Costruzione del mattatoio di Bagheria (Palermo). (9064)	VIII	
BONTADE MARGHERITA: Riparazione danni bellici nel collegio di Maria di Ventimiglia Sicula (Palermo). (9066)	VIII	
Bozzi: Sospensione dei collocamenti a riposo dei dipendenti degli enti locali. (11084)	IX	
BUBBIO: Rilascio di autorizzazione di rivendite di private a profughi già titolari di tali concessioni nelle colonie. (10129)	IX	
BUFFONE: Costruzione della strada Saliano (Rogliano)-Piano Conflenti provinciale n. 10 del Savuto. (5205)	X	
		PAG.
		BUFFONE: Demanializzazione di alcune stazioni termali dell'Italia settentrionale. (8870)
		XI
		BUFFONE: Approvazione delle perizie relative al ponte Tronchicello (Reggio Calabria). (9394)
		XI
		BUFFONE: Opere pubbliche a Mormanno (Cosenza). (9679)
		XII
		CALABRO': Sospensione dei sussidi ai profughi da parte di alcune prefetture. (10660)
		XII
		CANDELLI: Sulla facoltà dei comuni serviti dall'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese di imporre un contributo per la costruzione di fognature. (10777)
		XIII
		CAPALOZZA: Sulla situazione creatasi a Fano (Pesaro) dopo il conferimento del latte a un centro di pastorizzazione. (10532)
		XIII
		CARCATERRA: Contro gli impianti empirici di maturazione artificiale della frutta. (11034)
		XIV
		CLOCCHIATTI: Sul declassamento dei capi operai del 2° Pontieri di Piacenza che hanno partecipato ad uno sciopero. (3256)
		XV
		CLOCCHIATTI: Sullo sfratto delle associazioni patriottiche e politiche di San Nicolò di Rottofreno (Piacenza). (7471)
		XV
		COGGIOLA: Costruzione dell'acquedotto di Givoletto (Torino). (9106)
		XV
		COLASANTO: Orientamenti agli Istituti per le case popolari nelle costruzioni per l'eliminazione delle abitazioni malsane. (9227)
		XVI
		COLASANTO: Elevazione dell'assegnazione alla U.N. R. R. A.-Casas. (9228)
		XVI
		COLASANTO e RICCIO: Sulla lentezza con cui procedono i lavori della Circumflegrea. (10808)
		XVI
		COLITTO: Costruzione della rete idrica e della fognatura di Torella del Sannio (Campobasso). (7273)
		XVII
		COLITTO: Costruzione della fognatura e della rete idrica di Molise (Campobasso) (7276)
		XVII
		COLITTO: Costruzione di case per senza-tetto in Montenero Val Cocchiara (Campobasso). (7307)
		XVII

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1955

	PAG.		PAG.
COLITTO: Costruzione di una rete di fognatura in Belmonte del Sannio (Campobasso). (7579)	XVII	CUTTITTA: Contro lo sfratto dalle case I. N. G. I. S. ai sottufficiali posti in quiescenza. (8513)	XXII
COLITTO: Riparazione dei danni bellici alla casa di carità e all'asilo infantile di Monfalcone del Sannio (Campobasso). (8160)	XVIII	CUTTITTA: Riduzione di ferme ai giovani che frequentarono la scuola militare anteriormente all'8 settembre 1943. (8976)	XXIII
COLITTO: Sullà demolizione della torre campanaria di Cercepiccola (Campobasso). (8164)	XVIII	CUTTITTA: Sul trattamento dei sottufficiali mutilati ed invalidi. (10946)	XXIII
COLITTO: Provvedimenti contro le frane di Castelverrino (Campobasso). (8253)	XVIII	CUTTITTA: Indennità di missione agli ex dipendenti del Ministero dell'Africa Italiana comandati presso gli uffici provinciali del tesoro (11010)	XXIII
COLITTO: Riparazione dei danni bellici alla casa comunale, alla chiesa e alle strade di Pescolanciano (Campobasso). (8395)	XIX	D'AMBROSIO: Sulla situazione degli impiegati delle poste e telecomunicazioni laureati in lettere e lingue straniere. (10798)	XXIV
COLITTO: Costruzione delle fognature e della rete idrica di Pescolanciano (Campobasso). (8396)	XIX	DANIELE: Per un'addizionale sul prezzo dello zucchero. (9347)	XXIV
COLITTO: Costruzione dell'edificio scolastico di Colletorto (Campobasso). (8398)	XIX	DANTE: Sistemazione della piazza Duca degli Abruzzi di Capo D'Orlando (Messina). (8526)	XXV
COLITTO: Costruzione del terzo lotto delle fognature e della rete idrica interna di San Martino in Pensilis (Campobasso) (8497)	XIX	DANTE: Per la tutela dell'abitato di Mazarà Sant'Andrea (Messina). (9340)	XXV
COLITTO: Costruzione dell'edificio scolastico di Poggio Sannita (Campobasso) (8687)	XX	DANTE: Provvedimenti a favore dell'abitato di Larderia (Messina). (9341)	XXVI
COLITTO: Consolidamento dell'abitato di Poggio Sannita (Campobasso). (8688)	XX	DANTE: Riparazione danni bellici chiesa parrocchiale di Tusa (Messina). (9342)	XXVI
COLITTO: Costruzione di una rete di fognatura in Poggio Sannita (Campobasso). (8689)	XX	DANTE: Finanziamento di opere marittime in difesa dell'abitato di Acquacalda di Lipari. (9657)	XXVI
COLITTO: Riparazione della casa comunale di Ferrazzano (Campobasso). (8767)	XX	DE CAPUA: Sulla deficienza di abitazioni civili a Bisceglie (Bari). (7564)	XXVI
COLITTO: Costruzione delle fognature di Montorio nei Frentani (Campobasso) (8770)	XX	DE CAPUA: Sulla situazione edilizia della « città vecchia » di Molfetta (Bari). (8420)	XXVII
COLITTO: Costruzione della strada di allacciamento della frazione Convento al comune di Cercemaggiore (Campobasso). (9024)	XXI	DE CAPUA E CACCURI: Trasferimento del rione Ripe nel comune di Vieste (Foggia). (9002)	XXVII
COLITTO: Costruzione dell'edificio scolastico di Torella del Sannio (Campobasso). (9859)	XXI	DE CAPUA: Collegamento telefonico di San Marco in Lamis con Foggia. (10623)	XXVIII
COLITTO: Estensione agli istituti di assicurazione della facoltà di garantire le case di spedizione (9890)	XXI	DE CAPUA: Assegnazione di un terzo portalettere al comune di Giovinazzo (Bari). (10682)	XXVIII
COLITTO: Istituzione del telefono a Piana di Monteverde di Vinchiatturo (Campobasso). (9892)	XXI	DE' COCCI: Ricostruzione dell'autostrada Milano-Bologna-Pescara. (8063)	XXVIII
COLITTO: Costruzione della strada Roccamandolfi-Castelpizzuto (Campobasso). (11159)	XXII	DE FALCO: Sulla produzione del tabacco in provincia di Salerno. (9514)	XXIX
COLOGNATTI: Provvidenze per le medie e piccole aziende triestine. (4492)	XXII	DE FALCO e SPADACCI: Provvidenze straordinarie per le zone alluvionate del Salernitano. (9515)	XXX
CREMASCHI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Menabru Aldo. (10245)	XXII	DE FALCO: Illuminazione pubblica nelle borgate rurali di Pagani (Salerno) (9516)	XXX
CREMASCHI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Scanavini William. (10409)	XXII	DI GIACOMO: Sulla mancanza di muretti di protezione sugli argini delle curve della Venafrana n. 85. (8058)	XXXI
		DI PRISCO: Sulle voci di licenziamento di lavoratori della cooperativa S.C.A.M. F. E. di Verona. (11038)	XXXI

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1955

PAG.	PAG.		
DI VITTORIO ed altri: Sul trasferimento di Pugliese Luigi da Marinarsen (Taranto) a Maridiport (Napoli) (10997)	XXXI	LOZZA: Pagamento delle proprie spettanze a De Lazzari Umberto, ex collaboratore degli inglesi. (10017)	XXXIX
FAILLA: Costruzione del nuovo palazzo municipale di Vittoria (Ragusa). (9000).	XXXII	MAGLIETTA: Estensione del carovita al 120 per cento a tutti i comuni dell'isola d'Ischia (Napoli). (9117)	XXXIX
FANELLI: Ricostruzione delle carceri mandamentali di Frosinone. (4971)	XXXII	MAGLIETTA: Facilitazioni di trasporto ai portalettere napoletani. (10662)	XL
FANELLI: Provvidenze a favore di Ceccano (Frosinone). (9613)	XXXII	MAGNO: Su inadempienze dell'impresa Ferri Saturnino. (7379)	XL
FANELLI: Impianto telefonico a Casalcasinese di Acquafondata (Frosinone). (10332)	XXXIII	MAGNO: Costruzione di un edificio scolastico in San Nicandro Garganico (Foggia). (9267)	XLI
FRANCESCHINI GIORGIO: Provvedimento legislativo al fine di non considerare esistente in famiglia il coniuge separato legalmente o di fatto. (8912)	XXXIII	MAGNO: Costruzione di un porto rifugio nella baia di Mattinata (Foggia). (9268)	XLI
FRANCESCHINI GIORGIO: Estensione ai profughi d'Africa dei benefici concessi ai profughi giuliani. (10385)	XXXIII	MAGNO: Costruzione dell'edificio scolastico di Orsara di Puglia (Foggia). (9269)	XLI
FRANCESCHINI GIORGIO: Elevamento dei limiti pecuniari stabiliti dal decreto presidenziale 18 dicembre 1948, n. 1648. (10844)	XXXIV	MAGNO: Opere pubbliche a Orsara di Puglia (Foggia). (9615)	XLII
GALLICO SPANO NADIA: Costruzione dell'acquedotto di Samugheo (Cagliari) (8679)	XXXIV	MAGNO: Definizione della pratica di pensione di guerra a Ferrara Maria Neve. (9753)	XLII
GASPERI e SAMMARTINO: Costruzione del tronco stradale Roio del Sangro-Monteferrante (Chieti). (10749)	XXXV	MANCINI: Sulla richiesta del comune di Fiumefreddo Bruzio (Cosenza) per ottenere il sovracanone previsto dal testo unico sulle acque del 1933. (6554)	XLII
GELMINI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Brancolini Eliseo. (10422)	XXXV	MAROTTA: Approvvigionamento idrico delle frazioni di Maratea (Cosenza). (8415)	XLII
GERACI: Costruzione del carcere giudiziario di Palmi (Reggio Calabria). (7499)	XXXV	MARZOTTO: Per migliorare la bachicoltura nazionale. (9524)	XLIII
GORRERI: Contributo statale al Teatro Regio di Parma. (10710)	XXXVI	MASINI: Liquidazioni delle indennità di licenza coloniale ad una parte del personale del soppresso Ministero dell'Africa. (10917)	XLV
GRAY: Sulla situazione di 210 famiglie di profughi giuliani alloggiate in un fabbricato pericolante di Sant'Orsola in Firenze. (7440)	XXXVI	MEZZA MARIA VITTORIA: Definizione della pratica di pensione di guerra a Rebucci Elvino (9141)	XLV
INVERNIZZI: Costituzione della quarta zona nel comune di Chiavenna (Sondrio). (10791)	XXXVII	MEZZA MARIA VITTORIA: Definizione della pratica di pensione di guerra a Ovi Donnino. (9157)	XLVI
LACONI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Floris Todde Francesco. (10369)	XXXVII	MICELI: Istituzione di una rivendita di generi di monopolio in San Sostene (Catanzaro). (10772)	XLVI
LACONI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Ladu Giovanni. (10372)	XXXVII	MICELI: Istituzione dei servizi fonotelegrafici nelle frazioni del comune di Bevagna (Perugia). (9259)	XLVI
LACONI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Locci Giovanni. (10375)	XXXVII	MICELI: Costruzione di 20 alloggi a Montefranco (Terni). (9261)	XLVI
LARUSSA: Completamento della strada Joppolo-Nicotera (Catanzaro). (9003)	XXXVII	MICELI: Contributo trentacinquennale per la costruzione della strada Valtopina-Vallerano (Perugia). (9262)	XLVI
LENZA: Per assicurare il fabbisogno di materia prima alle industrie canapiere nazionali. (9683)	XXXVIII	MINASI: Provvidenze per le famiglie alluvionate di Mosorrofa di Reggio Calabria. (10378)	XLVII
LIZZADRI: Riconoscimento da parte dell'E. N. I. degli accordi fra l'ex Ente nazionale metano e le categorie interessate (11033)	XXXIX	MONTANARI: Sulla concessione in affitto del renajo demaniale sul Po e Bocca-diganda ad Aldo Moschini. (10437)	XLVII
		MURDACA: Costruzioni di alloggi popolari a Locri (Reggio Calabria). (8534)	XLVIII

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1955

	PAG.		PAG.
MUSOLINO: Trasferimento dell'abitato di Platì (Reggio Calabria). (9937)	XLVIII	SALA. Provvidenze a favore dei sinistrati di Palermo. (8760)	LVII
NATOLI: Emanazione del regolamento della legge 17 agosto 1942, n. 1150. (8475)	XLIX	SALA: Completamento dello stradale Piana degli Albanesi-Diga-Scalilli-Corleone (Palermo). (8922).	LVIII
NICOLETTO: Definizione della pratica di pensione di guerra a Usardi Giovanni (9198)	L	SALA Sistemazione dello stradale provinciale Piana degli Albanesi-Santa Cristina Gela-Belmonte Mezzagno (Palermo). (9431)	LVIII
NICOLETTO: Definizione della pratica di pensione di guerra a Nessi Pierino. (9200)	L	SALA. Completamento della strada provinciale Piana degli Albanesi-San Giuseppe Iato (Palermo). (9432)	LIX
NICOLETTO. Definizione della pratica di pensione di guerra a Farina Mario (9219)	L	SAMPIETRO GIOVANNI ed altri: Sulla nomina delle commissioni giudicatrici dei concorsi indetti dall'amministrazione provinciale di Vercelli. (10669).	LIX
NICOLETTO: Definizione della pratica di pensione di guerra a Rocco Giacomo. (9306)	L	SCALIA: Su licenziamenti del personale tecnico dell'U.N.R.R.A.-Casas. (9779)	LIX
NICOLETTO: Definizione della pratica di pensione di guerra a Masperi Andrea (9594)	L	SCALIA: Competenze agli autisti del sottocentro di Messina del centro automezzi regionali di Palermo. (10794)	LX
NICOLETTO: Definizione della pratica di pensione di guerra a Betelli Alessandro. (9602)	L	SCALIA: Per un sollecito recapito dei quotidiani spediti in abbonamento. (10795)	LXI
NICOLETTO: Definizione della pratica di pensione di guerra a Pedretti Giovanni. (9604)	L	SCALIA: Sospensione dell'emanazione del bando di concorso delle Poste e Telecomunicazioni. (10880)	LXI
NICOLETTO: Istituzione di una rivendita di generi di monopolio a Bergamo. (9771)	L	SCHIRÒ: Sulla sospensione della costruzione dell'ultimo tratto dello stradale Mistretta-Casteldilucio (Messina). (8511)	LXII
NICOLETTO: Esonero dal pagamento dei diritti di autore in occasione di manifestazioni combattentistiche. (10595)	LI	SCHIRÒ: Riparazioni dei danni bellici all'isolato n. 17 di Messina. (9794)	LXII
PEDINI ed altri: Sul reato compiuto in Roma ai danni della tredicenne Mauro Maria. (10491)	LII	SEMERARO SANTO: Completamento delle opere nel porto di Brindisi. (8157)	LXIII
PEDINI: Applicazione ai segretari di comuni sedi di stazione di cura, soggiorno e turismo, dell'articolo 20 della legge 9 agosto 1954. (11027)	LIII	SEMERARO SANTO: Allacciamento telefonico del rione Casale con Brindisi. (10622)	LXIII
PERLINGIERI: Consolidamento della sponda destra del fiume Calore, dell'abitato di Benevento. (9982)	LIV	SENSI: Riattamento dell'Abazia Firenze di San Giovanni in Fiore (Cosenza). (8098)	LXIV
PINO: Revoca del licenziamento dell'operaio Rappazzo. (10637)	LIV	SENSI: Costruzione dell'edificio scolastico di Normanno (Cosenza). (9288)	LXIV
POLANO: Istituzione dell'impianto telefonico nel porto di Sant'Antioco (Cagliari). (10648)	LV	SILVESTRI: Costruzione delle fognature di Patrica (Frosinone). (8595)	LXIV
PRIORE: Pensioni alla vedova e agli orfani dell'impiegato civile morto dopo 20 anni di servizio. (7537)	LV	SILVESTRI: Costruzione della scuola elementare in Pontecorvo (Frosinone). (8596)	LXV
RICCA e FOGLIAZZA: Allacciamento telefonico della frazione di Pieve Terzani con Pescarolo (Cremona). (10434)	LVI	SILVESTRI: Costruzione di edifici scolastici a Frosinone. (8598).	LXV
ROSINI: Definizione della pratica di pensione di guerra a Doardo Ernesto. (9475)	LVI	SILVESTRI: Costruzione delle fognature a Pontecorvo (Frosinone). (8862)	LXV
ROSINI: Sul riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di Lentella (Chieti). (11041)	LVI	SPADAZZI: Disciplina degli appalti di lavori pubblici nelle province del Meridione. (6753)	LXV
RUBINO: Pubblica illuminazione di Pagani (Salerno). (9562)	LVII	SPADAZZI: Costruzione di un lavatoio pubblico a San Giorgio Lucano (Matera). (8502)	LXVI
		SPADAZZI: Costruzione di case popolari a San Giorgio Lucano (Matera). (8503)	LXVI
		SPADAZZI: Sulla sospensione della costruzione della strada rotabile Pacchieretattaseppe (Potenza). (8563)	LXVII

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1955

	PAG.
SPADAZZI. Costruzione dell'edificio scolastico di Forenza (Potenza). (8929) . . .	LXVII
SPADAZZI. Passaggio al ruolo ufficiale degli allievi cui l'armistizio dell'8 settembre 1943 non fece conseguire la nomina a sottotenente. (9510)	LXVII
SPADAZZI. Acconto sulla futura pensione agli appartenenti alla disciolta milizia fascista. (9639)	LXVIII
SPADAZZI. Sui contributi unificati per la agricoltura. (10783)	LXVIII
SPADAZZI. Completamento della casa minima eretta in Missanello (Potenza) (11072)	LXIX
SPONZIELLO. Provvidenze a favore dei fattorini telegrafici. (10811)	LXX
STORCHI. Estensione ai lavoratori dell'agricoltura dell'assicurazione per le malattie professionali. (11056)	LXX

ALLIATA DI MONTEREALE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se, in relazione alla recente legge approvata dalla competente commissione in sede legislativa, riguardante la istituzione di telefoni anche nei più piccoli centri della Penisola, non creda opportuno di iniziare i lavori dalla Sicilia, assolutamente priva di tali comunicazioni in un centinaio di centri (circa 27 per cento dei comuni siciliani). (10597).

RISPOSTA. — Tutti i comuni della Sicilia, compresi quelli di nuova istituzione, sono stati già dotati di impianto telefonico.

Oltre 100 frazioni di comune sono state inoltre collegate ai sensi della legge 11 dicembre 1952, n. 2529; il numero complessivo di tali allacciamenti, in relazione alle limitate disponibilità di fondi, è notevolmente elevato e dimostra di per se stesso come il mio Ministero già abbia tenuto conto, anche rispetto a zone notoriamente depresse, della particolare situazione delle reti telefoniche nell'isola.

Si può comunque assicurare che, una volta acquisiti i necessari elementi per la formulazione del piano generale relativo ai nuovi impianti su tutto il territorio nazionale, da attuare in base alla recente legge 22 novembre 1954, n. 123, cui accenna l'onorevole interrogante, sarà data ogni possibile precedenza all'esecuzione degli ulteriori allacciamenti previsti per la Sicilia.

Il Ministro: CASSIANI.

ALMIRANTE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se intenda, avvalendosi delle sue facoltà, disporre affinché la Corte dei conti effettui la registrazione con riserva del blocco dei decreti per la immissione nei ruoli speciali transitori di tutto il personale addetto ai danni di guerra; e se intende predisporre i provvedimenti necessari per la creazione di un ruolo organico per il personale suddetto. (6230).

RISPOSTA. — È stata formulata la motivata proposta di richiesta alla Corte dei conti di registrazione con riserva dei decreti ministeriali relativi al collocamento nei ruoli speciali transitori del dipendente personale provinciale, senza corrispondenza con ruoli organici.

La questione è all'esame del Consiglio dei ministri.

Il Sottosegretario di Stato: MOTT.

AMADEI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se nel programma dell'esercizio finanziario in corso è stata compresa, fra le opere di edilizia scolastica, la costruzione dell'edificio scolastico in Chianni (Pisa) per la quale sono stati da tempo richiesti e promessi i benefici di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589. (9430).

RISPOSTA. — La domanda del comune di Chianni (Pisa) intesa ad ottenere il contributo dello Stato sulla spesa di lire 25 milioni ritenuta necessaria per la costruzione dell'edificio scolastico nel capoluogo è stata trasmessa, con decreto ministeriale del 16 novembre 1954, n. 16854, unitamente alle domande analoghe presentate da altri enti della provincia di Pisa, al Ministero della pubblica istruzione - servizio centrale per l'edilizia scolastica - per la preliminare istruttoria ai fini della compilazione del programma esecutivo delle opere di edilizia scolastica, da ammettersi nel corrente esercizio ai benefici della legge 9 agosto 1954, n. 645.

Il Ministro: ROMITA.

AMATUCCI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le particolari ragioni che hanno indotto il Ministero a nominare un suo funzionario quale membro effettivo del consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo delle case popolari di Avellino.

Per conoscere, altresì, se non ritenga opportuno sostituire tale funzionario con altri, anche della stessa amministrazione, purché

residenti sul luogo, onde impedire all'Istituto autonomo case popolari di Avellino, che versa in condizioni deficitarie, di corrispondere come indennità e rimborso spese, a detto funzionario ministeriale, la somma da 30 a 45 mila lire mensili (5705).

RISPOSTA. — In relazione alla proposta di sostituire l'attuale consigliere ministeriale dell'Istituto autonomo per le case popolari di Avellino con altro funzionario di questa stessa amministrazione, ma residente sul luogo si fa, anzitutto, osservare che ove si operasse una tale sostituzione si verrebbe a creare uno stato d'incompatibilità fra le funzioni che lo stesso funzionario dovrebbe contemporaneamente esercitare presso l'Istituto e presso l'Ufficio del genio civile al quale, come è noto, è demandato il compito di esercitare la vigilanza sull'attività tecnica degli istituti per le case popolari.

È da far rilevare d'altra parte, che la presenza di un funzionario dell'amministrazione centrale dei lavori pubblici nel seno del consiglio di amministrazione degli istituti, determina non solo il vantaggio di un più oculato orientamento per la impostazione dei vari problemi che interessano la vita degli enti, ma vale a creare anche uno stretto collegamento con questo Ministero.

Circa l'aggravio che il bilancio dell'Istituto autonomo case popolari di Avellino verrebbe a risentire per le spese di indennità di viaggio o di trasferta da corrispondere al consigliere ministeriale, si tiene a precisare che l'onere che detto Istituto deve sostenere a tale titolo è di lire 13 mila per ogni riunione che, normalmente, viene tenuta una volta al mese e non da 30 a 45 mila lire, come afferma l'onorevole interrogante.

Si fa inoltre osservare che né l'Istituto case popolari di Avellino, né altri istituti hanno mai mosso lagnanze circa gli aggravii finanziari che i bilanci degli enti risentono per effetto delle spese da sostenere per le indennità spettanti ai consiglieri tratti dai ruoli dell'amministrazione centrale di questo Ministero. Va, d'altra parte, tenuto presente che il provvedimento di nomina di tali consiglieri nei consigli di amministrazione degli istituti autonomi case popolari è conforme alle direttive di massima finora seguite da questo Ministero e da quello del tesoro, il quale, come è noto, provvede alla designazione dei sindaci governativi nei collegi sindacali degli istituti medesimi traendoli dai funzionari del ruolo dell'amministrazione centrale.

Il Ministro. ROMITA.

ANTONIOZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non intenda accogliere le richieste del comune di Colosimi (Cosenza) relative alle seguenti opere: 1°) costruzione rete di distribuzione interna dell'acquedotto e fognatura per lire 25 milioni; 2°) costruzione dell'edificio scolastico per lire 12 milioni; 3°) costruzione della linea elettrica delle frazioni Carrano, Mililla e Manche per lire 5 milioni. (7072).

RISPOSTA. — Per la costruzione della rete di distribuzione interna dell'acquedotto questo Ministero ha già promesso al comune, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, il contributo dello Stato nella spesa di lire 25 milioni.

Non appena il relativo progetto sarà trasmesso a questo Ministero, non si mancherà ove nulla osti, di procedere alla sua approvazione e alla concessione del contributo promesso.

Del pari questo Ministero ha già promesso allo stesso comune, ai sensi della citata legge 3 agosto 1949, n. 589, il contributo dello Stato nella spesa di lire 3.700.000 per l'installazione dell'impianto di energia elettrica nelle frazioni di Carrano, Mililla e Manche.

Anche per tali lavori si è in attesa che il comune trasmetta gli atti tecnico-amministrativi per la concessione formale del contributo.

Non è stato possibile invece includere nel programma delle opere da finanziare per il corrente esercizio ai sensi della stessa legge 3 agosto 1949, n. 589, la domanda di contributo per la costruzione delle fognature in quel comune. Tale domanda, tuttavia, sarà esaminata con particolare attenzione in sede di formulazione dei programmi di opere da finanziarsi nei prossimi esercizi.

Per quanto riguarda, infine, la domanda di contributo nella spesa di lire 12 milioni ritenuta necessaria per la costruzione dell'edificio scolastico, si comunica che essa è stata trasmessa al Ministero della pubblica istruzione perché venga esaminata in sede di formulazione dei programmi delle opere di edilizia scolastica da predisporre, ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 agosto 1954, n. 645, d'intesa con questo Ministero.

Il Ministro. ROMITA.

ANTONIOZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non intenda intervenire per accogliere le richieste del comune di Caloveto (Cosenza) tendente ad ottenere la costruzione dell'acquedotto, delle fognature, dell'edificio scolastico. (7076).

RISPOSTA. — 1º) Acquedotto. L'acquedotto di cui l'abitato è provvisto e che risulta insufficiente per le esigenze di quella popolazione è stato danneggiato dalle alluvioni del 1953. Per il ripristino dell'opera è stata approvata una perizia di lire 8 milioni i cui lavori sono stati iniziati nello scorso settembre e sono attualmente in avanzato corso di esecuzione.

Per quanto riguarda la costruzione di un nuovo acquedotto, si fa presente che il comune in parola fa parte del consorzio dell'acquedotto di Macrocioli alla cui costruzione provvederà la Cassa per il Mezzogiorno che ha già redatto il progetto di massima.

2º) Fognatura: Data la esigua disponibilità di fondi in relazione alle numerose richieste del genere già in precedenza pervenute a questo Ministero, non è stato possibile accogliere la richiesta avanzata dal comune di Caloveto per ottenere il contributo dello Stato, di cui alla legge 3 agosto 1949 n. 589 sulla spesa occorrente per la realizzazione dell'opera.

Non si mancherà, comunque, di tenere in particolare considerazione la richiesta stessa, allorquando si predisporranno i nuovi programmi di opere da finanziare in base alla precitata legge n. 589.

3º) Edificio scolastico: La domanda presentata dal comune di Caloveto per ottenere il contributo statale sulla spesa occorrente per la realizzazione dell'edificio scolastico è stata trasmessa al Ministero della pubblica istruzione il quale, a termini dell'articolo 4 della nuova legge sull'edilizia scolastica 9 agosto 1954 n. 645, dovrà predisporre, d'intesa con questo Ministero, il programma delle opere da realizzare in applicazione della predetta legge.

In sede di compilazione del predetto programma non si mancherà di tenere in particolare considerazione la domanda del comune di Caloveto.

Il Ministro: ROMITA.

ANTONIOZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non intenda sollecitare le procedure relative alle seguenti opere che interessano il comune di Pedivigliano (Cosenza):

1º) sistemazione strade interne della frazione Pittarula (danni alluvionali);

2º) sistemazione dei cimiteri del capoluogo e delle frazioni di Borboruso e Pittarella;

3º) sistemazione delle strade interne del capoluogo danneggiate dalle alluvioni. (8659).

RISPOSTA. — In seguito al sopralluogo effettuato subito dopo le alluvioni dell'ottobre 1953, nel comune di Pedivigliano, vennero constatati danni alle opere di presa dell'acquedotto ed ai cimiteri del capoluogo e delle frazioni Barboruso e Pittarella.

Nessun danno, invece, venne constatato alle strade interne del capoluogo e della frazione Pittarella.

Il Provveditorato alle opere pubbliche di Catanzaro, con i fondi assegnati con la legge 27 dicembre 1953, n. 938, ha finanziato per lire 2 milioni i lavori di ripristino dell'acquedotto e per lire 14 milioni quelli dei cimiteri suddetti.

Attualmente i lavori per l'acquedotto sono in corso di esecuzione, mentre per quelli di ripristino dei cimiteri, l'Ufficio del genio civile di Cosenza sta predisponendo la redazione della relativa perizia.

Il Ministro: ROMITA.

ANTONIOZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se l'A. N. A. S. non intenda realizzare, sulla strada statale n. 18, e particolarmente nel tronco Sapri (Salerno) - Amantea (Cosenza), tutte le opere e le varianti necessarie per adeguare tale importantissima arteria alle crescenti esigenze del traffico delle popolazioni calabresi.

L'interrogante fa presente che sono interessati a tale realizzazione i Comuni di: Tortora, Fuscaldo, Praia a Mare, Cetraro, Scalea, Paola, Cipollina, Diamante, Belvedere Marittimo, San Nicola Arcella, Sanginetto, Buonvicino, Santa Domenica Talao, Aieta, Grisolia, Acquappesa, Verbicaro, Guardia Piemontese, Bonifatti, Orsomarzo, Falconara Albanese, San Lucido, Longobardi, Fiumefreddo, Belmonte Calabro e Amantea (Cosenza).

Sollecita pertanto, positive concrete determinazioni (8660).

RISPOSTA. — Il tronco della strada statale n. 18 « Tirrena Inferiore » compreso tra Sapri ed Amantea fino al bivio con la strada statale n. 108 « Silana di Cariati » in località Campora San Giovanni, della lunghezza di chilometri 162 + 524, si svolge con andamento planimetrico alquanto tortuoso e con sensibili pendenze in alcuni brevi tratti, ha una larghezza media di carreggiata di metri 6,00 oltre alle banchine in terra o zanelle piane in calcestrutto, della larghezza complessiva di circa un metro.

Il piano viabile, tra Sapri e la località « Torremezza » del comune di Falconara Al-

banese, della lunghezza di chilometri 138 + 224 è stato già depolverizzato. Da tale località al bivio di Campora San Giovanni, sito dopo l'abitato di Amantea, e cioè per i restanti chilometri 24 + 300, sono in corso di ultimazione i lavori di depolverizzazione per l'importo di lire 108.500.000. Altro lavoro, anche in corso sul tronco in esame, dell'ammontare di lire 21.500.000, è la rettifica planimetrica di circa metri lineari 900 di strada dopo l'abitato di San Lucido, la cui ultimazione è anche imminente.

In un programma di prossima attuazione sono invece comprese la variante di Amantea e la variante alle traverse di Cetrano, Acquappesa ed Intavolata, della lunghezza di chilometri 10, per un importo complessivo di circa 1 miliardo.

Il Ministro: ROMITA.

BERNARDI E ALBIZZATI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere il motivo per il quale i portieri delle case amministrate dal Ministero delle poste non hanno dal 1949 avuto alcun aumento del loro stipendio, mentre lo hanno avuto sia i portieri delle case private che gli impiegati dello Stato; se egli non creda quindi giusto procedere a una rivalutazione dello stipendio di che trattasi. (40738).

RISPOSTA. — I portieri delle case economiche di proprietà di quest'amministrazione sono assunti con uno speciale atto di sottomissione (articolo 4 del decreto ministeriale 3 luglio 1941), percepiscono, per la loro prestazione, una retribuzione contrattualmente stabilita, e non possono in alcun modo essere assimilati agli impiegati statali.

Il loro trattamento, ad ogni modo, risulta, in genere, più favorevole di quello dei portieri addetti alle case private.

Trovati, per altro, in attiva fase di studio, da parte di questo Ministero, la questione relativa al rapporto di lavoro ed allo *status* dei portieri di cui trattasi per addivenire possibilmente ad una loro migliore sistemazione giuridico-economica.

Il Ministro: CASSIANI.

BIGI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione di guerra riguardante l'ex militare Rastelli Ennio di Pietro, classe 1920, residente a Priorato di Fontanellato (Parma), posizione n. 1389613. (9170).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

BIGI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione riguardante l'ex militare Lenzi Giulio fu Angelo, classe 1915, residente in Parma, via Olivieri, 7. (9180).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo e trovasi alla Corte dei conti per ricorso.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

BIGI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione riguardante l'ex militare Attolini Ferdinando fu Antonio, classe 1903, residente a San Lazzaro (Parma). (40165).

RISPOSTA. — Nessun provvedimento può essere adottato in quanto la domanda è stata prodotta dopo la scadenza dei termini.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

BONTADE MARGHERITA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se egli intende sollecitare presso la direzione generale dell'urbanistica e opere igieniche del Ministero dei lavori pubblici l'approvazione del progetto e la definizione della pratica relativa alla costruzione del mattatoio nel comune di Bagheria (Palermo) che ha ottenuto il contributo previsto dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, onde soddisfare subito ad una esigenza e dar lavoro agli operai. (9064).

RISPOSTA. — Questo Ministero ha già approvato con decreto ministeriale il progetto relativo ai lavori di costruzione del mattatoio nel comune di Bagheria (Palermo) nel nuovo importo di lire 33 milioni, nonché la perizia del 1° lotto dei lavori per lire 25 milioni ed è stato accordato il contributo del 3,50 per cento su quest'ultimo importo.

Copia di tale decreto è stata inviata al comune interessato con lettera 30 ottobre 1954 n. 7798.

Spetta ora al comune predetto dar corso all'appalto per l'inizio dei relativi lavori.

Il Ministro: ROMITA.

BONTADE MARGHERITA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare per il completamento dei lavori di riparazione danni

bellici iniziati nel collegio di Maria di Ventimiglia Sicula (Palermo) da due anni esclusi dal programma predisposto dal Genio civile di Palermo, non potendo più svolgersi regolari corsi d'istruzione in detti locali che si rendono altresì antigienici per la pioggia che filtra dai tetti o per il fango che si forma nei pavimenti smattonati, durante l'inverno. (9066)

RISPOSTA. — Per la riparazione dei danni bellici subiti dal collegio di Maria in Ventimiglia Sicula sono stati eseguiti lavori per un importo complessivo di lire 2.900.000.

Per il completo ripristino dell'edificio suddetto è stato interessato l'Ufficio del genio civile di Palermo perché faccia conoscere l'ammontare della spesa ancora occorrente al cui finanziamento si cercherà di provvedere non appena lo consentiranno le disponibilità di fondi.

Il Ministro: ROMITA.

BOZZI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non intenda dare disposizioni agli enti locali di sospendere i collocamenti a riposo fino a dopo l'entrata in vigore della legge sulle pensioni ai segretari e dipendenti degli enti locali attualmente all'esame della Commissione finanze e tesoro del Senato, nonché fino a dopo la concessione dei miglioramenti economici conseguenti alla legge-delega relativa al nuovo statuto dei dipendenti statali, che dovrà essere estesa ai dipendenti degli enti locali.

Tutto ciò per evitare il grave danno economico che verrebbero a risentire tutti coloro che, collocati a riposo ora, non potrebbero usufruire dei benefici dell'una e dell'altra legge. (11084).

RISPOSTA. — Premesso che i collocamenti a riposo dei segretari comunali — in accoglimento del voto espresso dalla prima Commissione della Camera dei deputati in sede legislativa nell'adunanza del 19 marzo 1953 — sono stati sospesi allo scopo di dare attuazione alle disposizioni della legge 7 agosto 1954, n. 748, non si ravvisa l'opportunità di impartire disposizioni agli enti locali perché sospendano i collocamenti a riposo del proprio personale fino alla approvazione del provvedimento di riforma delle casse di previdenza amministrate dalla direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro e alla concessione dei miglioramenti economici connessi alla legge delega per la riforma della pubblica ammini-

strazione, trattandosi di materia che rientra nella potestà degli stessi enti locali.

Si fa per altro presente che al personale interessato verranno comunque assicurati i benefici di cui al provvedimento di riforma delle casse di previdenza, in quanto nello schema, attualmente all'esame del Senato, è stabilito che la riforma stessa avrà effetto dal 31 dicembre 1953.

Per quanto riguarda i miglioramenti economici conseguenti alla legge-delega, si soggiunge che — poiché non è dato di prevedere se, ed in quale misura e con quali modalità, essi saranno estesi al personale dipendente dagli enti locali — non sembrerebbe opportuna l'emanazione da parte del Governo di disposizioni che interferirebbero nella potestà dei predetti enti, impedendo il normale avvicendamento del personale nei ruoli organici degli enti stessi con un rinvio a tempo indeterminato dei collocamenti a riposo.

Il Sottosegretario di Stato: BISORI.

BUBBIO. — *Ai Ministri delle finanze e dell'industria e commercio.* — Per conoscere i motivi per cui, in contrasto a quanto stabilito dall'articolo 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137, a favore dei profughi che intendano riprendere la stessa attività artigiana, commerciale o professionale già esplicita nei territori di provenienza, il Ministero competente da tempo rifiuti il rilascio di autorizzazione di rivendite di privative a profughi che già erano titolari di tali concessioni nelle colonie e se, anche in analogia a quanto venne stabilito per i profughi istriani, non si ritenga giusto riprendere in esame questi casi e risolverli favorevolmente in omaggio allo spirito della citata legge. (10129).

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del ministro dell'industria e commercio.

L'articolo 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137, attribuisce ai profughi che intendano riprendere, in qualsiasi comune essi stabiliscano la loro residenza, la stessa attività artigiana, commerciale, industriale o professionale, già esplicita nei territori di provenienza, il diritto ad ottenere la licenza di esercizio o l'iscrizione negli albi professionali anche in deroga alle vigenti disposizioni.

La formulazione stessa della legge fa chiaramente intendere che si verte in materia di autorizzazioni, cioè in quel campo della libera iniziativa individuale per il cui esercizio occorre rimuovere il divieto imposto dalla norma giuridica.

Non così può dirsi per il campo delle concessioni, fra le quali sono da ascrivere le rivendite dei generi di monopolio, sottoposte ad una speciale legislazione, alla quale non ha potuto in alcun modo riferirsi la generica deroga contenuta nell'articolo 28 sopra citato.

Basta considerare invero che l'attività svolta dai rivenditori di generi di monopolio non si esaurisce nell'esercizio di una pura attività commerciale, ma comprende finalità fiscali che si compendiano nella esazione dell'imposta di consumo che grava sui prodotti del monopolio e nel concorso alla repressione delle frodi che comunque possono influenzare quel gettito. Di qui una organizzazione capillare di vendita, predisposta attraverso l'osservanza di particolari norme, riguardanti le distanze fra i vari esercizi, la richiesta del possesso di determinati requisiti di idoneità e di capacità nelle persone degli aspiranti, l'adempimento di particolari procedimenti formali (concorso o asta) per l'istituzione o l'appalto dell'esercizio.

Tali le ragioni che giustificano il rifiuto al rilascio delle licenze di rivendite di generi di monopolio ai profughi già titolari di tali concessioni nelle colonie.

La tesi della non applicabilità del citato articolo 28 alle rivendite di generi di monopolio ha trovato piena convalida da parte del Parlamento che non avrebbe certo proceduto alla formulazione di una apposita legge (legge 25 luglio 1952, n. 1010), per consentire ai profughi della Venezia Giulia, già titolari di tabaccherie nel territorio non più soggetto alla sovranità italiana, di riprendere tale attività, se a tanto avesse potuto provvedere il citato articolo 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137.

Occorre, al riguardo, osservare che la posizione dei profughi della Venezia Giulia già titolari di rivendite è ben diversa da quella dei profughi che in Africa esercitavano la stessa attività, se si considera che ai primi, che si trovavano in territorio che formava parte integrante dell'Italia, la licenza venne rilasciata dalla stessa amministrazione dei monopoli, con l'osservanza delle norme che regolano tuttora la materia, il che non si è affatto verificato in Africa.

Le licenze in tale paese venivano rilasciate da una apposita amministrazione creata per la gestione del monopolio in quei territori ove l'interesse stesso che si aveva a creare l'organizzazione di vendita non poneva quei problemi di ubicazione di esercizi e non imponeva quei rigorosi accertamenti sui re-

quisiti degli aspiranti, quali è dato osservare in territorio metropolitano.

È di rilievo, infine, la considerazione che in Africa la licenza di rivendita di generi di monopolio era quasi sempre abbinata all'esercizio di altra attività commerciale, per il ripristino della quale i profughi in parola sono già agevolati con la legge 4 marzo 1952, n. 137, già citata.

Il Ministro delle finanze: TREMELLONI.

BUFFONE. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere se non ritengano opportuno sollecitare la costruzione della strada Saliano (Roghano) - Piano Conflenti provinciale n. 10 del Savuto, affidandone la esecuzione, anche per ragioni economiche, all'opera Sila che sul posto sta provvedendo alla costruzione della Saliano - Camarda sulla strada statale 108-bis Silana.

L'importante opera è richiesta altresì dalla valorizzazione di una importante zona agricola, dal collegamento al proprio capoluogo di Roghano (Cosenza) della frazione Saliano e delle borgate Acque del Tiglio, Melobuono, Cortici e Mauritanella che altrimenti rimarrebbero fuori del consorzio civile; della necessità di costruire un nuovo tronco onde potere abbandonare il tratto Parenti Ponte Savuto-Capolirto che, sulla provinciale n. 10, è stato dichiarato, dall'amministrazione provinciale, pericolante, con interruzione permanente del traffico malgrado la bitumatura, che non è stata completata dalla costruzione delle opere, del resto inutili data la struttura franosa del terreno; dall'urgenza di collegare la zona di Roghano con la Sila nell'interesse del traffico pesante e degli assegnatari, diverse centinaia che potrebbero così avere un accesso diretto alle zone dell'altipiano silano. (5205).

RISPOSTA. — Per la costruzione della strada comunale da Parenti alla frazione Saliano di Roghano, il competente Ufficio del genio civile aveva, sin dal 1923, redatto il relativo progetto, che non è stato possibile realizzare data la limitata disponibilità dei fondi in relazione alla entità della spesa occorrente che oggi può valutarsi in circa 200 milioni. L'opera per la valorizzazione Sila, da parte sua, iniziò, invece, forse cedendo a pressioni locali, la costruzione in economia della strada che da Saliano sale a Camarda, sulla statale silana.

Né, d'altra parte, per la costruzione della predetta strada Parenti-Saliano è possibile

alcuna forma d'intervento da parte del Ministero dell'agricoltura e foreste, per conto del quale anche si risponde, non ricadendo essa nei limiti del comprensorio dell'ente Sila e nemmeno in altro comprensorio di bonifica classificato a termini dell'articolo 3 della legge 13 febbraio 1933, n. 215.

Allo stato, perciò occorrerà attendere che le future disponibilità di fondi di bilancio possano consentire a questa amministrazione la costruzione di un primo lotto della strada in parola.

Si fa rilevare, tuttavia, che il tratto della provinciale n. 10 fra Parenti e il Ponte Savuto, pur presentando dei punti soggetti a movimenti franosi, non può considerarsi permanentemente interrotto.

Per quanto riguarda, poi, il collegamento del comune di Rogliano con la Sila, esso è assicurato con la esistente rete stradale.

Il Ministro dei lavori pubblici: ROMITA.

BUFFONE. — *Ai Ministri dell'interno, delle finanze e del tesoro.* — Per sapere se risponde a verità la notizia secondo la quale è allo studio un disegno di legge per la demanializzazione di alcune stazioni termali dell'Italia settentrionale, nonché delle terme di Agnano, Ischia, Casamicciola e Castellammare di Stabia (Napoli). Ciò premesso e con riferimento ad altra interrogazione già presentata in proposito dall'interrogante — 4747 — si chiede motivo per cui analogo provvedimento, più volte sollecitato da chi di dovere, non può essere adottato nei riguardi delle terme Luigiane di Guardia Piemontese (Cosenza), che maggiormente risentono della necessità dell'intervento statale. (8870).

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome dei ministri dell'interno e del tesoro.

Nessun disegno di legge è allo studio per la demanializzazione delle aziende termali di Ischia, Casamicciola e Castellammare di Stabia. Per le terme di Agnano, che sono divenute meta di numerosi frequentatori stranieri per la notevole importanza che quella località ha assunto nel campo turistico, si è ravvisato opportuno di avviare trattative per il passaggio delle azioni della Società terme di Agnano dall'I. R. I. al demanio dello Stato.

Parimenti non è allo studio alcun disegno di legge per la demanializzazione di stazioni termali dell'Italia settentrionale; vi è soltanto un disegno di legge, già approvato dal Senato della Repubblica ed ora in corso

di esame presso l'altro ramo del Parlamento, col quale si autorizza il demanio dello Stato a partecipare, per particolari ragioni contingenti, alla costituzione di una Società per azioni per la costruzione e l'esercizio di stabilimenti termali per lo sfruttamento di acque radioattive e oligominerali esistenti in alcuni comuni della provincia di Bolzano. Di detta società faranno anche parte il comune e l'azienda autonoma di cura di Merano, nonché la regione Trentino-Alto Adige.

Circa, poi, le terme Luigiane si conferma quanto fu già reso noto con la risposta alla precedente analoga interrogazione n. 4747, non essendo l'amministrazione finanziaria in grado di assumersi, date le limitate disponibilità di bilancio, l'onere per l'acquisizione del predetto complesso termale e per dare ad esso un'attrezzatura sanitaria e ricettiva rispondente alle moderne esigenze.

L'amministrazione statale, per altro, accogliendo le sollecitazioni delle autorità locali, è intervenuta, con spesa abbastanza cospicua, attraverso la Cassa per il Mezzogiorno, per la sistemazione di alcune strade e fogne nel comune di Guardia Piemontese, proprio al fine di migliorare la zona delle terme in parola e di incrementarne lo sviluppo.

Il Ministro delle finanze: TREMELLONI.

BUFFONE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali siano i motivi per cui non sono state ancora approvate le perizie relative al ponte Tronchicelle (Reggio Calabria) sulla nazionale 106 tra la stazione di Strongoli e Torre Melissa e quella per la frana tra Cutro e la stazione dello stesso comune sulla medesima strada 106.

L'interrogante fa presente che se non si provvede a tempo, con le piogge il traffico resterà interrotto. (9394).

RISPOSTA. — L'ispettorato centrale dell'A. N. A. S. ha già approvato in linea tecnica le seguenti due perizie:

1°) Strada statale n. 106: Lavori di ricostruzione del ponte sul torrente Tronchicello crollato a seguito della alluvione dell'ottobre 1953; importo lire 14 milioni.

2°) Strada statale n. 106: Lavori di sgombero frane e ricostruzione saltuaria di sottofondo, massicciata e trattamenti nel tratto compreso tra la stazione di Strongoli ed il bivio di Torre Melissa, dissestato dall'alluvione del febbraio 1954; importo lire 10.500.000.

All'esecuzione dei lavori però potrà darsi corso non appena le disponibilità di bilancio, per ora limitatissime, consentiranno di poter finanziare le suddette perizie.

Il Ministro: ROMITA.

BUFFONE. — *Al Governo.* — Per sapere se non intenda disporre perché le opere più urgenti per il comune di Mormanno (Cosenza) — costruzione dell'acquedotto della sorgiva Coppa di Paola e dell'edificio scolastico — vengano realizzate con la massima sollecitudine, onde alleviare il grave stato di disagio in cui si dibatte la popolazione del suddetto comune. (9679).

RISPOSTA. — Per la costruzione dell'edificio scolastico, il comune di Mormanno ha presentato domanda intesa ad ottenere i benefici previsti dalla legge 9 agosto 1954, n. 645, nella spesa prevista di lire 80 milioni. Tale istanza sarà esaminata con particolare attenzione, di intesa con il Ministero della pubblica istruzione, in sede di compilazione dei programmi di opere di edilizia scolastica da finanziare nell'esercizio in corso, in relazione alle esigenze degli altri comuni della provincia ed alle disponibilità di fondi.

Per quanto riguarda, invece, la costruzione dell'acquedotto alimentato dalla sorgiva Coppa di Paola, nessuna domanda risulta presentata dal comune per ottenere il contributo dello Stato, di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, per l'esecuzione di tale opera.

Ove tale domanda dovesse essere presentata, sarà esaminata con particolare attenzione in sede di formazione dei prossimi programmi da ammettere ai benefici previsti dalla citata legge n. 589.

Si comunica, inoltre, che la proposta della istituzione di un cantiere di rimboscimento per il comune di Mormanno è stata inclusa nell'apposito piano di cantieri scuola, redatto dal locale ufficio provinciale del lavoro, di intesa con la prefettura di Cosenza.

Il Ministro dei lavori pubblici: ROMITA.

CALABRÒ. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza che parecchie prefetture (Catania, Benevento, Bari, Brescia, Gorizia, Napoli, Verona, Venezia, ecc.) hanno in questi ultimi tempi disposto la sospensione dei sussidi ordinari ai profughi; se sia a conoscenza che i funzionari degli ex uffici provinciali della post-bellica si rifiutano spesso di autorizzare le visite mediche ai profughi; se ritenga la condotta dei suddetti

enti conforme allo spirito della legge del 4 marzo 1952, n. 137, e della successiva circolare n. 015380 C. 48; se non voglia disporre, sensibile agli estremi disagi sofferti dai profughi in seguito all'abbandono delle loro case, che le prefetture tornino a ripristinare con urgenza la corresponsione dei sussidi ai profughi di vera comprovata indigenza, sia pure attingendo dai fondi speciali o da anticipazioni, ed assicurarsi che da parte degli uffici provinciali della post-bellica sia curata l'osservanza dell'articolo 30 della legge del 5 marzo 1952, n. 137, che prevede per la categoria in oggetto l'assistenza gratuita sanitaria, ospedaliera e farmaceutica. (10660).

RISPOSTA. I profughi in condizioni di bisogno continuano regolarmente a beneficiare del sussidio temporaneo mensile previsto dall'articolo 3 della legge 4 marzo 1952, n. 137, il quale è stato prorogato al 30 giugno 1955, in virtù della legge 17 luglio 1954, n. 594.

Nello scorso luglio, di fronte ad accertati casi di profughi i quali, pur non trovandosi più in condizioni di bisogno, continuavano a beneficiare del sussidio continuativo, questo Ministero ritenne opportuno richiamare l'attenzione delle prefetture sulla necessità che gli accertamenti in proposito fossero condotti scrupolosamente e in modo rigoroso.

Consta che, in base alle nuove informazioni assunte, diverse prefetture hanno proceduto alla revoca dell'assistenza nei confronti dei profughi in condizioni economiche tali da non giustificare il proseguimento dell'assistenza a loro favore.

È esatto che, a causa del ritardo dell'approvazione della legge del bilancio da parte del Parlamento, per cui si è dovuto ricorrere all'esercizio provvisorio, alcune prefetture si sono trovate nell'impossibilità di corrispondere tempestivamente il sussidio in questione per temporanea mancanza di fondi sull'apposito capitolo di bilancio, ma a tale inconveniente si cercò prontamente di ovviare dando istruzioni alle prefetture affinché attuassero tale servizio a mezzo anticipi delle somme occorrenti sui fondi in genere.

La situazione si è ora completamente normalizzata.

Per quanto concerne l'assistenza sanitaria, farmaceutica e ospedaliera a favore dei profughi, si precisa, infine, che da parte di questo Ministero nessuna disposizione restrittiva è stata impartita, né risulta che siano pervenute lagnanze al riguardo.

Il Sottosegretario di Stato: BISORI.

CANDELLI. — *Ai Ministri dell'interno e delle finanze.* — Per sapere:

1°) se dai loro dicasteri siano mai state impartite disposizioni alle prefetture delle regioni pugliesi, autorizzandole a non tenere in alcuna considerazione l'ultimo comma dell'articolo 253 del testo unico per la finanza locale, che mantiene in vigore il regio decreto 16 gennaio 1921, n. 195, in virtù del quale i comuni serviti dall'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese hanno facoltà di imporre un contributo per costruzione di fognature entro i limiti dei due terzi della spesa sostenuta (articolo 134 del citato decreto del 16 gennaio 1921, n. 195);

2°) se, nel caso che tali disposizioni non siano state impartite (il che sarebbe contrario alla legge), non ritengano opportuno intervenire presso le prefetture interessate, indicando che il regio decreto del 16 gennaio 1921, n. 195, è ancora in vigore, per cui è legittima la imposizione del contributo per la costruzione di fognature da parte dei comuni serviti dall'Ente acquedotto pugliese.

Ciò per evitare che, causa le errate interpretazioni dell'articolo 253 del testo unico della finanza locale, da parte delle prefetture si rechi pregiudizio alla finanza dei comuni di quella regione, come di fatto è accaduto in alcuni casi. (10777).

RISPOSTA. — L'articolo 134 del regolamento generale per il funzionamento dell'ente autonomo per l'acquedotto pugliese, approvato con regio decreto 16 gennaio 1921, n. 195, prevedeva, per i comuni serviti dall'ente anzidetto, la facoltà di imporre contributi nei limiti dei due terzi delle spese di costruzione delle fognature e per la durata dell'ammontare dei relativi mutui. Al pagamento di detti contributi erano tenuti — in proporzioni diverse — i proprietari degli edifici interessati alle fognature ed i proprietari dei terreni compresi nel territorio del comune.

Successivamente, l'articolo 253 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, nell'abolire i contributi di costruzione delle fognature (in quanto assorbiti da quelli di miglioria), prevedeva, al terzo comma, il mantenimento della efficacia del citato regolamento 16 gennaio 1921, n. 195.

Col regio decreto-legge 2 agosto 1938 n. 1464 (articolo 1), la costruzione, il completamento e la gestione delle reti e degli impianti di fognatura, negli abitati serviti dall'acquedotto Pugliese, furono affidati all'Ente autonomo per l'acquedotto stesso e, con l'arti-

colo 3 del medesimo regio decreto-legge, fu disposta la graduale assunzione, entro l'anno 1942, da parte del suddetto ente, della gestione delle reti e degli impianti di fognatura già costruiti ed in corso di costruzione.

Per far fronte alle spese di gestione delle fognature, l'ente fu autorizzato ad imporre un'addizionale al prezzo dell'acqua venduta e furono esplicitamente soppressi, per i comuni di cui trattasi, i contributi per manutenzione di fognatura di cui agli articoli 247 e seguenti del testo unico per la finanza locale (articolo 4).

Con questa nuova disciplina sarebbe cessato, per detti enti, il titolo alla imposizione dei contributi cui si riferisce l'onorevole interrogante.

Non risulta, per altro, che, da parte di questo Ministero e di altri dicasteri, nonché dei prefetti di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto siano state mai emanate disposizioni in ordine alla imposizione di questi ultimi contributi.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: BISORI.

CAPALOZZA. — *Al Ministro dell'interno.* — Sulla situazione creatasi a Fano (Pesaro) a seguito di una ordinanza del sindaco che ha imposto il conferimento del latte a un centro di pastorizzazione, senza assicurarsi della solidità finanziaria dell'impresa privata che ne aveva preso l'iniziativa, col risultato, deplorabile e disastroso, che centinaia di produttori sono rimasti in credito di circa cinque milioni e gli operai addetti sono rimasti in arretrato con la riscossione dei salari; e sulla responsabilità del sindaco e della civica amministrazione. (10532).

RISPOSTA. — Si risponde in luogo del dicastero interrogato:

L'ordinanza dell'11 agosto 1954, con la quale il sindaco del comune di Fano disponeva che il latte destinato al consumo diretto dovesse subire il preliminare trattamento igienico di bonifica, è del tutto legittima perché conforme alle disposizioni in vigore e perché rientrante nel quadro delle misure sanitarie profilattiche adottate contro l'epidemia accertata di poliomielite e contro le febbri tifoidee.

Detta ordinanza non faceva nessun obbligo ai produttori ed ai raccoglitori di vendere il latte ad un determinato centro di pastorizzazione. La vendita del latte nel comune di Fano è libera ed il prodotto destinato al consumo diretto risulta pastorizzato da

vari stabilimenti dislocati anche in altre località, come Forlì, Ferrara e Faenza. Parimenti, nessun obbligo risulta essere mai stato fatto al centro di pastorizzazione di Fano di acquistare il latte dai produttori locali, non esistendo in detto comune una centrale del latte con il conseguente regime giuridico voluto per tali stabilimenti dalla legge 16 giugno 1938, n. 851.

Nessuna responsabilità, pertanto, può essere attribuita all'amministrazione comunale per i crediti vantati dai produttori o raccoglitori locali del latte ed ancora insoluti.

Per quanto concerne, poi, la situazione finanziaria del centro di bonifica del latte di Fano, anche se la questione esuli — come si è detto — dalla competenza dell'amministrazione comunale, risulta, tuttavia, che il vecchio titolare del centro stesso ed il nuovo gestore di esso stanno provvedendo alla liquidazione della posizione debitoria e che attualmente nessuna lagnanza viene più mossa da parte dei produttori (in numero di circa 400), a seguito di recenti intese intervenute fra le parti interessate.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica: TESSITORI.

CARCATERRA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere, a seguito della esplosione avvenuta recentemente a Francavilla Fontana (Brindisi) di un impianto empirico di maturazione artificiale di frutta, che ha provocato il crollo di un fabbricato, la morte di quattro persone ed il grave ferimento di altre cinque; di fronte al ripetersi di tali sciagure, soprattutto in Sicilia, ove ogni anno si lamenta la perdita di vite umane, quali provvedimenti intenda adottare onde l'uso di tali impianti venga rigorosamente vietato. (11034).

RISPOSTA. — Per la colorazione artificiale dei prodotti ortofrutticoli viene impiegato, come è noto, il gas acetilene, che, agendo sulla clorofilla, conferisce alle primizie l'aspetto di frutta matura.

Trattasi di un procedimento in uso non soltanto in Italia ma in tutti i paesi esportatori di tali prodotti.

Il sistema, però presenta dei pericoli, perché quando il gas, immesso nei locali contenenti il prodotto da ingiallire, supera un determinato volume esso dà luogo, mescolandosi con l'aria dell'ambiente, ad una composizione di alto potenziale esplosivo, che una scintilla può far deflagrare.

Questo Ministero, pertanto, fin dal 1942 impartì ai prefetti, con apposita circolare, le disposizioni di sicurezza che debbono essere osservate negli impianti del genere, comunicando altresì che i medesimi non possono essere messi in esercizio, a tenore dell'articolo 47 del vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, senza autorizzazione prefettizia, da rilasciarsi dopo sopralluogo da parte della competente commissione tecnica provinciale degli esplosivi ed il parere favorevole della commissione consultiva centrale per le sostanze esplosive ed infiammabili.

Nel dicembre 1952, in seguito ad infortuni, alcuni dei quali con conseguenze mortali, verificatisi in diverse province, il Ministero diramò una seconda circolare, con la quale, dopo aver richiamata l'attenzione dei prefetti sulla necessità di una rigorosa applicazione delle prescrizioni già impartite in materia, segnalò i criteri generali, stabiliti dalla commissione consultiva centrale, ai quali debbono corrispondere la costruzione e l'esercizio degli impianti in questione e debbono uniformarsi le commissioni tecniche provinciali nell'esame dei relativi progetti e nei sopralluoghi da compiere.

Ma in seguito all'anzicennata circolare, l'Assessorato per la industria ed il commercio della regione siciliana, nonchè i prefetti di Messina e di Catania, riferirono che le categorie interessate alla lavorazione ed alla esportazione dei menzionati prodotti avevano fatto presente che all'applicazione delle norme di sicurezza impartite con la ripetuta circolare ministeriale si opponevano non lievi difficoltà.

E poichè nel contempo il centro sperimentale agrumario della Sicilia aveva proposto di sostituire, nel processo di colorazione degli ortofrutticoli, all'acetilene il gas etilene, come meno pericoloso, questo Ministero, considerata la particolare importanza della questione, che interessa da un lato la pubblica incolumità e dall'altro l'attività produttiva ed esportatrice di diverse zone del territorio nazionale, ed in primo luogo della Sicilia, invitò l'assessorato regionale a promuovere, in Palermo, la riunione di una commissione per un approfondito esame del problema.

Alla detta riunione sono intervenuti, insieme alle autorità locali ed ai rappresentanti delle categorie interessate, due componenti della commissione consultiva centrale, inviati da questo Ministero.

A seguito della riunione suddetta, i due commissari inviati da questo Ministero hanno fatto oggetto di particolare rapporto le conclusioni cui si era pervenuti, rapporto già sotto-

posto e discusso alla commissione consultiva centrale, che ha dato incarico agli stessi di predisporre una nuova regolamentazione della complessa e delicata materia.

Tale regolamentazione, che sarà quanto prima esaminata dalla medesima commissione centrale prima di poter adottare i definitivi provvedimenti, tende a disciplinare l'uso di nuovi ritrovati per la colorazione delle frutta e si preoccupa di pervenire alla graduale ma rigorosa eliminazione di quegli impianti, che non presentano le necessarie garanzie di sicurezza e che pertanto costituiscono un pericolo per la pubblica incolumità.

Il Sottosegretario di Stato: BISORI.

CLOCCHIATTI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se è al corrente che nello stabilimento — deposito 1° pontieri — di Piacenza, sono stati declassati i capi operai e capi squadra che hanno partecipato allo sciopero dell'11 dicembre 1953 e come giustifica tale provvedimento e se ritenga d'intervenire per normalizzare la situazione di vivo malcontento di tutte le maestranze, reintegrando nella qualifica i lavoratori ingiustamente colpiti. (3256)

RISPOSTA. — L'esecuzione del provvedimento cui si riferisce l'onorevole interrogante era stata sospesa prima ancora che l'interrogazione fosse pervenuta a questo Ministero.

Il Sottosegretario di Stato: BISORI.

CLOCCHIATTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* — Per sapere se essi sono informati dell'avvenuto sfratto della cooperativa e delle altre associazioni patriottiche e politiche di San Nicolò, Rottofreno (Piacenza), e come giustificano tale atto, quando esisteva un regolare contratto d'affitto, il canone era pagato, e se possono dire che tale atto sia in armonia con le leggi dello Stato, ed in particolare per la cooperativa con l'articolo 45 della Costituzione, ed inoltre come lo Stato intenda far fronte ai gravi danni economici causati alla collettività di San Nicolò, che gravava la sua attività economica attorno alla cooperativa ora praticamente chiusa. (7471).

RISPOSTA. — A scioglimento della riserva contenuta nel foglio del 12 novembre 1954, n. 12900 si comunica quanto segue:

Ai sensi dell'articolo 38 del decreto-legge 27 luglio 1944, n. 159, i beni, già di proprietà del disciolto partito nazionale fascista, debbono essere destinati a pubblici servizi ed a scopi d'interesse generale.

Questo Ministero, in attesa di poter destinare ad un pubblico servizio anche l'ex casa del fascio di San Nicolò-Trebbia, frazione del comune di Rottofreno, concesse detto compendio temporaneamente in affitto alla locale cooperativa di consumo, all'A. N. P. I. e ad un nucleo familiare.

Il contratto originario non fu però rinnovato per le divergenze sorte sull'ammontare del canone di locazione; ciò non di meno la cooperativa versò i canoni nella misura richiesta fino a tutto il 14 agosto scorso, mentre l'A. N. P. I. non curò di mettersi in regola con i pagamenti, costringendo di conseguenza l'amministrazione finanziaria a promuovere l'azione legale per il recupero del suo credito.

Per altro, perdurando l'obbligo di utilizzare i beni di provenienza del disciolto partito nazionale fascista in conformità del precetto legislativo sopracitato e dovendo provvedere d'urgenza ad assicurare un'adeguata sede ai carabinieri del posto, questo Ministero ha dovuto promuovere l'emanazione del decreto presidenziale di destinazione concreta e specifica dell'immobile in parola per adibirlo a sede della caserma dei carabinieri.

È noto che, con l'emanazione di detto decreto, l'immobile è passato in consistenza del patrimonio disponibile a quello indisponibile dello Stato, beneficiando, in tal modo, per il combinato disposto degli articoli 823 ed 828 del codice civile, della tutela amministrativa.

Poiché gli occupanti non hanno aderito all'invito di lasciare libero l'immobile, si è dovuto procedere in data 2 settembre 1954, allo sfratto coattivo.

Contro il provvedimento amministrativo di sfratto gli interessati hanno prodotto ricorso sia al Consiglio di Stato, che ha già respinto la richiesta di sospensione del provvedimento, sia al pretore, che non ha emesso finora alcun provvedimento al riguardo.

Il Ministro delle finanze: TREMELLONI.

COGGIOLA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando sarà emanato il decreto riguardante l'acquedotto di Givoletto (Torino). Tutte le pratiche richieste sono state esperite e completate dall'amministrazione comunale e la popolazione attende l'opera necessaria. (9106).

RISPOSTA. — Con ministeriale 10 novembre 1954, è stata trasmessa al comune di Givoletto (Torino) ed agli altri enti interessati per gli adempimenti di competenza, copia

del decreto ministeriale 19 settembre 1954, n. 8246, registrato alla Corte dei conti addì 8 ottobre 1954, registro 31, foglio 46, con il quale si approva il progetto dei lavori di costruzione dell'acquedotto nel capoluogo e nelle frazioni Rivasacco, Bergallo, Forvilla e Riva.

Il Ministro ROMITA.

COLASANTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non ritenga opportuno disporre che gli Istituti per le case popolari, nelle costruzioni per « l'eliminazione delle abitazioni malsane », tengano conto della necessità dei piccoli come dei grandi centri, dei centri agricoli come di quelli industriali, oltre che dell'opportunità di non affollare ulteriormente le grandissime città e, quindi, di costruire nei paesi vicini a queste per favorire un certo decentramento. (9227).

RISPOSTA. — Questo Ministero, nella prima assegnazione dei fondi per gli esercizi 1953-54 e 1954-55, stanziati in base alla legge 9 agosto 1954, n. 640, per la eliminazione delle case malsane ha disposto tassativamente che gli Istituti per le case popolari, la I^a giunta U. N. R. R. A.-Casas e gli Uffici del Genio civile — ai quali è demandata la gestione delle costruzioni delle case popolari ai sensi della legge predetta — dovessero tener conto sia delle esigenze dei capoluoghi, che di quelle, non meno pressanti, dei comuni della provincia.

Infatti, da parte di questo Ministero, salvo casi particolarissimi, non si provvederà alla approvazione dei programmi all'uopo compilati dai predetti uffici se non sia stato tenuto debito conto anche delle esigenze dei comuni minori delle singole province.

Il Ministro ROMITA.

COLASANTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se ritiene opportuno riesaminare la ripartizione dei fondi messi a disposizione dalla legge del 9 agosto 1954, n. 640, per elevare ad almeno quattro miliardi l'assegnazione fatta alla I^a Giunta U. N. R. R. A.-Casas per gli esercizi 1954-55 e seguenti.

Ciò sia per la garanzia che offre questa organizzazione, elogiata anche dal ministro in carica, sia per i lavori da essa programmati, sia per evitare che la stessa debba procedere ad ulteriori licenziamenti di ottimo personale tecnico, dai propri uffici distrettuali, fra cui quello importante di Matera ove si deve costruire quanto prescritto dalla legge sul risanamento dei Sassi.

Col carico di lavoro attuale e con le spese generali calcolate in base al tre per cento, la suddetta Giunta potrebbe essere costretta ai temuti licenziamenti. (9228).

RISPOSTA. — In applicazione della legge 9 agosto 1954 n. 640, è stata assegnata alla I^a giunta U. N. R. R. A.-Casas per gli esercizi 1953-54 e 1954-55, la somma di lire 1 miliardo e 560 milioni mentre agli I. A. C. P. provinciali ed agli Uffici del genio civile è stata assegnata la rimanente somma di lire 16.440.000.000.

Essendo esaurita ogni disponibilità sui fondi di cui alla predetta legge ed essendo stati, ormai, approvati quasi tutti i programmi per l'impiego delle somme assegnate, non è possibile aderire alle richieste dell'onorevole interrogante di elevare a 4 miliardi l'assegnazione all'U. N. R. R. A.-Casas.

Poiché d'altra parte le provvidenze contemplate dalla legge predetta, dovranno trovare completa attuazione nel corso dei sei prossimi esercizi finanziari, questo Ministero non mancherà di esaminare la possibilità di avvalersi ulteriormente della collaborazione della I^a Giunta U. N. R. R. A.-Casas.

Il Ministro ROMITA.

COLASANTO E RICCIO. — *Ai Ministri dell'interno, del tesoro e dei trasporti.* — Per sapere se approvano l'opera dei loro rappresentanti nel consiglio di amministrazione della S. E. P. S. A., in relazione alla esasperante lentezza con cui procedono i lavori della Circumflegrea ed al fatto che detta società non sembra adeguatamente solerte nemmeno nella presentazione delle proposte per l'ammodernamento del tronco esistente e per le altre opere necessarie per ultimare la nuova costruzione. (10808).

RISPOSTA. — I lavori di costruzione del primo gruppo di opere (sede stradale e fabbricati) della ferrovia Circumflegrea, che in passato avevano subito per ragioni varie rallentamenti ed anche sospensioni, si svolgono ormai da oltre un anno con ritmo sempre più accelerato, e se ne prevede l'ultimazione entro il prossimo luglio 1955, sempreché sia possibile la tempestiva emanazione di un provvedimento che è stato promosso per aggiornare il corrispettivo di concessione in rapporto ad importanti varianti introdotte nel corso della esecuzione dei lavori.

Per quanto riguarda il secondo gruppo di opere (armamento ed elettrificazione) il relativo progetto è stato presentato dalla S. E.

P. S. A. il 12 corrente. Si può assicurare che l'esame del medesimo sarà effettuato con la massima sollecitudine possibile.

In merito poi alle notizie richieste circa l'ammodernamento della ferrovia Cumana, si comunica che in data recente è stato presentato un nuovo progetto di massima con cui viene proposto, quale sistema di trazione, la corrente continua a 3 mila volt, secondo la soluzione indicata a suo tempo dalla commissione interministeriale di cui alla legge 2 agosto 1952, n. 1221.

Tale nuovo progetto è già in corso di studio e sarà presentato all'esame della commissione sopra citata in una delle prossime riunioni.

Il Ministro dei trasporti: MATTARELLA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione in Torella del Sannio (Campobasso) della rete idrica interna e della fognatura, per cui è stato richiesto il contributo dello Stato alla relativa spesa ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589. (7273).

RISPOSTA. — Le limitate disponibilità di fondi a disposizione di questa amministrazione per la concessione dei benefici previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, non hanno finora consentito di poter accogliere la domanda avanzata dal comune di Torella del Sannio (Campobasso) per la costruzione della rete di fognature.

Tale domanda, tuttavia, sarà esaminata con particolare attenzione in sede di formazione dei prossimi programmi delle opere da ammettere ai benefici della citata legge.

Nessuna domanda, invece, risulta presentata da parte del predetto comune per i lavori di costruzione della rete idrica interna.

Ove detta domanda dovesse essere presentata, anch'essa sarà tenuta in particolare evidenza in sede di formazione dei suddetti programmi.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione in Molise (Campobasso) delle fognature e della rete idrica interna, che dovrebbe aver luogo col contributo dello Stato alla spesa ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589. (7276).

RISPOSTA. — Non è stato possibile comprendere fra le opere ammesse nel corrente esercizio ai benefici della legge 3 agosto 1949,

n. 589, i lavori di costruzione della fognatura del comune di Molise (Campobasso), essendosi dovuto dare la precedenza ad altri interventi di più inderogabili necessità e di maggiore urgenza.

Si è, però, preso nota della segnalazione per poterla tenere presente quando dovranno essere predisposti i programmi esecutivi del prossimo esercizio.

Per i lavori della rete idrica, invece, il predetto comune di Molise non ha prodotto a questo Ministero alcuna richiesta.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando il Consiglio superiore dei lavori pubblici provvederà ad esaminare, esprimendo il suo parere, i progetti relativi alla costruzione di case per senzatetto nel comune di Montenero Val Cocchiara (Campobasso) che presso il Consiglio superiore trovansi ormai da anni, e quando sarà dato corso agli ulteriori provvedimenti di competenza. (7307).

RISPOSTA. — Per la costruzione di alloggi per senzatetto nel comune di Montenero Val Cocchiara (Campobasso) è stata già espletata l'istruttoria tecnica ed amministrativa per il formale assentimento della concessione all'Istituto autonomo case popolari di Campobasso. Tale Istituto ha già dichiarato di accettare le relative condizioni e si è riservato di presentare all'uopo la richiesta documentazione.

Non appena tale documentazione sarà pervenuta, questo Ministero emetterà il decreto di approvazione del progetto e di assentimento della relativa concessione.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione in Belmonte del Sannio (Campobasso) di una rete di fognature, per cui è stato richiesto il contributo dello Stato alla prevista spesa di lire 20 milioni ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589. (7579).

RISPOSTA. — Come già fatto presente all'onorevole interrogante in risposta ad analoga interrogazione n. 5953, i lavori per la costruzione della fognatura nel comune di Belmonte del Sannio (Campobasso) non sono stati finora compresi nel programma esecutivo delle opere ammesse ai benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589, date le limitate dispo-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1955

nibilità di bilancio in rapporto alle numerosissime richieste del genere già in precedenza pervenute a questo Ministero.

Tuttavia, si conferma che la domanda del comune di Belmonte del Sannio (Campobasso) sarà esaminata con particolare attenzione in sede di formazione dei prossimi programmi di opere da ammettersi ai benefici di cui alla precisata legge n. 589.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando potranno essere riparati i danni, recati dagli eventi bellici, alla casa di carità, ed all'asilo infantile di Montefalcone del Sannio (Campobasso). (8160).

RISPOSTA. — Il fabbricato adibito a sede della casa di carità e dell'asilo infantile del comune di Montefalcone del Sannio è stato danneggiato dagli eventi bellici ed il comune suddetto con foglio n. 2238 in data 23 settembre 1954, in base alla legge 21 marzo 1953, n. 230, ne denunciò i relativi danni.

Le condizioni del fabbricato si sono però ulteriormente aggravate a causa della neve e del vento impetuoso del mese di aprile del 1954, per cui è stato prospettata, dall'Ufficio del genio civile di Campobasso, l'opportunità di eseguire un primo lotto di lavori per la riparazione del tetto ed è stato altresì invitato il sindaco del comune a disporre lo sgombero dei locali sottostanti la parte del tetto maggiormente compromessa, allo scopo di evitare danni alle persone.

L'importo di tutti i lavori a tal fine occorrenti ascenderebbe a circa lire 3 milioni.

Di recente, però, in seguito ad accertamenti effettuati presso la Prefettura di Campobasso e presso il comune stesso, è emerso che il fabbricato in parola, contrariamente a quanto denunciato dal comune, non è di proprietà comunale, ma privata e che sia l'asilo, che la casa di carità non sono eretti ad enti morali.

In conseguenza non è possibile l'intervento diretto dello Stato per l'esecuzione dei lavori occorrenti per la riparazione dei danni bellici nel predetto edificio.

Per quanto concerne il ripristino dei danni alluvionali, questo Ministero si riserva di provvedervi, compatibilmente con le necessità degli altri comuni della provincia e in relazione alle disponibilità di bilancio.

A tal fine però, occorrerà che l'interessato avanzi regolare richiesta di contributo ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 636.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — Per conoscere le loro definitive decisioni in merito alla torre campanaria del comune di Cercepiccola (Campobasso), che il Genio civile pensa debba essere demolita mentre la sovrintendenza di Aquila è di contrario avviso. (8164).

RISPOSTA. — La chiesa di San Rocco del comune di Cercepiccola fortemente disestata a causa di movimenti franosi, è stata demolita ed è in corso di costruzione una nuova chiesa a cura delle autorità ecclesiastiche.

Del fabbricato è rimasto soltanto il vecchio campanile, che non è stato demolito perché la sovrintendenza ai monumenti e gallerie dell'Aquila, mentre ha autorizzato la demolizione degli ultimi piani di esse, ha disposto di provvedere all'esecuzione dei necessari lavori di restauro, per la parte inferiore.

Successivamente la suddetta sovrintendenza, nell'impossibilità di poter intervenire direttamente, in ottemperanza alla disposizione di legge relativa alla tutela degli edifici monumentali (legge 1 giugno 1939, n. 1089) ha invitato l'ente proprietario dell'immobile a provvedere alle riparazioni.

Questa amministrazione, da parte sua, ha fatto presente alla prefettura di Campobasso di non avere la possibilità di intervento per l'esecuzione dei suddetti lavori di restauro, non solo perché i dissesti statici impegnano soltanto il campanile e non le mitrofe abitazioni, ma anche perché l'abitato di Cercepiccola non è ammesso a consolidamento a cura dello Stato.

Il Ministro dei lavori pubblici: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere in qual modo intende intervenire per impedire che le frane, verificatesi sia sulla strada Castelverrino-Agnone (Torre Trone) sia sulla strada Castelverrino-Sambuco-bivio Cassillo, riducano all'isolamento il comune di Castelverrino (Campobasso). (8253).

RISPOSTA. — Alla riparazione dei danni provocati dai movimenti franosi nelle strade comunali Agnone-Castelverrino-statale 86 (bivio Cassillo), questa amministrazione provvederà, ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 636, in relazione alle disponibilità dei fondi e compatibilmente con le necessità degli altri comuni della provincia.

Si fa comunque, presente che il comune di Castelverrino non è da ritenersi isolato, in quanto esso può trovare più agevole e diretto collegamento con il centro di Agnone, attraverso la strada statale n. 86 e la strada di Ponte Sambuco, con un maggior percorso di appena 10 chilometri.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando potranno essere completate le riparazioni dei danni arrecati dagli eventi bellici alla casa comunale, alla chiesa, ed alle strade interne del comune di Pescolanciano. (8395).

RISPOSTA. — Per la casa comunale di Pescolanciano, questa amministrazione ha eseguito durante l'esercizio finanziario 1952-53 lavori di ripristino del mobilio, distrutto da eventi bellici, per un importo di lire 816.985.

Successivamente, nell'esercizio finanziario 1953-54 sono stati eseguiti lavori di riparazione dello stabile, sempre dipendenti da eventi bellici, per l'importo di lire 2 milioni.

Data la esigua disponibilità di fondi, non è stato possibile comprendere nella perizia tutti i lavori occorrenti per la completa riparazione dei danni, che richiedono una ulteriore spesa di lire 2 milioni.

Per quanto riguarda la chiesa San Salvatore dello stesso comune venne eseguito, nell'esercizio 1952-53, un primo lotto di lavori per l'importo di lire 1 milione. I lavori di completamento richiedono una ulteriore spesa di lire 1 milione.

I lavori di completamento dei suddetti due edifici, saranno comunque eseguiti nei prossimi esercizi finanziari compatibilmente con le necessità degli altri comuni della provincia e in relazione alle somme disponibili.

Per quanto concerne infine le strade interne del comune stesso, danneggiate dagli eventi bellici, si comunica che per il loro ripristino sono stati eseguiti, dal 1946 al 1953, lavori per un importo complessivo di lire 6.920.000.

Con la esecuzione di tali lavori, sono stati completamente riparati i danni di guerra alle strade interne del comune di Pescolanciano.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione in Pescolanciano (Campobasso) delle fognature e della rete idrica interna. (8396).

RISPOSTA. — Il comune di Pescolanciano (Campobasso) non ha presentato a questo Ministero alcuna domanda intesa ad ottenere il contributo dello Stato per la costruzione delle fognature e della rete idrica interna.

Ove tale domanda dovesse essere presentata nei modi e termini di cui all'articolo 1 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, sarà esaminata con particolare attenzione in sede di formazione dei futuri programmi delle opere da ammettere a contributo.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non creda necessario sollecitare la definizione della pratica relativa alla costruzione in Colletorto (Campobasso) dell'edificio scolastico, che molto attesa è da quella popolazione. (8398).

RISPOSTA. — Questo Ministero ha già promesso al comune di Colletorto (Campobasso) il contributo dello Stato sulla spesa di lire 25 milioni per la costruzione dell'edificio scolastico.

Non appena il relativo progetto, munito della prescritta documentazione, sarà stato trasmesso a questo Ministero, si provvederà all'emissione del decreto di approvazione del progetto stesso e di concessione del contributo già promesso.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione in San Martino in Pensilis (Campobasso) del terzo lotto delle fognature e della rete idrica interna. (8497).

RISPOSTA. — Nel comune di San Martino in Pensilis sono in corso di esecuzione i lavori relativi alla costruzione del 1° e 2° lotto delle fognature e quelli del 1° lotto della rete idrica interna.

Data la limitata disponibilità di fondi a disposizione di questa amministrazione e tenuto conto della necessità di dare la precedenza ad altri lavori, di maggiore urgenza, non è stato possibile, nel corrente esercizio finanziario, ammettere ai benefici di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, i lavori relativi al 3° lotto di tali opere.

Comunque, si assicura che la possibilità del loro finanziamento sarà esaminata con particolare attenzione in sede di formazione dei futuri programmi delle opere da ammettere a contributo dello Stato ai sensi della citata legge n. 589.

Il Ministro: ROMITA.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1955

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione in Poggio Sannita (Campobasso) dell'edificio scolastico. (8687).

RISPOSTA. — Il comune di Poggio Sannita (Campobasso) non ha presentato a questo Ministero alcuna domanda intesa ad ottenere il contributo dello Stato per la costruzione di un edificio scolastico.

Tale domanda, però, giusta quanto dispone l'articolo 4 della legge 9 agosto 1954, n. 645, potrebbe essere stata presentata al Ministero della pubblica istruzione. In tal caso essa sarà esaminata con particolare attenzione, di intesa con questo Ministero, in sede di compilazione dei programmi finanziari per l'esercizio in corso, in relazione alle esigenze degli altri comuni della provincia ed alle disponibilità di fondi.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa al consolidamento dell'abitato di Poggio Sannita (Campobasso). (8688).

RISPOSTA. — Come già è stato comunicato all'onorevole interrogante in merito ad altra analoga interrogazione n. 8397, per l'esecuzione delle opere più urgenti per il completamento del consolidamento dell'abitato di Poggio Sannita (Campobasso), è stata prevista, nel programma del corrente esercizio finanziario, una spesa di lire 4 milioni.

La relativa perizia si trova tuttora in corso di elaborazione da parte dell'Ufficio del genio civile di Campobasso.

Comunque, si assicura che dopo l'approvazione di tale elaborato, recentemente sollecitato al predetto Ufficio del genio civile, non si mancherà di provvedere all'appalto dei relativi lavori.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione in Poggio Sannita (Campobasso) di una rete di fognature, per cui è stato chiesto il contributo dello Stato alla relativa spesa ai sensi della legge 3 agosto 1939, n. 589. (8689).

RISPOSTA. — Fra le opere ammesse — nel corrente esercizio — ai benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589, non è stato possibile comprendere i lavori di costruzione della rete di fognatura nel comune di Poggio San-

nita, essendosi dovuto dare la precedenza ad altri interventi di più inderogabile necessità e di maggiore urgenza.

Si è, però, preso nota della richiesta avanzata dal comune suddetto per poterla tenere presente quando dovranno essere predisposti i programmi esecutivi del prossimo esercizio.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se e quando potranno essere effettuate le riparazioni della casa comunale di Ferrazzano (Campobasso) e la sistemazione della piazza De Santis nello stesso comune, ai sensi della legge 1° marzo 1953, n. 230. (8767)

RISPOSTA. — Per la riparazione delle strade interne del comune di Ferrazzano, danneggiate da eventi bellici, sono stati già eseguiti due lotti di lavori per l'importo di lire 4 milioni.

Con la esecuzione dei lavori suddetti le riparazioni dei danni di guerra alle strade interne del predetto comune sono ultimate. I danni relativi alla piazza De Santis non dipendono da eventi bellici, ma da trascurata manutenzione, per cui non è possibile disporre alcun diretto intervento da parte di questa amministrazione.

Nessun intervento è altresì possibile per la riparazione della casa comunale in quanto i lavori richiesti non dipendono da danni bellici.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione delle fognature nel comune di Montorio nei Frentani (Campobasso), per cui è stato chiesto il contributo dello Stato nella spesa necessaria ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589. (8770).

RISPOSTA. — Al comune di Montorio nei Frentani (Campobasso) è stato già promesso, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, il contributo dello Stato nella spesa di lire 20 milioni per i lavori di costruzione della fognatura.

Non appena il comune interessato avrà trasmesso a questo Ministero gli atti tecnico-amministrativi, non si mancherà di provvedere alla concessione formale del contributo stesso.

Il Ministro: ROMITA.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1955

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non creda opportuno approvare il progetto relativo ai lavori di costruzione della strada di allacciamento della frazione Convento al comune di Cercenaggiore (Campobasso), concedendo il contributo statale, chiesto ai sensi della legge 15 febbraio 1953, n. 184. (9024)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale 27 dicembre 1954, n. 6205, è stato concesso al comune di Cercemaggiore il contributo dello Stato nella spesa di lire 15 milioni per i lavori di costruzione della strada di allacciamento con la frazione Convento.

Dopo la registrazione alla Corte dei conti, copia di tale decreto sarà notificato al comune stesso ed agli altri enti interessati, per l'appalto dei lavori.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione in Torella del Sannio (Campobasso) dell'edificio scolastico, per cui è stato chiesto il contributo dello Stato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, alla relativa spesa. (9859)

RISPOSTA. — I programmi esecutivi delle opere di edilizia scolastica, da attuarsi con le agevolazioni di legge, saranno compilati, in conformità a quanto dispone l'articolo 4 della legge 9 agosto 1954, n. 645, dal Ministero della pubblica istruzione, di intesa con questa amministrazione.

In quella sede non si mancherà di tenere in particolare considerazione la domanda del comune di Torella del Sannio (Campobasso) intesa ad ottenere il contributo dello Stato nella spesa ritenuta necessaria per la costruzione dell'edificio scolastico.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Ai Ministri dei trasporti e del tesoro.* — Per conoscere se non ritengano opportuno promuovere la modifica dell'articolo 54 del regio decreto-legge 23 maggio 1924, n. 827, con cui fu approvato il regolamento della amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, modificato con decreto del Presidente della Repubblica del 29 luglio 1948, n. 1399, disponendosi che la fidejussione da dare alle case di spedizione possa essere prestata, oltre che da istituti di credito pubblico e da banche di interesse nazionale, anche da istituti di assicurazione, come accade in altri

Stati (Svizzera, Germania, Belgio, Olanda, Inghilterra, Scandinavia) e nel nostro stesso paese nel campo doganale, nel quale sono ammesse le fidejussioni degli istituti assicurativi in tema di concessioni di temporanea importazione ed esportazione.

Le garanzie date dagli istituti assicurativi consentono il duplice vantaggio che il correntista non ha bisogno di immobilizzare le sue disponibilità in modo improduttivo e le banche possono impiegare i loro mezzi di credito in modo migliore. (9890).

RISPOSTA. — Questo Ministero non ha mancato, anche in precedenza, di esaminare attentamente la questione, ma ha dovuto concludere sempre sulla inopportunità di una tale estensione.

Infatti, poiché è lo Stato a doversi garantire nei rapporti con i privati e, nel caso in esame, mediante la garanzia di un terzo, si è ritenuto di limitare questa possibilità soltanto a taluni istituti di credito specificatamente indicati.

Una eventuale estensione della concessione ad istituti non bancari, non solo susciterebbe giusti risentimenti e pressioni da parte delle banche attualmente non autorizzate a prestare fidejussione nei contratti con lo Stato, ma farebbe sorgere il problema della discriminazione delle banche e delle compagnie di assicurazione per determinare quali di esse diano le necessarie garanzie per potere essere ammesse a prestare le fidejussioni di cui trattasi.

Tutto ciò a prescindere dal fatto che esula dalle attribuzioni delle compagnie di assicurazione il concedere fidejussioni, mentre non può sottovalutarsi anche il problema del rischio che comporterebbe adeguate, apposite riserve, oggi non previste.

Per le suesposte ragioni, questo Ministero non ritiene di promuovere un provvedimento del genere di quello sollecitato.

Il Sottosegretario per il tesoro: MOTT.

COLITTO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non creda opportuno collegare telefonicamente al centro la frazione Piana di Monteverde del comune di Vinchiatturo (Campobasso). (9892).

RISPOSTA. — Si premette che in base alle disposizioni già in vigore, di cui alla legge 11 dicembre 1952, n. 2529, la frazione di Piana di Monteverde del comune di Vinchiatturo (Campobasso), non si trovava nelle

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1955

condizioni stabilite per avere titolo al collegamento telefonico a totale spesa dello Stato.

È stata ora emanata, come è noto, la legge 22 novembre 1954, n. 1123, che ha modificato ed integrato la suddetta legge 11 dicembre, 1952 n. 2529, estendendone la portata.

Si assicura pertanto che, in sede di applicazione di tale nuova legge, sarà accertato se la citata località si trovi ora in possesso delle condizioni necessarie e, nel caso positivo, non mancheranno di essere considerate, con ogni possibile precedenza, le esigenze della frazione medesima.

Il Ministro: CASSIANI.

COLITTO. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione della strada Roccamandolfi-Castelpizzuto (Campobasso). (11459).

RISPOSTA. — La Cassa per il Mezzogiorno ha posto allo studio un nuovo progetto della strada Roccamandolfi-Castelpizzuto come rotabile di semplice valorizzazione montana.

Il Presidente del comitato dei ministri: CAMPILLI.

COLOGNATTI — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti abbiano preso dopo la mozione votata dal comitato di coordinamento delle medie e piccole aziende triestine il 3 marzo 1954, che ha rilevato la grave crisi economica che dall'8 ottobre ha colpito l'economia della città e che, nel caso specifico, oltre i preoccupanti aspetti generali, colpisce 13 mila commercianti, artigiani e piccoli industriali con oltre 25 mila dipendenti, ed ha sollecitato immediati, adeguati provvedimenti, proposti e raccomandati nel suo intervento, decidendo, nel caso di mancato accoglimento delle istanze economico-sociali, la proclamazione per il 9 aprile della « serrata » di tutte le locali aziende interessate rappresentanti il 52 per cento degli operatori economici cittadini; e per richiamare l'interesse delle autorità governative sulla gravità della situazione e sulla necessità di urgenti provvedimenti di emergenza atti a ricostruire, anche in questo settore, la depressa economia della zona, in considerazione delle gravi conseguenze economiche e politiche che possono derivare da tale stato di depressione

e da una così vasta azione di agitazione. (4492).

RISPOSTA. — Nei limiti di quelle che erano le possibilità di intervento durante l'amministrazione del Governo Militare Alleato, il Governo italiano adottò ogni provvidenza per sovvenire alle esigenze della economia triestina in genere e delle medie e piccole aziende in specie.

Col ritorno di Trieste all'Italia provvedimenti di più ampio respiro sono stati promossi anche a favore di quelle aziende nel quadro del vasto programma di aiuti deliberato dal Governo, che ha già presentato al Parlamento le relative proposte di legge.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio: SCALFARO.

CREMASCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le ragioni per le quali non sia ancora stata definita la domanda di pensione inoltrata al servizio pensioni dirette nuova guerra dall'ex militare Menabru Aldo di Raffaele, classe 1919. (10245).

RISPOSTA. — Nessun provvedimento può essere adottato, in quanto la domanda è stata prodotta dopo la scadenza dei termini,

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

CREMASCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali documenti manchino per definire la domanda di pensione inoltrata al servizio dirette militari nuova guerra dall'ex militare Scanavini William fu Giovanni, classe 1916. (10409).

RISPOSTA. — Non risultano precedenti di pensione di guerra.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

CUTTITTA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se è vero che le disposizioni che regolano il funzionamento amministrativo dell'I. N. C. I. S. prevedano l'obbligo da parte dei sottufficiali delle forze armate in godimento di alloggio in affitto del detto Istituto di doverlo sgomberare all'atto in cui sono collocati a riposo per raggiunti limiti di età, e in caso affermativo per sapere se non ritenga di dover promuovere le opportune modificazioni statutarie onde evitare il grave disagio in cui vengono a trovarsi i sottufficiali di cui trattasi, costretti a cercare un alloggio nel mercato libero nel momento in cui i loro assegni vengono sensibilmente ridotti col trattamento di quiescenza. (8513).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1955

RISPOSTA. — La cessazione dal servizio attivo del personale militare, analogamente al collocamento a riposo di quello civile, è motivo — ai termini dell'articolo 386 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 — di risoluzione del contratto di locazione dell'alloggio.

L'I. N. C. I. S. tuttavia — salvo casi particolari — ha adottato al riguardo larghi criteri di tolleranza, soprattutto nell'immediato dopo guerra, allorché più vivamente si avvertiva la crisi edilizia, tuttora in atto.

Anzi, a seguito di disposizioni impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, l'I. N. C. I. S. in data 5 marzo 1948 emanò la circolare n. 3110 che poteva apparire un provvedimento generale di sospensione. Con successiva circolare del 26 febbraio 1952, 06/52, però l'I. N. C. I. S. doveva precisare che la predetta circolare n. 4110 si riferiva soltanto agli occupanti case destinate alla generalità degli impiegati dello Stato e non era, quindi, applicabile a coloro che, come i sottufficiali delle forze armate, occupavano senza titolo alloggi destinati ai militari, di cui all'articolo 343 (2° comma) del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, essendo questi soggetti alla disciplina dell'articolo 386 del testo unico e successive modifiche.

Comunque il Ministero della difesa (legge 28824 — Gabinetto del 6 gennaio 1953) ha consentito — in casi di riconosciuta necessità — congrue proroghe a favore di collocati a riposo o non più in servizio attivo che occupavano alloggi destinati esclusivamente agli ufficiali e sottufficiali delle forze armate e l'I. N. C. I. S. ha fatto di ciò oggetto della circolare del 10 marzo 1953, 03/53.

Per quanto, infine, concerne la modifica dell'articolo 386 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica, si ritiene che un tale provvedimento, venendo ad incidere sulla finalità stessa dell'ente, nonché sulla destinazione specifica degli alloggi per militari, non sia giustificato.

Il Ministro: ROMITA.

CUTTITTA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se non ritenga equo ed opportuno estendere ai giovani delle classi 1928 e precedenti che frequentarono la scuola militare anteriormente all'8 settembre 1943 il beneficio della riduzione di ferma concesso agli ex partigiani ed agli ex militari che prestarono servizio nei reparti della repubblica sociale italiana. (8976).

RISPOSTA. — Premesso che, contrariamente a quanto affermato dall'onorevole

interrogante, nessun beneficio di leva è stato mai riconosciuto per il servizio prestato nelle formazioni militari della sedicente repubblica sociale italiana, si fa presente che, mentre la posizione militare dei giovani delle classi anteriori al 1928 risulta da tempo definita (salvo eventuali casi limite), per i giovani della classe 1928, invece, avendo essi nel 1943 quindici anni, il periodo dagli stessi eventualmente trascorso nelle scuole militari non può essere ritenuto valido come servizio alle armi, perchè prestato anteriormente al compimento del 17° anno di età.

Il Sottosegretario di Stato: SULLO.

CUTTITTA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se è a sua conoscenza che alcuni comandi di distretto militare, per una errata interpretazione della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, hanno creduto di poter mettere sullo stesso piano amministrativo, per ciò che concerne la corresponsione dell'indennità speciale di cui all'articolo 32 della legge suddetta, i sottufficiali di carriera invalidi di guerra, per i quali deve applicarsi la disposizione di cui al primo comma dell'articolo 30, e quelli collocati a riposo per sfollamento, per i quali si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 84, e per conoscere se non ritenga doveroso impartire opportune disposizioni, affinché abbia a cessare subito la ingiusta applicazione della legge a danno di una eletta schiera di soldati che hanno bene meritato dalla Patria. (10946).

RISPOSTA. — Il trattamento dei sottufficiali mutilati e invalidi ai quali viene applicato il secondo comma dell'articolo 84 della legge 31 luglio 1954, n. 599, è più favorevole di quello previsto dal primo comma dell'articolo 30 della stessa legge e, pertanto, non si comprende la richiesta dell'onorevole interrogante.

Il Ministro: TAVIANI.

CUTTITTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali non è stato ancora provveduto a liquidare agli ex dipendenti del Ministero dell'Africa italiana comandati presso gli uffici provinciali del tesoro la indennità di missione loro spettante. (11010).

RISPOSTA. — Con circolare del 30 luglio 1948, n. 29402, di questo Ministero — ragioneria generale dello Stato — era stato consentito ai dipendenti del disciolto Mi-

nistero dell'Africa italiana, distaccati presso gli uffici regionali di riscontro e gli uffici di ragioneria presso i Provveditorati alle opere pubbliche, di beneficiare del trattamento di missione per i primi due mesi di distacco, e ciò a titolo di indennizzo per le spese di prima sistemazione.

Tale particolare trattamento era stato concesso al fine di facilitare la costituzione degli uffici regionali di riscontro e uffici di ragioneria, sopra accennati, favorendo l'afflusso presso di essi del personale del Ministero dell'Africa italiana al quale era egualmente consentita la sistemazione presso quelle amministrazioni dello Stato che fossero carenti di personale.

La predetta particolare concessione aveva, quindi, uno scopo ben preciso ed una precisa limitazione anche nel tempo.

In considerazione delle finalità connesse al trattamento di missione, di cui trattasi, il provvedimento ebbe un carattere del tutto straordinario e discrezionale, per cui rimase limitato e circoscritto al personale del Ministero dell'Africa italiana distaccato presso gli uffici regionali di riscontro e gli uffici di ragioneria del Provveditorato alle opere pubbliche, con esclusione di quello assegnato agli uffici provinciali del tesoro.

Il Sottosegretario di Stato: MOTT.

D'AMBROSIO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se non ritenga opportuno, per sanare una situazione incresciosa, bandire un concorso interno riservato ai laureati in lettere e lingue straniere per consentire loro di passare al gruppo A. (10798).

RISPOSTA. — L'ordinamento dell'amministrazione delle poste e telegrafi, approvato con il regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, (articolo 6), conferisce all'amministrazione stessa la facoltà di stabilire, con il decreto che bandisce il concorso, i corsi d'istruzione a cui debbono riferirsi le lauree per l'ammissione ai concorsi per posti di gruppo A.

Per i concorsi nel quadro direttivo amministrativo, sono state sempre prescelte le lauree in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze economiche marittime, in scienze sociali sindacali, in scienze politiche, politiche e sociali, politiche e amministrative, e in scienze coloniali.

Nel 1952, questa amministrazione ebbe a prendere in esame la possibilità di ammettere *una tantum* ai concorsi in parola anche i laureati in lettere e in lingue straniere, ma

tale estensione non fu ritenuta opportuna nell'interesse dell'amministrazione medesima.

Infatti, gli studi compiuti dai predetti laureati, mentre conferiscono loro la possibilità di carriera in campi ben diversi (insegnamento, enti culturali, ecc.) da quello peculiare della amministrazione delle poste e telegrafi, non fanno loro acquisire quella preparazione che è necessaria, anzi fondamentale, nel campo giuridico ed amministrativo, per l'esercizio delle funzioni direttive ed ispettive che i vincitori di detti concorsi sono chiamati ad esplicare.

Per le stesse ragioni, non si ravviserebbe, anche attualmente, l'opportunità di una eccezione, in quanto l'eventuale inclusione sia pure per una sola volta delle due lauree segnalate dall'onorevole interrogante fra i titoli di studio validi per i concorsi di gruppo A (quadro direttivo amministrativo delle poste e telegrafi), non tornerebbe di vantaggio all'amministrazione, che, dati i suoi caratteristici servizi, ha bisogno, come ho detto, di personale munito delle particolari cognizioni che sono a base degli studi compiuti per conseguire le lauree ammesse; e ciò a prescindere dalle difficoltà che gli interessati dovrebbero incontrare per superare gli esami.

Il Ministro: CASSIANI.

DANIELE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se, in vista delle difficoltà pratiche che si oppongono all'efficace controllo sull'impiego dello zucchero non destinato al consumo, non ritenga opportuno che le norme di legge in vigore per impedire la fabbricazione e l'arricchimento artificiale dei vini siano rese maggiormente operanti o mediante l'istituzione di una bolletta di accompagnamento dello zucchero o, come lo stesso interrogante ebbe a proporre in un suo intervento del 20 luglio 1954 sul bilancio del Ministero del lavoro, mediante l'applicazione di un'addizionale sul prezzo dello zucchero, di almeno 50-60 lire al chilogrammo, da destinarsi alla parziale copertura del fabbisogno previdenziale in agricoltura. Tale addizionale non avrebbe l'odiosità delle imposte di consumo, perché praticamente tornerebbe a vantaggio e non a danno delle categorie lavoratrici, e risolverebbe il problema dell'eccessivo gravame dei contributi unificati, mentre d'altra parte, togliendo ogni convenienza economica all'impiego fraudolento dello zucchero in enologia, costituirebbe la tutela più semplice ed efficace

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1955

dei legittimi interessi di dodici milioni di viticoltori italiani. (9347).

RISPOSTA. — In una riunione promossa da questo Ministero, ed alla quale hanno partecipato i direttori degli istituti incaricati della vigilanza per la repressione delle frodi, nonché rappresentanti di enti e di organizzazioni di categoria, è stata esaminata la proposta di adottare una bolletta di accompagnamento dello zucchero per quantitativi superiori a chilogrammi 49.

Tale proposta, però, non ha riportato parere favorevole, in quanto è stato osservato che, con ripetuti acquisti di quantitativi di zucchero inferiori ai chilogrammi 50, i vinificatori potrebbero provvedersi di scorte sufficienti per effettuare l'aumento del grado alcolico anche di rilevanti partite di vino.

Per quanto concerne poi la proposta di applicare sul prezzo dello zucchero, in aggiunta alla vigente imposta di fabbricazione (che, com'è noto, ammonta a lire 92 al chilo, ad eccezione del solo prodotto impiegato, sotto l'osservanza di speciali norme, nella fabbricazione delle marmellate, del latte condensato, dei sughi concentrati di agrumi e del melittosio, per il quale è stata fissata in lire 40 al chilo) e all'imposta generale sull'entrata (5 per cento *una tantum*), una addizionale di 50-80 lire al chilo, si ritiene di dover escludere tale possibilità, in quanto detta addizionale dovrebbe, per le stesse considerazioni, essere estesa indistintamente a tutto il prodotto immesso alla vendita, e quindi anche quello destinato al consumo diretto.

Occorre d'altra parte far presente che, dopo l'entrata in vigore della legge 31 luglio 1954, recante nuove norme per la difesa della genuinità dei vini, le frodi nel settore in esame sono notevolmente diminuite. Infatti, negli stabilimenti enologici, presso i quali sono stati effettuati i sopralluoghi, non sono stati più reperiti « vini artificiali » — come avveniva in precedenza — e sono stati effettuati minori sequestri di materie prime — ivi compreso lo zucchero — detenute abusivamente dai suddetti stabilimenti per essere destinate a pratiche fraudolenti.

Il Ministro: MEDICI.

DANTE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere il motivo per il quale la piazza Duca degli Abruzzi di Capo d'Orlando (Messina), danneggiata da azioni di guerra, non è stata ancora riparata e quali assicurazioni può dare circa una sollecita sistemazione di tale piazza. (8526).

RISPOSTA. — Il comune di Capo d'Orlando (Messina) non ha presentato, nei termini prescritti dalla legge 21 marzo 1953, n. 230, alcuna domanda corredata dalla relativa relazione, intesa ad ottenere la riparazione da parte di questa amministrazione della piazza Duca degli Abruzzi danneggiata dagli eventi bellici.

Pertanto, nessun intervento può essere effettuato da questa amministrazione.

Il Ministro: ROMITA.

DANTE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i provvedimenti urgenti e concreti che intende adottare a tutela dell'abitato di Mazzarà Sant'Andrea (Messina) e delle adiacenti ubertose campagne coltivate a vivai, minacciati seriamente dai torrenti Mazzarà e San Giacomo; in particolare l'interrogante chiede se il ministro ha preso visione dei voti espressi dal consiglio comunale di Mazzarà Sant'Andrea nella seduta del 29 ottobre 1954 attraverso regolare delibera portata a conoscenza anche del Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo, e quali decisioni ha preso in merito a tali voti. (9340).

RISPOSTA. — In dipendenza delle alluvioni imperversate dall'ottobre del 1951 in poi, nel torrente Mazzarà e nel suo affluente San Giacomo, vennero eseguiti in varie riprese lavori per un importo di lire 49.960.000, riferentisi sia alla difesa dell'abitato di Mazzarà Sant'Andrea come pure alla difesa delle campagne latitanti.

Le opere eseguite, consistenti nella chiusura di rotte e nella costruzione di adeguate arginature, si riferiscono tutte alla sistemazione idraulica valliva del torrente stesso, e sono tali da resistere ad eventuali eventi meteorici.

Da ulteriori sopralluoghi eseguiti recentemente nel corso d'acqua medesimo, si è verificato solo un leggero innalzamento del piano d'alveo a valle della contrada Molino, che recinge una vasta zona coltivata a vivai, e che si estende ai piedi dell'abitato di Mazzarà.

Allo stato delle cose però tale situazione non è affatto pregiudizievole per l'abitato e per la campagna medesima.

Tuttavia per sollevare completamente dal pericolo la zona antistante l'abitato di Mazzarà, che si estende a valle della contrada Molino, l'ufficio del genio civile di Messina ha redatto una ulteriore perizia di sistemazione idraulico-valliva dell'importo di lire

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1955

5 milioni. Il relativo decreto di approvazione è già stato registrato alla Corte dei conti ed in conseguenza è stato disposto l'inizio dei lavori.

Il Ministro: ROMITA.

DANTE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti intende prendere per l'abitato di Larderia (Messina), minacciato di distruzione dal torrente omonimo.

L'interrogante fa presente che le prime piogge hanno già causato danni all'abitato e che la popolazione vive in stato di legittimo allarme; che è urgente intervenire per la difesa delle persone e delle case, e ciò a prescindere da provvedimenti di sistemazione montana di cui è riferimento nella risposta all'interrogazione n. 3807 (9341).

RISPOSTA. — Come già è stato fatto presente all'onorevole interrogante in risposta ad analoga interrogazione n. 3807, l'Ufficio del genio civile di Messina, in seguito alle alluvioni verificatesi dall'ottobre 1953 al febbraio 1954, è già intervenuto con opere di pronto soccorso in difesa dell'abitato di Larderia, per l'importo complessivo di lire 7 milioni.

Per la sistemazione definitiva del torrente omonimo, è stato redatto un progetto generale di sistemazione montana del torrente, attualmente in corso di esame presso il C. T. A. del Provveditore alle opere pubbliche di Palermo, dell'importo di lire 63 milioni, unitamente ad una perizia di stralcio dell'ammontare di lire 26 milioni, comprendente le opere più urgenti per sollevare dal pericolo il predetto abitato.

Poiché, però, il torrente Larderia ricade nell'omonimo bacino montano già classificato con decreto-legge 22 dicembre 1918, n. 2081, la competenza ad eseguire i lavori necessari spetta al Ministero dell'agricoltura e foreste.

Il Ministro: ROMITA.

DANTE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi per i quali non sono state date disposizioni perché sia predisposta la perizia per riparazioni danni bellici della chiesa parrocchiale Maria Santissima Assunta di Tusa (Messina).

Se risulta al Ministero che tale chiesa è pericolante e che segnalazioni in questo senso, al provveditorato alle opere pubbliche di Palermo, sono state fatte dal genio civile di Messina; e quali assicurazioni può dare perché siano date disposizioni per tran-

quillizzare gli abitanti di Tusa circa una concreta speranza perché la perizia venga predisposta al più presto e siano finanziate le opere necessarie. (9342).

RISPOSTA. — Dagli accertamenti effettuati dall'Ufficio del genio civile di Messina è risultato che per la riparazione dei danni bellici subiti dalla chiesa parrocchiale Maria Santissima Assunta di Tusa (Messina), occorrerebbe una spesa di lire 6 milioni.

Data la esigua disponibilità di fondi di bilancio, non è stato possibile finora provvedere al finanziamento, sia pure parziale, dei lavori anzidetti.

Si assicura, comunque, che l'esecuzione di tali opere sarà tenuta presente non appena si renderanno disponibili eventuali economie derivanti da ribassi d'asta di altre opere.

Il Ministro: ROMITA.

DANTE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se intende provvedere al finanziamento di opere marittime in difesa dell'abitato di Acquacalda frazione di Lipari (Messina) seriamente minacciata dal mare. L'interrogante fa presente che trattasi di opera indilazionabile per la quale gli organi tecnici locali hanno preventivato una spesa che si aggira sugli 8 milioni. (9657).

RISPOSTA. — L'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Palermo ha già disposto la immediata esecuzione dei più urgenti lavori per la difesa dal mare della frazione di Acquacalda nel comune di Lipari. È stata, inoltre, già approvata una perizia dell'importo di lire 8.050.000 concernente i lavori di completamento della difesa dell'abitato alla cui esecuzione sarà quanto prima provveduto.

Il Ministro: ROMITA.

DE CAPUA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se è edotto della deficienza endemica di abitazioni civili nel comune di Bisceglie (Bari) e se ritiene urgente di provvedere ad eliminare « i bassi » di vico La Rosa, di via Palestrino, di via San Domenico, di vico I Le Monache, di via Bardaro, di via Tevere, ecc., con la costruzione di case ultrapopolari e minime. (7564).

RISPOSTA. — La situazione edilizia della provincia di Bari e quindi anche del comune di Bisceglie, ha formato oggetto di attento esame da parte di questo Ministero, il quale, al fine di avviare a soluzione l'annoso proble-

ma della carenza di alloggi e della eliminazione di quelli malsani o comunque inabitabili, ha disposto una serie di interventi fra i quali, da ultimo, quello di lire 340 milioni disposto a favore dell'Istituto autonomo delle case popolari per la provincia di Bari in applicazione della legge 9 agosto 1954 n. 640 sulla eliminazione delle abitazioni malsane.

Nel compilare il programma esecutivo da realizzare con tale primo finanziamento il predetto Istituto non ha potuto includere il comune di Bisceglie in quanto le esigenze dello stesso, per quanto gravi, sono inferiori a quelle di altri comuni della provincia quali Andria, Barletta, Molfetta, Corato, Spinazzola, Canosa di Puglia (grotte e tuguri ad Andria, case pericolanti con frequenti crolli a Barletta e Molfetta, trasferimento di abitato decretato per Andria, Corato e Spinazzola per cause varie, completa occupazione del macello comunale di Canosa da parte di famiglie senza tetto) ed infine del capoluogo Bari per l'annoso e grave problema del risanamento della Città Vecchia.

Si assicura, d'altra parte, che le esigenze del citato comune saranno tenute presenti nelle assegnazioni che questo Ministero farà nel prossimo esercizio finanziario 1955-56 ed in quelli successivi in base alla citata legge 9 agosto 1954, n. 640.

Con l'occasione si comunica che nel comune di Bisceglie è stato costruito a cura e spese dell'amministrazione dei lavori pubblici un fabbricato per 12 alloggi, mentre l'Istituto autonomo case popolari di Bari, ha costruito n. 4 fabbricati per 48 alloggi ed attualmente ha in corso di costruzione altri 2 fabbricati per 24 alloggi per conto della gestione I. N. A.-Casa. Dal canto suo il CO.PRO.LA (Consorzio produzione e lavoro di Bari) ha costruito n. 2 fabbricati per 30 alloggi.

Il Ministro: ROMITA.

DE CAPUA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Se è a conoscenza — e quali provvedimenti intenda adottare in merito — della preoccupante situazione edilizia della « città vecchia » di Molfetta (Bari).

In detta città un gruppo di case medioevali sono abitate da circa 6 mila persone su una superficie di metri quadrati 45 mila con una densità di affollamento in media di 4 persone per vano.

Sono prive di impianti idrici ed igienici, minate nella loro stabilità da pericolose infiltrazioni; costituite, nella maggior parte, da vani interrati sino a 4 metri sotto il livello

del mare, aerati unicamente dalla porta, con solai e disimpegni verticali in legno. (8420).

RISPOSTA. — Per venire incontro alle necessità edilizie del comune di Molfetta, l'Istituto autonomo per le case popolari di Bari, sui fondi assegnati da questo Ministero in base alla legge 9 agosto 1954, n. 640, sulla eliminazione delle abitazioni malsane, ha inserito nel proprio programma la costruzione di alloggi popolari per un importo di lire 15 milioni.

Altri alloggi verranno costruiti a cura della 1ª giunta del CASAS, anche con i fondi della citata legge 9 agosto 1954, n. 640, per un importo di lire 90 milioni.

Inoltre, in base alla legge 2 luglio 1949, n. 408, è stato assegnato allo stesso Istituto case popolari il contributo su una spesa di lire 100 milioni per la costruzione di case popolari in Molfetta.

In complesso quindi, al predetto comune sono stati assegnati contributi per la costruzione di alloggi per un importo di lire 205 milioni.

Poiché la legge 9 agosto 1954, n. 640, trova la sua applicazione in diversi esercizi finanziari, non si mancherà di tener conto delle necessità di Molfetta anche in sede di ripartizione dei fondi previsti dalla legge stessa per i prossimi esercizi finanziari.

Il Ministro: ROMITA.

DE CAPUA E CACCURI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le provvidenze che intende adottare per il trasferimento del rione Ripe, nel comune di Vieste (Foggia).

Gli interroganti chiedono insieme di conoscere le conclusioni della relazione dell'ispettore geologo che, nell'estate scorsa, visitò la zona per conto del Ministero. (9002).

RISPOSTA. — L'abitato di Vieste (Foggia) con regio decreto 8 agosto 1942, n. 1056, è stato incluso tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato, ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445.

Il Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Bari ha recentemente comunicato che le eccezionali precipitazioni atmosferiche e l'azione dei marosi hanno provocato una grossa frana che minaccia la parte nord-est dell'abitato a picco sul mare ed ha suggerito l'opportunità di procedere al trasferimento in altra sede della zona minacciata, anziché all'esecuzione di lavori di consolidamento, che richiederebbero una spesa molto rilevante.

Aderendo a tale proposta è stato intercessato il servizio geologico d'Italia, il quale eseguiti i necessari accertamenti geotecnici, ha trasmesso la propria relazione con cui viene proposto lo spostamento parziale della zona minacciata, in quanto i lavori di consolidamento, a parte qualche intervento di carattere immediato, sarebbero oltremodo costosi ed economicamente non adeguati al settore di abitato da salvare.

La detta relazione è stata trasmessa al Provveditorato alle opere pubbliche di Bari, invitandolo ad inviare al più presto a questo la proposta di spostamento dell'abitato.

Tale proposta dovrà essere sottoposta al prescritto esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dopo di che, ove nulla osi, sarà provveduto alla emanazione del decreto del Presidente della Repubblica in base al quale sarà disposta la inclusione dell'abitato di Vieste fra quelli da spostare parzialmente a cura e spese dello Stato.

Il Ministro. ROMITA.

DE CAPUA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non ritenga opportuno «sveltire e perfezionare» il servizio telefonico nel comune di San Marco in Lamis (Foggia), realizzando cioè il collegamento telefonico diretto del predetto comune con il capoluogo della provincia. (10623).

RISPOSTA. — Occorre tener presente che il comune di San Marco in Lamis, pur distando ben 37 chilometri da San Severo, è considerato ufficio urbano della rete di San Severo, che, a sua volta, è direttamente collegato con Foggia. Inoltre, San Marco in Lamis ha un collegamento diretto interurbano con San Giovanni Rotondo; un collegamento fonotelegrafico, abilitato cioè anche al servizio telefonico, con borgo Celano, ed un collegamento urbano con Rignano Garganico.

Da ciò si rileva che il comune di cui trattasi già si trova in una situazione particolarmente favorevole; infatti, in nessun caso due località distanti fra loro ben 27 chilometri risultano comprese, in eccezione all'articolo 213 del codice delle poste e telegrafi, nella stessa rete telefonica urbana.

Si soggiunge per altro che il provvedimento auspicato, e cioè il collegamento telefonico diretto tra San Marco in Lamis e Foggia, potrà essere realizzato quando sarà entrata in esercizio l'arteria Napoli-

Foggia-Bari del cavo coassiale, i cui lavori sono già in corso.

Frattanto, questo Ministero, in attesa del definitivo assetto della rete, ha opportunamente interessato la Società esercizi telefonici (S. E. T.), concessionaria per la zona, ad adottare ogni accorgimento idoneo ad evitare il verificarsi di lunghe attese o disservizi in genere nelle conversazioni che si svolgono fra la suddetta località ed il capoluogo di provincia.

Il Ministro. CASSIANI.

DE CAPUA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se ritenga opportuno provvedere alla inderogabile necessità del comune di Giovinazzo (Bari) di avere assegnato almeno un terzo portalettere.

Infatti con una popolazione di oltre 15 mila abitanti, il comune di Giovinazzo ha solo due portalettere, quanti ne aveva nel 1908 quando detto centro contava appena poche migliaia di abitanti. (10682).

RISPOSTA. — Per potere esaminare la possibilità di addvenire, come l'onorevole interrogante auspica, alla istituzione di un terzo servizio di recapito a Giovinazzo, questo Ministero ha disposto affinché la direzione provinciale delle poste e telegrafi di Bari raccolga e fornisca tutti gli elementi di giudizio necessari.

Si riserva pertanto di dare, appena possibile, ulteriori notizie in proposito.

Il Ministro. CASSIANI.

DE' COCCI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non intenda comprendere fra le autostrade che debbono essere al più presto ricostruite, anche la Milano-Bologna-Pescara, in particolare allo scopo di eliminare l'eccezionale stato di ingorgo e di pericolosità della strada statale adriatica la quale, specialmente nelle Marche, costituisce l'unica arteria stradale esistente nella zona costiera con attraversamenti molto disagiati di tutti i centri marittimi (8063).

RISPOSTA. — Il collegamento, a mezzo di autostrada, di Pescara con Bologna e Milano è già previsto nel piano generale delle realizzazioni autostradali.

Fra le opere di prima attuazione è, però, compreso il solo tratto Milano-Bologna, in quanto fa parte di un organico ed inscindibile progetto relativo alla costruzione dell'autostrada Milano-Bologna-Roma-Napoli; il ri-

manente percorso Bologna-Pescara, indubbiamente necessario ai fini di un decongestionamento della strada statale n. 16 « Adriatica », è tuttavia da considerarsi come meno urgente nei confronti del primo e potrà essere affrontato solo successivamente in relazione ai mezzi finanziari di cui si potrà disporre.

Il Ministro ROMITA.

DE FALCO. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere se abbiano notizie dell'assurda situazione determinatasi nel campo della produzione del tabacco in provincia di Salerno, assoggettata all'arbitrio di una società privata che ha diritto d'imperio su determinati settori della produzione stessa.

Infatti i coltivatori di tabacco, vincolati da contratto con la Società agricola industriale meridionale (S. A. I. M.) sono obbligati a conferire alla ditta in questione il prodotto fresco, permettendo alla stessa le successive operazioni di essiccamento ed i relativi vantaggi finanziari, con conseguente riduzione delle superfici da investire, attualmente proporzionate alla possibilità di assorbimento degli stabilimenti della S. A. I. M., mentre altri coltivatori dello stesso comune aventi rapporti con l'Azienda tabacchi italiani (A. T. I.) hanno ampie facoltà di conferire — a loro scelta — prodotto fresco o essiccato.

Per quanto sopra esposto l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si intendano adottare per indurre la S. A. I. M. ad osservare le stesse norme seguite dall'A. T. I. tenendo presente che la possibilità di conferire tabacco essiccato risolverebbe la critica situazione agricola della provincia in quanto (essendo notoriamente antieconomica la coltivazione del tabacco) i proprietari delle zone ritengono conveniente rischiare quella dei pomodori che molto spesso (come nell'annata decorsa) a causa della superproduzione è soggetta ad un disastroso abbassamento di prezzi, al punto da non coprire neppure le spese culturali, con danni incalcolabili ai contadini, che divengono in tal modo facile preda della demagogia di sinistra. (9514).

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del ministro dell'agricoltura e foreste.

Per poter inquadrare con la necessaria obiettività la situazione relativa alla coltivazione del tabacco nella piana di Salerno, nei riguardi della ditta concessionaria S. A. I. M., occorre fare alcune premesse.

La predetta concessione ebbe inizio — col nome S. A. I. S. — nel 1921 ed affrontò non lievi difficoltà di ambiente, in quanto dovette assolvere il proprio compito in una zona a carattere malarico, alla quale ha portato un non trascurabile incremento di bonifica agraria e di attività industriale.

I terreni della piana di Salerno erano, in quell'epoca, in gran parte abbandonati al pascolo spontaneo delle bufale e le condizioni agricolo-sociali della plaga erano poco progredite. Infatti, se si fa eccezione dell'agro di Pontecagnano, il latifondo era la caratteristica della zona e la scarsa mano d'opera viveva raggruppata sulle colline per sottrarsi il più possibile al flagello della malaria.

I terreni stessi, però, dai saggi effettuati, risultarono ottimi per la coltura dei tabacchi, ma si osservò che in una zona a coltura estensiva con le condizioni di ambiente di cui si è fatto cenno innanzi e dove vi era quasi totale assenza di fabbricati rurali, la introduzione del tabacco si rendeva possibile soltanto ritirando il prodotto allo stato verde dai coltivatori, per curarlo poi in locali accentrati.

Principale pioniere in questa nuova coltura in tale zona fu la suddetta S. A. I. S. la quale, costruendo i propri stabilimenti in relazione alle necessità ambientali, con larghezza di vedute e di mezzi, li organizzò per la cura dei tabacchi ritirati al verde, oltre che per le successive manipolazioni del prodotto.

Tale organizzazione, nella piana in parola, fu imposta alla S. A. I. S. dai particolari motivi contingenti già esposti ed infatti in altre località dove erano ben diverse le condizioni ambientali (frazionamento della proprietà e larga possibilità di curare i tabacchi presso le unità poderali), come Baronissi e piazza del Galdo, la ditta ha sempre provveduto al ritiro dei tabacchi, dai coltivatori, allo stato secco.

Con il ritiro del prodotto al verde, si ottennero, in realtà, particolari vantaggi e cioè:

1°) di estendere la coltura, in quanto l'agricoltore — sollevato dall'onere, dalla responsabilità e dall'alea della cura del proprio tabacco — non ebbe alcuna difficoltà a coltivarlo;

2°) di ottenere, dal lato industriale, notevoli quantità di prodotto razionalmente curato e bene allestito essendo dotati i magazzini della concessione con moderni mezzi tecnici;

3°) di rendere possibile adeguare, in pieno, la produzione alle esigenze del monopolio.

Per rendersi conto del favore con cui i coltivatori della piana di Salerno si dedicano alla coltura del tabacco basta osservare che la S. A. I. M. ex S. A. J. S. ha coperto nel 1951 — in detta plaga — e cioè prima che alcuni dei propri stabilimenti fossero ceduti all'A. T. I., ettari 1.362, di contro a circa ettari 500 coltivati nel 1922.

È opportuno anche porre in evidenza che a seguito degli eventi bellici, buona parte degli stabilimenti della S. A. I. M. andarono distrutti, ma la ditta stessa con zelo e con tempestività ha provveduto — anche per venire incontro alle necessità del monopolio — nel difficile periodo del dopoguerra, a ricostruirli in proporzione all'ettaraggio autorizzato dal monopolio stesso.

Precisato, poi, che tale ettaraggio non deve essere complessivamente superato, si ha la conseguenza che, ove anche la ditta S. A. I. M. intendesse ritirare dai coltivatori il tabacco allo stato secco, ciò non darebbe la possibilità ai coltivatori stessi di poter impegnare a tabacco maggiori superfici.

Comunque, indipendentemente da quanto è sopra esposto, durante il sessennio di coltivazione, che andrà a scadere nel 1957, l'amministrazione dei monopoli, in base al vigente regolamento, non ha la facoltà di imporre alla ditta in parola di modificare immediatamente la propria organizzazione pluridecennale.

Verrà per altro rivolto alla concessione S. A. I. M. un invito a esaminare l'opportunità di venire incontro ai desideri dei propri coltivatori, nei comuni dove coltivano sia la ditta in parola che l'A. T. I., nei casi ove ciò sia possibile.

Il Ministro delle finanze: TREMELLONI.

DE FALCO E SPADAZZI. — *Al Governo.* — Per conoscere se non ritenga opportuno emanare sollecite norme perché sia il più possibile semplificata la procedura di accertamento e di indennizzo dei danni subiti dagli abitanti del salernitano nelle recenti disastrose alluvioni.

Per conoscere, infine, se non ritenga doveroso provvedere alla concessione di congrue ed urgenti anticipazioni ai privati e alle categorie economiche particolarmente colpite, al fine di rendere veramente efficaci i contributi governativi e per consentire realmente la rapida ricostruzione della zona. (9515).

RISPOSTA. — Le proposte degli onorevoli interroganti hanno già trovato concreto accoglimento nel disegno di legge predisposto da questo Ministero, recante provvidenze straordinarie per le zone alluvionate nei comuni della provincia di Salerno. Tale disegno di legge è stato già approvato dalla apposita Commissione permanente del Senato della Repubblica e trovasi attualmente all'esame della Camera dei deputati.

Altre provvidenze per le popolazioni di quella zona sono previste da altro disegno di legge, anche all'esame del Parlamento, relativo a materie di competenza del Ministero dell'agricoltura e foreste.

Il Ministro dei lavori pubblici: ROMITA.

DE FALCO. *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non ritenga urgente e indilazionabile provvedere alla immediata approvazione del progetto di installazione di un impianto di illuminazione pubblica per le borgate rurali del comune di Pagani (Salerno), già approvato dal competente Ufficio del genio civile di Salerno, e dal Provveditorato alle opere pubbliche della Campania, e che attualmente è all'esame della direzione generale delle acque ed impianti elettrici presso il Ministero dei lavori pubblici.

Si tenga presente, in proposito, che le strade che portano dal centro alla periferia del comune e le case dei contadini poste fuori dal centro stesso, sono prive di illuminazione sia pubblica che privata e gli abitanti del luogo sono ancora costretti a servirsi di candele e lumi a petrolio.

Infine, poiché il comune si è assunto l'onere della installazione di cui sopra, richiedendo un mutuo di 16 milioni di lire alla Cassa depositi e prestiti, l'interrogante chiede di conoscere la data — sia pure presuntiva — della definizione della pratica, per rassicurare i laboriosi cittadini di Pagani, costretti a vivere fuori del nostro tempo e della civiltà. (9516).

RISPOSTA. — Sono stati esaminati gli atti occorrenti per l'emissione del decreto di concessione del contributo già assegnato, ai sensi dell'articolo 10 della legge 3 agosto 1949, n. 589, in favore del comune di Pagani sulla somma di lire 16 milioni per l'installazione degli impianti di energia elettrica nel territorio comunale.

Perché si possa procedere all'emissione del suddetto decreto ministeriale, è necessario che il comune di Pagani, già interessato al

riguardo, provveda ad apportare delle modifiche agli atti tecnico-amministrativi già presentati.

Non appena saranno state apportate le modifiche anzidette, si provvederà ove nulla osti, all'emissione del succitato decreto. Dopo di che il comune interessato, al quale sarà data immediata comunicazione e sarà altresì trasmessa copia del decreto stesso, potrà procedere all'appalto e all'inizio dei lavori.

Il Ministro: ROMITA.

DI GIACOMO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno richiamare l'attenzione dell'A. N.-A. S. sui numerosi incidenti, anche mortali, di cui è stata ed è causa la mancanza di muretti di protezione o di palizzate, nonché di idonee segnalazioni sugli argini delle curve pericolose al bivio della Venafrana n. 85 con l'Appulo Sannita n. 17, e propriamente pochi metri prima dell'imbocco del ponte San Leonardo sul fiume Sordo. (8058).

RISPOSTA. — La causa degli incidenti che si verificano all'innesto della strada statale n. 17 « dell'Appennino Abruzzese ed Appulo Sannitica » e n. 85 « Venafrana », non è da attribuirsi a mancanza di opportune segnalazioni, ma soprattutto alla elevata velocità con cui gli automezzi provenienti da Campobasso (percorrendo la strada statale n. 17) imboccano la curva in corrispondenza del detto innesto per dirigersi ad Isernia seguendo la strada statale n. 85, incrociandosi nell'innesto stesso (che, a causa di esso ha pendenza verso l'esterno), con altri automezzi aventi l'itinerario inverso.

Poiché la costruzione di muretti di protezione non apporterebbero alcun beneficio, l'A. N. A. S. ha autorizzato il compartimento della viabilità di Napoli a presentare un apposito progetto per l'ampliamento della sede stradale della curva interessante le strade statali n. 17 e n. 85 dando al piano viabile la opportuna pendenza.

Il Ministro: ROMITA.

DI PRISCO. — *Al Ministro dei trasporti* — Per conoscere se corrisponde al vero l'affermazione resa nota ai lavoratori della cooperativa S. C. A. M. F. E. di Verona, da parte del suo presidente signor Mani, secondo la quale il ministro gli avrebbe dato assicurazione verbale, in occasione di un recente colloquio, che nessun licenziamento per soppressione o limitazione di lavori appaltati,

sarebbe stato effettuato nei confronti dei soci della cooperativa, che prestano servizio presso l'officina delle ferrovie dello Stato di Verona ». (11038).

RISPOSTA. — La presidenza della cooperativa S. C. A. M. F. E. di Verona ha rappresentato allo scrivente la opportunità di attenuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, gli effetti dei provvedimenti da adottare in dipendenza della riassunzione in gestione diretta di taluni servizi.

Nel quadro delle direttive di ordine generale emanate al riguardo l'amministrazione ha assicurato la cooperativa S. C. A. M. F. E. che sarebbe stata esaminata la possibilità di venire incontro alla richiesta mediante una congrua dilazione dei provvedimenti di cui trattasi.

Il Ministro: MATTARELLA.

DI VITTORIO, LIZZADRI, CANDELLI, GUADALUPI, CARAMIA, BOGONI, ANGELINI LUDOVICO, DUCCI, CLOCCHIATTI, SCAPPINI, SCIRÒ E BARONTINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se egli è edotto del trasferimento, con procedura di urgenza, da Marinarsen Taranto a Maridipart Napoli, dell'impiegato di ruolo Pugliese Luigi, segretario della commissione interni dell'arsenale militare marittimo di Taranto.

Se non ritiene opportuno disporre tempestivamente la revoca di tale provvedimento conseguentemente all'accordo Pacciardi (circolare del 27 luglio 1948, n. 14648) tutt'ora in vigore, che fra l'altro stabilisce al punto 9° di evitare licenziamenti o trasferimenti dei membri delle commissioni interne, e ciò anche nel periodo successivo all'incarico, e se tale provvedimento inoltre non sia da lui ritenuto una violazione della libertà sindacale ed un'offesa ai principi della democrazia, sanciti nella Costituzione repubblicana. (10997).

RISPOSTA. — Il trasferimento da Marinarsen Taranto a Napoli dell'impiegato Pugliese Luigi è stato disposto nell'ambito della facoltà dell'amministrazione di spostare il personale dipendente in relazione alle proprie necessità.

Le limitazioni in materia di trasferimenti indicate nei riguardi dei membri delle commissioni interne non traggono origine da « accordi » ma da semplici circolari, e, in particolare da una circolare che è stata da oltre un anno in parte modificata e in parte revocata.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1955

Comunque negli stabilimenti dell'amministrazione militare sono garantite le libertà democratiche. Ciò risulta anche, in maniera inequivocabile, da un raffronto con le condizioni di lavoro in vigore negli arsenali degli altri Paesi del mondo.

Il Ministro. TAVIANI.

FAILLA. — *Al Ministro dei lavori pubblici* — Per conoscere se, conformemente alle assicurazioni già fornite all'amministrazione comunale dell'importante centro, non intenda sollecitare la concessione di un contributo alla spesa di lire 400 milioni prevista per la costruzione del nuovo palazzo municipale di Vittoria (Ragusa).

Le condizioni dell'attuale casa comunale di Vittoria sono tali che non solo provocano disagio nell'adempimento dei pubblici servizi ma espongono i funzionari comunali ed il pubblico al rischio proveniente da possibili crolli. L'edificio, infatti, è pericolante sia a causa della propria vetustà sia per danneggiamenti subiti in seguito ad eventi bellici. (9000)

RISPOSTA. — La domanda prodotta dal comune di Vittoria (Ragusa) tendente ad ottenere il contributo dello Stato nella spesa di lire 400 milioni prevista per la costruzione del nuovo palazzo municipale sarà esaminata con particolare attenzione in sede di formulazione nel programma esecutivo delle opere da ammettere ai benefici di cui all'articolo 6 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, compatibilmente con le disponibilità di fondi.

Le lamentate precarie condizioni dell'edificio comunale esistente a Vittoria sono da attribuirsi alla sua vetustà mentre nessun danno l'edificio stesso ha subito a causa degli eventi bellici.

Il Ministro. ROMITA.

FANELLI — *Ai Ministri dei lavori pubblici e di grazia e giustizia.* — Per conoscere se, a dieci anni dalla fine della guerra, intendano provvedere alla ricostruzione delle carceri mandamentali di Frosinone, distrutte dagli eventi bellici e provvisoriamente sistemate presso la caserma dell'81° reggimento fanteria. (4971).

RISPOSTA. — Prima degli eventi bellici il fabbricato attualmente sede del carcere giudiziario di Frosinone era una caserma che ospitava il deposito dell'81° reggimento di fanteria.

Con la distruzione delle vecchie carceri la predetta caserma, passata dal demanio

militare al Ministero di grazia e giustizia, venne in parte adattata e sistemata per accogliere i detenuti in attesa di giudizio e per la restante parte è stata, e lo è tuttora, adibita, in via del tutto temporanea, a scuola di avviamento.

Per l'adattamento dell'edificio a stabilimento carcerario questa amministrazione su segnalazione del Ministero di grazia e giustizia, ha eseguito vari lotti di lavori mediante i quali è stata assicurata la funzionalità del fabbricato.

Sono, inoltre, attualmente in corso varie perizie, redatte sulla base di un piano di massima già predisposto, per la migliore utilizzazione dei locali esistenti e per la loro definitiva organica sistemazione ad istituto carcerario.

In seguito al compimento di tali opere l'immobile sarà in tutto idoneo ed adeguato all'attuale destinazione, specie quando si otterrà la consegna — anche recentemente sollecitata — all'amministrazione degli Istituti di prevenzione e pena dei locali provvisoriamente occupati, in un lato del fabbricato delle scuole tecniche di avviamento professionale.

Comunque, ove in prosieguo di tempo se ne manifestasse la necessità, si potrà esaminare la possibilità di provvedere alla costruzione di un nuovo edificio da adibirsi a carcere giudiziario. Allo stato tale necessità non sembra sussistere, né appare realizzabile, avuto riguardo anche alle indilazionabili esigenze di altri Istituti.

Il Ministro dei lavori pubblici. ROMITA.

FANELLI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti intendano adottare in favore del comune di Ceccano (Frosinone), colpito da un violentissimo vento che ha prodotto rilevantisimi danni alle abitazioni ed alle coltivazioni. (9613).

RISPOSTA. — Dagli accertamenti effettuati è risultato che nella notte del 3 novembre 1954 un forte vento ha causato nel centro abitato di Ceccano danni alle coperture di fabbricati, mentre le abbondanti precipitazioni atmosferiche hanno provocato crolli parziali di muretti e intasamento di pozzetti di fogne.

I danni ai fabbricati sono stati riparati, sia pure sommariamente, dai proprietari, mentre il comune ha, da parte sua, riparato

parzialmente i muretti ed i pozzetti delle fogne.

I danni di cui trattasi sono da attribuirsi, oltre che al non comune volume di pioggia caduta, alla mancanza di fogne in molti tratti del centro abitato di Ceccano. Per eliminare il ripetersi di simili inconvenienti, occorrerebbe costruire alcuni nuovi tratti di fognatura ed opere varie che favoriscano il libero deflusso delle acque piovane.

Tali lavori potrebbero essere eseguiti dal comune con i benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Per quanto riguarda i danni subiti dalle colture, il Ministero dell'agricoltura e foreste, per conto del quale anche si risponde, ha fatto presente che le vigenti disposizioni legislative non prevedono lo stanziamento di fondi per la concessione di contributi per danni causati alle colture da avversità atmosferiche.

Il Ministro dei lavori pubblici: ROMITA.

FANELLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. — Per conoscere se intende impartire disposizioni urgenti per l'impianto telefonico alla popolosa frazione di Casalcassinense nel comune di Acquafondata (Frosinone). (10332).

RISPOSTA. — Si premette che in base alle disposizioni già in vigore, di cui alla legge 11 dicembre 1952, n. 2529, la frazione di Casalcassinense nel comune di Acquafondata (Frosinone) non si trovava nelle condizioni stabilite per avere titolo al collegamento telefonico a totale spesa dello Stato.

È stata ora emanata, come è noto, la legge 22 novembre 1954, n. 1123, che ha modificato ed integrato la suddetta legge 11 dicembre 1952, n. 2529, estendendone la portata.

Si assicura pertanto che in sede di applicazione di tale nuova legge, sarà accertato se la citata località si trovi ora in possesso delle condizioni necessarie e, nel caso positivo, non mancheranno di essere considerate, con ogni possibile precedenza, le esigenze della frazione medesima.

Il Ministro: CASSIANI.

FRANCESCHINI GIORGIO. — *Al Ministro della difesa*. — Per conoscere se non ritenga opportuno proporre provvedimenti legislativi — eventualmente a modifica dell'articolo 88 del testo unico sul reclutamento dell'esercito — al fine di non considerare esistente in famiglia il coniuge che è

separato legalmente o di fatto e inoltre non è in grado di provvedere o, comunque, non provvede al mantenimento della famiglia. Si sottolinea, in particolare, il frequente caso del figlio unico naturale che non può beneficiare di alcun provvedimento di esenzione dal servizio in quanto la madre, sposatasi con uomo diverso dal padre del militare — successivamente alla morte del padre stesso — vive separata dal marito da anni; onde — in effetti — non può considerarsi né nubile, né vedova. (8912).

RISPOSTA. — Si fa anzitutto presente che anche per il caso normale di coniugi non separati legalmente il beneficio dell'ammissione all'eventuale congedo anticipato del figlio per il quale ricorrano le altre condizioni previste dalla legge viene concesso con riguardo solo al requisito dell'inabilità fisica al lavoro (o dell'età avanzata) del capo famiglia e non alle sue effettive possibilità economiche. In conseguenza, ove si ammettesse un criterio più largo per il caso di separazione fra coniugi, tale criterio dovrebbe essere applicato anzitutto ai casi normali, con inevitabili ripercussioni troppo sensibili sulla formazione dei contingenti.

Tale considerazione vale ancora più per il caso particolare — per altro praticamente poco frequente — indicato nella seconda parte della interrogazione.

Spiace pertanto non poter aderire alla richiesta dell'onorevole interrogante.

Il Sottosegretario di Stato: SULLO.

FRANCESCHINI GIORGIO. — *Al Ministro delle finanze*. — Per conoscere se non ritiene opportuno estendere ai profughi d'Africa i benefici concessi dalla legge 25 luglio 1952, n. 1010. (10385).

RISPOSTA. — L'estensione ai profughi d'Africa dei benefici concessi dalla legge 25 luglio 1952, n. 1010, ai profughi giuliani non trova fondamento in motivi analoghi a quelli che determinarono tale disposizione.

Infatti, la citata legge 23 luglio 1952, n. 1010, a favore dei profughi della Venezia Giulia, già titolari di rivendite di generi di monopolio, trovò la sua giustificazione nella considerazione che il territorio di provenienza dei profughi predetti costituiva parte integrante del territorio italiano tanto che le licenze erano state rilasciate dalla amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con le stesse formalità tuttora in vigore in Italia. Inoltre, poiché le norme speciali che

disciplinano la materia delle tabaccherie fanno sorgere nei titolari di licenze delle legittime aspettative al rinnovo della concessione, non sarebbe stato giusto negare o non riconoscere tale rinnovo a coloro che, profughi, si erano rifugiati in Italia.

Ecco perchè venne consentito ai profughi giuliani di ottenere entro due anni dall'entrata in vigore della legge la gerenza delle rivendite di nuova istituzione che essi proponevano in territorio metropolitano, senza sottostare all'apposito concorso previsto dalle norme vigenti in Italia, semprechè, beninteso, la rivendita proposta rispondesse ad obiettive esigenze di servizio.

Giova per altro notare che tale particolare trattamento, venuto a cessare con l'agosto scorso per lo scadere della legge, non fu esteso indiscriminatamente a tutti i gestori di tabaccheria profughi della Venezia Giulia, ma soltanto a quelli che si trovavano nella condizione di essere titolari di licenza, cioè soltanto a coloro che avrebbero avuto titolo al mantenimento o al rinnovo della concessione nello stesso territorio di provenienza ove questo fosse rimasto sotto la sovranità italiana.

Ora tale situazione non può assolutamente trovare rispondenza con le condizioni dei profughi d'Africa gestori di tabaccherie, ai quali le licenze non erano state rilasciate dall'amministrazione dei monopoli, ma dall'amministrazione appositamente creata per la gestione del monopolio in Africa, senza l'adempimento quindi di alcuna delle formalità che presiedevano al rilascio delle stesse licenze nella Venezia Giulia.

È evidente che nei territori africani, ove veniva allora a crearsi l'organizzazione di vendita, gli accertamenti sul conto dei richiedenti erano molto sommarî, nè vi erano da risolvere problemi di distanza e di ubicazione, quali sono minutamente disciplinati nel territorio metropolitano.

D'altra parte, poichè l'ordinamento vigente in Africa non discriminava tra titolari aventi diritto al mantenimento o al rinnovo della concessione e gerenti provvisori di tabaccherie, non sarebbe in alcun modo possibile operare tale discriminazione che invece ha potuto essere attuata per i profughi giuliani.

Infine, non è da trascurarsi la considerazione che le licenze di rivendita di generi di monopolio concesse in Africa erano quasi sempre abbinate all'esercizio di un'altra attività commerciale, per il ripristino della

quale i profughi sono già agevolati con la legge 4 marzo 1952, n. 137.

Il Ministro: TREMELLONI.

FRANCESCUINI GIORGIO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non ritenga opportuno porre allo studio ulteriori elevamenti dei limiti pecuniari stabiliti dal decreto presidenziale 18 dicembre 1948, n. 1648, modificante il regio decreto 30 maggio 1940, n. 775.

In particolare, si osserva che un eventuale elevamento (di almeno cinque volte) del limite di lire 200 mila stabilito dall'articolo 22 del detto decreto presidenziale 18 dicembre 1948, n. 1648, ovierebbe all'inconveniente di un attuale notevole aggravio di lavoro per gli uffici giudiziari preposti all'esecuzione del citato articolo 22. (10844).

RISPOSTA. — Si può assicurare che è già allo studio un provvedimento legislativo inteso ad elevare i limiti di importo stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1948, n. 1648, a modifica del regolamento generale dei servizi postali (servizi a danaro), compreso quello cui più particolarmente si riferisce l'onorevole interrogante, ossia il limite dell'importo dei crediti postali caduti in successione per i quali è richiesta la presentazione del titolo legale a possedere. Tale elevazione sarà proposta in misura adeguata alle attuali pratiche necessitate, senza per altro venir meno a quei criteri di prudenza e di opportunità che stanno a fondamento delle norme che regolano la materia.

Il Ministro: CASSIANI.

GALLICO SPANO MARIA. — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per sapere quali provvedimenti intendano adottare per ultimare con urgenza l'acquedotto di Samugheo (Cagliari) e porre fine in tal modo alla situazione angosciata della popolazione di quel paese costretta, per il totale prosciugamento di tutti i pozzi esistenti nella località, a pagare a 10 lire il litro d'acqua attinta in un fiume distante 2 chilometri dall'abitato e portata a dorso di un somaro in botticelle con grave rischio di infezioni e di epidemie; per conoscere quali misure provvisorie intendano intanto promuovere (sovvenzione straordinaria al comune per organizzare il trasporto di acqua, o altre...) in modo da impedire che sia la popolazione a subire l'onere della situa-

zione e a pagare così caro un elemento indispensabile alla vita stessa. (8679).

RISPOSTA. — Per la costruzione dell'acquedotto consorziale di Samugheo-Asuni-Mogorella-Ruinias è stato eseguito a cura di questa amministrazione un primo lotto di lavori per un importo di lire 69.457.900; comprendente la captazione delle sorgenti e la condotta foranea fino al partitore principale per uno sviluppo di chilometri 10.

Per il completamento dell'opera è prevista la condotta foranea dal partitore ai predetti centri con uno sviluppo di chilometri 13 e la rete di distribuzione interna degli abitati stessi per un importo presunto di lire 214 milioni.

Al finanziamento di tali lavori questa amministrazione non ha potuto provvedervi data la limitata disponibilità di fondi.

Si comunica, d'altra parte, che il Comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno, per conto del quale anche si risponde, ha fatto presente che la costruzione dell'acquedotto per Samugheo ed altri centri non fu prevista nel piano generale della Cassa per il Mezzogiorno approvato nel 1950 dall'apposito Comitato dei ministri.

Successivamente, avendo lo stesso Comitato deliberato di assicurare l'alimentazione idrica ai comuni meridionali e delle isole che ne fossero sprovvisti o insufficientemente forniti, la Cassa ha iniziato uno studio organico per la determinazione dei comuni che si trovano in tali condizioni.

In tale sede è stata presa in considerazione anche la situazione del comune di Samugheo.

Il Ministro dei lavori pubblici: ROMITA.

GASPARI E SAMMARTINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le ragioni per le quali non si proceda, con la sollecitudine auspicata dalle popolazioni interessate, alla costruzione del tronco stradale Roio del Sangro-Monteferrante (Chieti), completamento della strada provinciale n. 100 che, mentre allevierebbe sensibilmente il disagio economico delle masse operaie della zona, costituirebbe, una volta eseguita, arteria di intense comunicazioni dei centri dell'Alto Molise, dell'Alto Sangro per gli importanti centri della valle del Sangro fino all'Adriatico. (10749).

RISPOSTA. — Il tronco stradale Roio del Sangro-Monteferrante (Chieti) è parte della strada provinciale n. 100 di cui all'elenco III, annesso alla tabella B allegata alla legge 23

luglio 1881, n. 333, riguardante le strade provinciali obbligatorie. Tale tronco non è stato finora posto in programma, sia per le notevoli difficoltà del terreno attraversato, sia per la scarsa entità del traffico.

Il relativo progetto è stato presentato recentemente dai comuni di Monteferrante e di Roio del Sangro all'Ufficio del genio civile di Chieti il quale, esperita la prescritta istruttoria, lo ha trasmesso al Provveditorato alle opere pubbliche di Aquila.

Tale progetto, dell'importo di lire 98 milioni, dovrà essere esaminato dal comitato tecnico amministrativo.

La possibilità di includere la esecuzione dell'opera nei programmi dei prossimi esercizi finanziari sarà tenuta in considerazione compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio e tenendo conto che, per il necessario completamento delle strade in corso di esecuzione, occorre lo stanziamento di circa un miliardo prima di iniziare la costruzione di nuove strade.

Il Ministro: ROMITA

GELMINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali documenti manchino per definire la domanda di pensione inoltrata al servizio dirette militari nuova guerra dall'ex militare Brancolini Eliseo di Valmiro, classe 1923, residente a Mirandola. (Modena). (10422)

RISPOSTA. — Non risultano precedenti di pensione di guerra.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

GERACI. — *Al Governo.* — Per conoscere se non intenda finalmente procedere alla costruzione del carcere giudiziario di Palmi (Reggio Calabria), costruzione ormai indifferibile per tutte le ragioni espresse recentemente dalla deliberazione della giunta municipale di quel comune in data 15 luglio 1954 e riassunte nella nota della prefettura di Reggio Calabria del 30 luglio 1954, divisione 3ª, protocollo n. 28956, indirizzata ai Ministeri di grazia e giustizia, dei lavori pubblici, dell'interno, al Provveditorato alle opere pubbliche di Catanzaro ed al I presidente di quella Corte d'appello. (7499).

RISPOSTA. — Per la costruzione del nuovo carcere giudiziario di Palmi venne redatto, a suo tempo, da un libero professionista il progetto di massima per l'importo di lire 425 milioni.

Tale progetto fu esaminato dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici, il quale espresse

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1955

l'avviso che, con le avvertenze ed i suggerimenti del caso, esso potesse servire di base per lo studio degli elaborati definitivi, anche per stralci successivi.

Senonché, al Ministero dei lavori pubblici non è stato consentito ancora di finanziare, date le limitate assegnazioni di fondi per lavori del genere, neppure un primo lotto funzionale dell'opera.

D'altra parte, il problema della sistemazione degli istituti penitenziari, attesa la sua portata, non potrebbe avere adeguata soluzione che in un apposito provvedimento legislativo. Le proposte all'uopo avanzate hanno incontrato, sino ad oggi, difficoltà di attuazione per il reperimento dei mezzi necessari alla copertura della spesa relativa.

Tuttavia, si assicura che sarà premura di questa amministrazione di esplicitare ulteriori interventi affinché si addivenga, quanto prima, alla realizzazione dell'opera di cui trattasi, che, per la sua necessità ed urgenza, è compresa tra le nuove costruzioni alle quali si darà precedenza appena saranno stanziati i fondi occorrenti.

Il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia: ROCCHETTI.

GORRERI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se è a conoscenza che la stagione lirica normale del Teatro Regio di Parma si trova in pericolo di allestimento per il mancato, fino ad oggi, stanziamento del contributo statale per le stagioni liriche, in base alla legge del 29 dicembre 1949, n. 959, e cosa intende fare per provvedere celermente per far sì che la città di Parma, città del grande Giuseppe Verdi e di Ildebrando Pizzetti, possa avere anche questo anno la sua stagione lirica.

La situazione in cui viene a trovarsi il Teatro Regio di Parma, per il ritardo dello stanziamento di cui si è detto sopra, è argomento di discussione e di rammarico nella cittadinanza di Parma, decisa a non rinunciare ad una tradizionale stagione lirica ormai diventata famosa in campo nazionale. (10710).

RISPOSTA. — La situazione lamentata per il Teatro Regio di Parma si riscontra anche per altri teatri, come quelli di Bari, Catania, Piacenza, Brescia, Reggio Emilia, Modena, Novara e Cremona, ai quali non si è potuto assegnare il consueto contributo annuale per lo svolgimento della stagione lirica ufficiale.

Ciò è da mettersi in relazione con il totale esaurimento dei fondi, dovuto alla scadenza (31 dicembre 1954) delle provvidenze in favore

delle attività teatrali e musicali, previste dal decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62.

Il provvedimento di proroga delle provvidenze stesse è attualmente all'esame del Parlamento; e non appena entrerà in vigore, non si mancherà di esaminare il problema con ogni migliore predisposizione.

Il Ministro senza portafoglio: PONTI.

GRAY. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.* — Per sapere, con ogni urgenza, se egli sia informato che dal 1947 ad oggi 210 famiglie (diconsi famiglie) di profughi giuliani vivono — se si può dire — in locali angusti deteriori vergognosamente sprovvisti della manifattura tabacchi di Sant'Orsola in Firenze in assoluta promiscuità, con mancanza totale di libertà e di intimità per i complessi familiari e in condizioni di permanente pericolo di contagio collettivo in caso di malattie trasmissibili.

Se sia informato che in questi giorni alla vergognosa situazione suddetta si sia aggiunto il pericolo di crollo del tetto del vecchio e mal riattato fabbricato

Se sia informato che soltanto di fronte al pericolo di « risarcimenti danni » la direzione generale dei monopoli si sia degnata di riconoscere una situazione dieci volte denunciata e, come rimedio, non abbia trovato di meglio, nella sua insensibilità, che intimare perentorio decreto di sfratto a 79 di quelle 210 famiglie italiane, le quali, sfuggendo al servizio di Tito, avevano creduto di trovare in Italia un Governo comprensivo, umano e soccorrente. (7440).

RISPOSTA. — Si risponde a nome del Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.

L'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato aveva la disponibilità, alla fine del recente conflitto, dell'edificio dell'ex manifattura tabacchi Sant'Orsola di Firenze, edificio utilizzato a deposito di materiale poiché divenuto inidoneo all'originaria destinazione.

Al momento dell'esodo dalla città di Pola, molti operai dei monopoli affluirono con le loro famiglie in Firenze, ove, causa la penuria degli alloggi, non trovarono alcuna possibilità di sistemazione. L'amministrazione predetta in tali circostanze mise a loro disposizione, come alloggio di fortuna ed a titolo di sistemazione provvisoria, il suddetto edificio che perciò venne completamente sgomberato dei materiali e adattato ad abitazione.

Ai rifugiati di cui trattasi se ne aggiunsero in seguito altri, non appartenenti ai

monopoli e non provenienti dalla Venezia Giulia, per cui l'amministrazione dell'edificio venne affidata ad un « Comitato provinciale di patronato per i rifugiati italiani » presieduto da un Commissario nominato dal prefetto di Firenze con decreto 5 luglio 1949, n. 902.

Giova pertanto precisare che le persone occupanti l'edificio non sono profughe assistite nei normali « campi » in quanto lo stabile di Sant'Orsola non è mai stato considerato un « centro di raccolta » alle dipendenze del Ministero dell'interno, nè esse fruiscono di alcun trattamento assistenziale fuori campo esplicando attività lavorativa. Si aggiunge che detti rifugiati non hanno pagato alcun canone di affitto al monopolio, che ha posto a loro carico solo un parziale rimborso delle spese di manutenzione ed adattamento dell'immobile, rimborso determinato nella misura di duecento lire mensili per ogni famiglia.

Per quanto attiene alla situazione lamentata, si fa presente che nel mese di agosto del corrente anno l'Ufficio del genio civile di Firenze comunicò che il tetto dell'immobile presentava lesioni tali da costituire pericolo per gli occupanti dell'ultimo piano (79 famiglie) e che necessitavano urgenti lavori di riparazione, ineseguibili senza il temporaneo sgombero del piano stesso.

L'amministrazione dei monopoli provvede allora ad avvertire le famiglie predette di mettersi al riparo per salvaguardare la loro integrità fisica dal minacciato pericolo di crollo, senza per altro intimare loro lo sfratto di cui è cenno nell'interrogazione.

Successivamente 45 delle predette famiglie hanno ottenuto l'assegnazione di alloggi I. N. A-Casa, sicchè non è stato più necessario procedere agli sgomberi temuti, potendosi eseguire i lavori di riparazione previo semplice spostamento delle rimanenti famiglie nell'ambito dell'edificio.

Il Ministro delle finanze: TREMELLONI.

INVERNIZZI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non crede opportuno accogliere la proposta avanzata dagli interessati intesa ad ottenere la costituzione della quarta zona nel comune di Chiavenna (Sondrio) al fine di rendere più efficace e umano il servizio di portalettere. (10791).

RISPOSTA. — Si deve anzitutto far presente che non risulta finora pervenuta a questo Ministero alcuna proposta per la

istituzione di una quarta zona di recapito a Chiavenna.

Comunque, per potere esaminare la possibilità di tale istituzione, sono state date disposizioni alla competente direzione provinciale delle poste e telegrafi di Sondrio, affinché fornisca tutti gli elementi di giudizio necessari.

Si riserva, pertanto, di dare, appena possibile, ulteriori comunicazioni in merito

Il Ministro: CASSIANI.

LACONI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che hanno determinato finora la mancata definizione della pratica di pensione a favore di Floris Todde Salvatore fu Francesco, classe 1922, da Desulo (Nuoro) e quale sia lo stato della pratica stessa. (10369).

RISPOSTA. — Nessun provvedimento può essere adottato in quanto la domanda è stata prodotta dopo la scadenza dei termini.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

LACONI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che hanno determinato finora la mancata definizione della pratica di pensione a favore di Ladu Giovanni di Luigi da Desulo (Nuoro) e quale sia lo stato della pratica stessa. (10372).

RISPOSTA. — Nessun provvedimento può essere adottato in quanto la domanda è stata prodotta dopo la scadenza dei termini.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

LACONI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che hanno determinato finora la mancata definizione della pratica di pensione a favore di Locci Giovanni fu Sebastiano, da Desulo (Nuoro) per il figlio Michele, deceduto in seguito alla esplosione di un ordigno bellico, e quale sia lo stato della pratica stessa. (10375).

RISPOSTA. — La pratica è stata definita con provvedimento negativo notificato all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

LARUSSA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per il sollecito completamento della strada Joppolo-Nicotera (Catanzaro).

Il comune di Joppolo è ancora avulso della rete stradale, motivo per cui la costruzione della suddetta carrozzabile, che dovrà

collegarlo alla rete stessa, riveste carattere di urgente ed assoluta necessità.

La strada in parola risulta compresa nella tabella B (strade comunali obbligatorie già iniziate, da ultimare o sistemare a carico dello Stato) annessa alla legge 25 giugno 1906, n. 255. I lavori, sospesi dal comune verso il 1878, furono ripresi dal Genio civile di Catanzaro nel 1942, ma, pur essendo già trascorsi quattordici anni e pur avendo il tracciato previsto nel progetto uno sviluppo di appena otto chilometri, sono ancora da ultimare. L'appalto delle opere venne sinora eseguito a piccoli lotti per ognuno dei quali furono concessi alle imprese costruttrici da due a tre anni di tempo. È ovvio che qualora si volesse continuare con tale sistema gli abitanti del comune di Joppolo sarebbero condannati a vivere ancora per diversi lustri in condizioni addirittura primitive.

Il Ministro dei lavori pubblici, con lettera 30 marzo 1951, n. 1661, assicurava al sindaco di Joppolo che i lavori relativi a detta strada sarebbero stati finanziati subito e che l'appalto sarebbe stato disposto non appena espletata la prescritta istruttoria sul progetto. Non a torto, dunque, la popolazione interessata dubita che i fondi destinati per tale opera siano stati stornati.

L'interrogante fa infine presente che nei comuni di Joppolo e di Nicotera, vi sono centinaia di disoccupati e che l'esecuzione dei lavori di cui trattasi sarebbe quindi di grande e immediato sollievo anche per tante famiglie che soffrono la fame. (9003).

RISPOSTA. — La costruzione della strada Joppolo-Nicotera necessaria ad allacciare il comune isolato di Joppolo e da realizzarsi a cura e spese dello Stato a termini della legge 25 giugno 1906, n. 1255, venne effettivamente iniziata nel 1942.

A causa però delle difficoltà determinate dallo stato di guerra nell'anno 1943 i lavori furono subito sospesi e l'appalto risolto.

Nel 1946 venne costruito un ponte di 8,00 metri di luce sul torrente Pozzo che importò una spesa di lire 445.000.

La costruzione della suddetta strada venne decisamente affrontata da questa amministrazione in relazione alle normali assegnazioni di bilancio soltanto nel 1951. Difatti con contratto in data 7 maggio 1951 furono affidati all'impresa Zaffina Pasquale i lavori di costruzione di un ponte a 3 luci di metri 10 ciascuna sulla Fiumara della Morte e quelli della maggior parte delle delicate e costose opere di attraversamento della frazione Oli-

veto. Con altro contratto in data 16 settembre 1952 furono affidati, sempre alla stessa impresa, i lavori di completamento del corpo stradale attraverso la citata frazione Oliveto, nonché l'apertura della sede stradale fino alla progressiva 2660 comprendente anche la costruzione di altri 2 ponti di metri 10 di luce e numerose opere d'arte minori.

I lavori di cui al primo contratto sono stati ultimati mentre quelli appartenenti al secondo contratto sono prossimi alla fine.

Per il completamento della strada in parola, attualmente il genio civile di Catanzaro (la cui attività nel periodo scorso è stata assorbita dai lavori conseguenti alle alluvioni 1953) ha in corso di espletamento le operazioni di campagna per la compilazione del relativo progetto che importerà una spesa di lire 90 milioni.

Si assicura che appena il suddetto progetto sarà stato redatto si provvederà al sollecito appalto dei lavori.

Il Ministro: ROMITA.

LENZA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del commercio con l'estero.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per assicurare alle industrie canapiere nazionali il fabbisogno di materia prima occorrente per tutta l'annata corrente; se per raggiungere tale scopo non reputino opportuno proibire l'esportazione della canapa grezza, agevolando invece con opportune provvidenze l'esportazione dei semilavorati e dei prodotti finiti; o se, per incoraggiare la produzione canapiera, non ritengano necessario istituire a favore dei produttori premi di produzione per evitare l'aumento dei prezzi e quindi la crisi della vendita dei prodotti finiti. (9683).

RISPOSTA. — In una riunione tenutasi il 12 novembre 1954 presso il Ministero del commercio con l'estero ed alla quale sono intervenuti anche i rappresentanti delle categorie agricole, industriali, artigiane e commerciali interessate, è stato convenuto che, dei 520 mila quintali di canapa greggia disponibili, 310 mila quintali venissero riservati all'industria trasformatrice nazionale, 60 mila quintali alla pettinatura e 150 mila quintali alla esportazione.

Tale soluzione è stata ritenuta la più idonea a contemperare le esigenze della nostra industria canapiera con la necessità di dare esecuzione agli impegni commerciali assunti con i vari paesi.

Pertanto, non sembra possibile accogliere la proposta di vietare l'esportazione di canapa

greggia, e ciò anche per non turbare le correnti di scambio della canapa negli anni di produzione normale, e, conseguentemente, per evitare, nell'interesse stesso della nostra esportazione di semilavorati e prodotti finiti, la possibile sostituzione, nei mercati esteri, della canapa con altre fibre nelle varie utilizzazioni tecniche.

Per quanto concerne l'ultima parte dell'interrogazione presentata dall'onorevole interrogante si ha ragione di ritenere che, allo stato attuale, le possibilità di collocamento dei prodotti finiti e dei semilavorati di canapa siano, almeno rispetto allo scorso anno, sensibilmente migliorate.

Si fa comunque presente che, a suo tempo, questo Ministero, di concerto con quello dell'industria, in sede di trattazione delle provvidenze a favore della canapicoltura, quando più pressante era la situazione di crisi del settore produttivo in questione, ebbe a prospettare anche l'opportunità di alcuni interventi intesi a facilitare e ad incrementare il collocamento, sia all'interno che sui mercati esteri, della nostra produzione canapiera.

Si ritiene per altro indispensabile e urgente, prima di considerare nuovamente tale opportunità, sollevare la nostra canapicoltura dall'attuale stato di depressione economica e porla nelle condizioni di riprendere le preesistenti, normali posizioni produttive, senza delle quali non è possibile pensare a programmazioni per l'incremento del consumo.

A tal fine, come è noto, sono in corso di esame alla Camera dei deputati due proposte di legge presentate rispettivamente dagli onorevoli Bonomi e Rubinacci.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: MEDICI.

LIZZADRI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per sapere i motivi per i quali l'E. N. I. non riconosce gli accordi intervenuti in sede ministeriale fra l'ex Ente nazionale metano e le categorie interessate, in base ai quali veniva riconosciuto il libero uso delle bombole per metano presentate al censimento da parte dei possessori; accordi che avevano sanato una controversia riguardante la contestata proprietà rivendicata dall'Ente metano sulle bombole stesse. (11033)

RISPOSTA. — Non risultano essere intervenuti accordi in sede ministeriale fra l'ex Ente nazionale metano e le categorie interessate circa l'uso delle bombole metano, le quali vengono liberamente usate dai singoli possessori.

La proprietà delle bombole è chiaramente regolata dalla legge 8 luglio 1950, n. 640, la quale stabilisce, articolo 3, che le bombole di fabbricazione anteriore al 1° agosto 1948 si presumono di proprietà dell'Ente nazionale metano.

I possessori di dette bombole sono, pertanto, tenuti a risponderne all'Ente proprietario legittimo, il quale ha facoltà di chiederne la restituzione o di cederle dietro pagamento.

Il Ministro: VILLABRUNA

LOZZA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere come mai non siano ancora state pagate le spettanze di diritto, come collaboratore con le truppe inglesi, all'ex prigioniero di guerra ed ex collaboratore degli inglesi, De Lazzari Umberto, abitante a Valenza (Alessandria).

Il De Lazzari — del distretto militare di Treviso — facente parte prima della divisione Ariete e poi della Littorio, fu fatto prigioniero nei pressi di Tunisi il 14 marzo 1942 e trasportato a Tripoli al campo 313. Da allora collaborò con gli inglesi e fu rimpatriato nel luglio 1945. (10017)

RISPOSTA. — Presso la competente direzione generale di questa amministrazione militare non risulta pervenuta alcuna domanda dell'ex prigioniero di guerra De Lazzari Umberto, per ottenere il pagamento delle « spettanze di diritto, come collaboratore con le truppe inglesi ».

Il Sottosegretario di Stato: SULLO.

MAGLIETTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Sulla necessità di estendere il carovita al 120 per cento per tutti i comuni dell'isola d'Ischia (Napoli) e non soltanto per un comune; la distinzione non si spiega con le condizioni particolari di ciascun comune. (9117).

RISPOSTA. — Al riguardo deve anzitutto precisare che, in base alle vigenti disposizioni che regolano la corresponsione della indennità di carovita, il criterio preso di base per la misura dell'indennità stessa è quello della entità della popolazione. Tale criterio ha del resto sempre informato, anche per il passato, la concessione degli altri assegni accessori (aggiunta di famiglia, aumento di integrazione temporanea, indennità di disagiatissima residenza, assegno a titolo di razione viveri) al trattamento dei dipendenti statali.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1955

Attualmente, infatti, l'indennità di carovita viene corrisposta nella misura del 100 per cento per i comuni con meno di 600 mila abitanti e nella misura del 120 per cento, 110 per cento e 105 per cento per i comuni, rispettivamente, con almeno 800 mila, 700 mila e 600 mila abitanti.

Unica concessione è prevista per i soli comuni che distano non più di 30 chilometri da altro comune con carovita maggiore e che possono considerarsi compresi nella stessa sfera economica di quest'ultimo nel qual caso — ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 484, modificato dall'articolo 2 dell'analogo decreto 5 maggio 1947, n. 778 — al personale in servizio in tali comuni può essere estesa la stessa aliquota dell'indennità di carovita attribuita ai dipendenti in servizio nel comune con carovita maggiore.

Con la richiesta contenuta nella interrogazione cui si risponde, invece, verrebbe a sconvolgersi tutta la disciplina che regola l'attribuzione dell'indennità di carovita in rapporto alla popolazione perché tale attribuzione non si potrebbe limitare ai comuni dell'isola d'Ischia, ma dovrebbe necessariamente essere estesa a tutti gli altri comuni, il cui personale non mancherebbe di chiedere, per le stesse o per altre ragioni, analoghe concessioni.

È evidente che trattasi di una questione importante sia dal punto di vista dell'equità, perché basata sul fatto che nei grandi centri numerose sono le cause che elevano il costo della vita (spese di trasporto, fitti elevati, ecc.) sia soprattutto dal lato finanziario perché l'estensione invocata, per le ripercussioni enunciate, importerebbe un onere preoccupante, dell'ordine di decine e decine di miliardi, onde all'attuazione della proposta si opporrebbe anche il principio sancito nell'articolo 81 della Costituzione.

L'impossibilità di addurre ad una soluzione favorevole poggia altresì sulla fondata preoccupazione che il rilevante onere di circa 260 miliardi per l'indennità di carovita, possa ulteriormente elevarsi e raggiungere misure che non sarebbe possibile fronteggiare.

Il Sottosegretario di Stato. MOTT

MAGLIETTA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Sulla necessità di riconoscere ai portalettere napoletani il diritto di usufruire di tutti i mezzi pubblici per l'espletamento del proprio lavoro; oggi particolarmente per lo sconvolgimento stradale della città di Napoli. (10662).

RISPOSTA. — Si premette che i portalettere di Napoli, al pari di quelli in servizio in tutte le altre città d'Italia, usufruiscono dell'abbonamento tramviario per il percorso dall'ufficio alla zona di distribuzione e viceversa, e da e per la propria abitazione.

In considerazione della circostanza, accennata anche dall'onorevole interrogante, che in questo momento in molte strade di Napoli sono in corso lavori di sistemazione, che rendono più difficoltosa la circolazione, l'amministrazione, per assicurare la regolarità nello svolgimento del servizio, e d'intesa con le locali rappresentanze sindacali, ha autorizzato i portalettere di Napoli ad usufruire, ricorrendone la necessità, anche di linee non comprese nell'abbonamento, e con diritto a rimborso del relativo biglietto di viaggio.

Il Ministro: CASSIANI.

MAGNO. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere i provvedimenti che saranno adottati nei confronti dell'impresa Ferri Saturnino, appaltatrice di lavori di costruzione di case coloniche in agro di Rignano Garganico (Foggia), per conto dell'Ente per la riforma fondiaria in Puglia, Lucania e Molise, violatrice delle leggi sociali e dei contratti collettivi di lavoro.

Nonostante le denunce dei lavoratori interessati e delle loro organizzazioni sindacali, l'impresa suddetta continua a calpestare i diritti più elementari dei suoi dipendenti. Finora, per esempio, i lavoratori non hanno ricevuto la paga, né gli esegni familiari del mese di agosto 1954, o almeno degli acconti su tali spettanze, né gli arretrati per il congelamento delle retribuzioni e in conseguenza della scala mobile. La stessa impresa risponde al malcontento manifestato dai lavoratori per i continui ritardi nel pagamento delle mercedi, con rappsaglie di vario genere (7379).

RISPOSTA. — Si risponde per incarico del Comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno facendo presente che, in seguito all'intervento della sezione speciale di riforma fondiaria dell'Ente Puglia e Lucania, l'impresa Ferri Saturnino provvede, nell'agosto scorso, al pagamento di quanto dovuto per arretrati agli operai assunti per i lavori di costruzione di case coloniche, in agro di Rignano Garganico. In quella occasione, l'impresa venne avvertita che nei suoi riguardi si sarebbero applicate le sanzioni previste nel contratto d'appalto, nell'eventualità di ulteriori ritardi nel pagamento dei salari. Nonostante tale

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1955

avvertimento, la ditta non ha corrisposto con regolarità le competenze relative ai mesi di ottobre e novembre. Per tali nuove inadempienze la Sezione ha affidato l'impresa a provvedere al pagamento immediato dei salari agli operai, avvertendola che — in caso contrario — vi avrebbe provveduto direttamente la sezione stessa, con rivalsa sul primo certificato di pagamento che sarebbe stato presentato, e con riserva di più severe sanzioni, ove necessario.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: MEDICI.

MAGNO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — In merito alla pratica per la costruzione di altro edificio scolastico in San Nicandro Garganico (Foggia), comune di circa 18 mila abitanti, avente un solo edificio scolastico assolutamente inadeguato. (9267).

RISPOSTA. — La domanda prodotta dal comune di San Nicandro Garganico (Foggia) per ottenere la concessione del contributo erariale nella spesa di lire 89.241.341 occorrente per la costruzione dell'edificio scolastico elementare, non è stata finora accolta da questo Ministero, in quanto la limitata disponibilità di fondi non ha consentito di dar corso a tutte le numerosissime richieste intese a conseguire le medesime agevolazioni di legge.

La domanda in parola è stata ora inviata per il preliminare esame al Ministero della pubblica istruzione, il quale — come è noto — dovrà predisporre, di concerto con questa amministrazione, il programma delle opere di edilizia scolastica da attuarsi con il concorso finanziario dello Stato, in conformità a quanto dispone l'articolo 4 della legge 9 agosto 1954, n. 645. Detta legge, di recente entrata in vigore, dovrebbe determinare un miglioramento della situazione essendo aumentato il limite annuale di impegno per la concessione del contributo.

In occasione della compilazione degli anzidetti programmi non si mancherà di esaminare, con la migliore considerazione, la richiesta del comune di San Nicandro Garganico.

Il Ministro: ROMITA.

MAGNO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — In merito alla necessità di costruire un porto rifugio nella baia di Mattinata (Foggia). L'interrogante fa presente che in proposito egli presentò un ordine del giorno, in occasione del dibattito alla Camera del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio 1954-55. (9268).

RISPOSTA. — La costruzione di un porto peschereccio nella baia di Mattinata (Foggia) ha formato oggetto di studio da parte dell'Ufficio del genio civile per le opere marittime di Bari.

Effettuati gli accertamenti del caso, esso ha innanzi tutto rilevato che la flottiglia locale è costituita soltanto da poche, piccole imbarcazioni ed ha fatto presente che la costruzione di un porto in detta baia, date le sfavorevoli condizioni morfologiche della costa, oltre a risultare eccessivamente costosa (in quanto importerebbe onerose opere foranee per la formazione di un bacino idoneo allo stazionamento del naviglio di piccolo tonnellaggio), richiederebbe rilevanti spese per la sua manutenzione.

Detto porto avrebbe, inoltre, una scarsa funzionalità nei riguardi della navigazione che si svolge lungo il litorale di Manfredonia e la punta del Gargano.

Infatti, esso, risultando troppo vicino al porto di Manfredonia, sarebbe di poca utilità per il naviglio da pesca proveniente dal citato porto; naviglio che, normalmente spingendosi al largo del promontorio del Gargano, in caso di fortunale trova un naturale rifugio nel porto di Vieste o a ridosso delle isole Tremiti.

Non potrebbe essere di alcuna utilità nemmeno per il naviglio proveniente da altri porti pugliesi, il quale, per dirigersi verso il medio Adriatico, punta direttamente verso la testa del Gargano e si trova, perciò, ad essere molto discosto dalla costa meridionale del predetto promontorio ed, in particolare, dalla baia di Mattinata.

Per le anzidette considerazioni tecniche ed economiche non si reputa conveniente l'accoglimento della richiesta.

Il Ministro: ROMITA

MAGNO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i provvedimenti che saranno adottati perché nel comune di Orsara di Puglia (Foggia) sorga l'edificio scolastico da anni progettato.

Il suddetto comune, avente circa 7.500 abitanti, è completamente sprovvisto di edifici scolastici, per cui le scuole elementari e medie sono alloggiate in locali malsani ed insufficienti, che attualmente vengono presi in affitto dall'amministrazione comunale. (9269).

RISPOSTA. — Al comune di Orsara di Puglia (Foggia) è stato promesso il contributo erariale, ai sensi della legge 3 agosto 1949 n. 589, nella spesa di lire 20 milioni prevista

per la costruzione di un primo lotto dell'edificio scolastico elementare nel rione Madonna della Neve.

Il relativo progetto dell'opera, predisposto dal comune interessato, è stato già esaminato dall'Ufficio del genio civile di Foggia, il quale, però, non lo ha ritenuto meritevole di approvazione ed ha suggerito varie modifiche restituendolo, pertanto, all'Ente che lo ha redatto.

Si assicura che non appena tale progetto, debitamente modificato ed esaminato anche dal comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche per la Puglia, sarà pervenuto a questo Ministero, si provvederà alla sua approvazione ed a concedere il contributo promesso autorizzando nello stesso tempo a procedere all'appalto dei lavori.

Il Ministro: ROMITA.

MAGNO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — In merito alle pratiche relative all'esecuzione delle seguenti opere pubbliche indispensabili, interessanti il comune di Orsara di Puglia (Foggia);

- 1°) lotto di fognature, per lire 15 milioni;
- 2°) lotto di rete idrica, per lire 15 milioni;
- 3°) sede comunale, per lire 30 milioni;
- 4°) strada Orsara-Giardinetto per lire 35 milioni.

L'interrogante fa presente:

- a) che la rete idrica tocca solo alcune vie cittadine e si scarica in canali che circondano l'abitato, formando ristagni di acque malsane e pericolose per l'igiene pubblica,
- b) che la rete idrica, nel centro abitato, ha una lunghezza di soli 300 metri;
- c) che Orsara, avente circa 7.500 abitanti, è priva di sede comunale. (9615).

RISPOSTA. — Le limitate disponibilità di fondi a disposizione di questa amministrazione per la concessione dei benefici previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, non hanno finora consentito di poter accogliere le domande avanzate dal comune di Orsara di Puglia (Foggia) intese ad ottenere la costruzione delle fognature, della rete idrica, della sede comunale e della strada Orsara-Giardinetto.

Tali domande saranno esaminate con particolare attenzione in sede di formulazione dei futuri programmi delle opere da ammettere ai benefici di cui alla citata legge.

Il Ministro: ROMITA.

MAGNO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per avere notizie sullo stato della pratica di pensione di guerra (assegno di previdenza)

relativa alla signora Ferrara Maria Neve fu Pasquale, vedova del Caduto della guerra 1915-18 Dedda Rocco fu Michele. (9753).

RISPOSTA. — La pratica di assegno di previdenza è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

MANCINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere quale provvedimento è stato adottato a seguito della giusta richiesta avanzata dal comune di Fiumefreddo Bruzio (Cosenza) per ottenere il sovracanone previsto dall'articolo 53 del testo unico sulle acque del 1933; e, in ogni caso, per sapere se non si ritenga opportuno intervenire prontamente considerando che il ritardo giova soltanto alla S. M. E. la quale, finora, in Calabria non ha pagato un centesimo alle amministrazioni comunali e provinciali malgrado la precisa prescrizione del citato articolo 53. (6554).

RISPOSTA. — A scioglimento della riserva contenuta nel foglio n. 9605 del 12 novembre 1954 si comunica che l'Ufficio del genio civile di Cosenza ha precisato che la derivazione d'acqua dal torrente « Fiume di Mare » — per la quale il comune di Fiumefreddo Bruzio ha di recente chiesto la liquidazione del sovracanone previsto dall'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933 — è quella della Società elettrica calabro tirrena, ora Società elettrica delle Calabrie, di cui al decreto prefettizio 6 settembre 1945, n. 6753.

Lo stesso Ufficio del genio civile ha comunicato che tale derivazione d'acqua è scaduta sin dal settembre 1945, e che la citata Società elettrica delle Calabrie con domanda 19 settembre 1945 ha chiesto, ai sensi dell'articolo 22 del menzionato testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, la proroga della concessione. La relativa domanda, unitamente agli atti d'istruttoria, è stata trasmessa nell'agosto 1954 dal genio civile al Provveditorato alle opere pubbliche di Catanzaro per l'ulteriore approvazione.

Ciò stante, si assicura che sarà provveduto alla domanda di sovracanone del comune di Fiumefreddo Bruzio non appena sarà emesso il formale provvedimento di proroga della concessione di derivazione d'acqua.

Il Ministro: TREMELLONI.

MAROTTA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia consapevole della urgente necessità di risolvere l'annoso

e angoscioso problema dell'approvvigionamento idrico delle frazioni del comune di Maratea (Potenza) (Acquafredda, Vrefaro, Cersuta, Marina e Massa) e se non ritenga indilazionabile finanziare i necessari lavori a norma delle vigenti disposizioni speciali per gli acquedotti di Basilicata. (8415).

RISPOSTA. — Per l'approvvigionamento idrico degli abitati di Acquafredda e Cersuta, venne costruita una diramazione dell'acquedotto di proprietà delle ferrovie dello Stato che alimenta la stazione di Acquafredda, con impianto di ozonizzazione non essendo l'acqua potabile.

Tale concessione venne accordata, in linea provvisoria, in attesa dei risultati degli studi che si stavano effettuando allo scopo di alimentare gli abitati in parola con un acquedotto a gravità, indipendente e con acqua igienicamente pura, tenuto conto della mancanza di vere e proprie idonee sorgenti nella zona.

Si sperava, infatti, risolvere tale problema captando alcuni affioramenti locali in modo da ottenere una portata sufficiente allo scopo.

I lavori, però, sono stati eseguiti senza risultati soddisfacenti.

Prima di abbandonare definitivamente le ricerche si è ritenuto opportuno procedere alla esecuzione di sondaggi elettrici, ma anche questi hanno dato esito sfavorevole.

Si è, pertanto, completamente abbandonata l'idea di costruire un acquedotto a gravità e si è rivolta l'attenzione ad una sorgente a valle dell'abitato di Acquafredda e Cersuta che dovrebbe essere utilizzata a mezzo di impianto di sollevamento.

Allo stato attuale, tale sorgente è in osservazione.

La spesa presumibile per la costruzione dell'acquedotto ammonta a circa lire 20 milioni e l'opera potrà, eventualmente, realizzarsi a condizione che il comune di Maratea si assuma l'onere, abbastanza elevato, della manutenzione dell'impianto stesso.

La borgata Vrefaro, a quota molto elevata è completamente sprovvista di sorgenti per cui data l'entità della spesa occorrente per il locale approvvigionamento idrico e considerato il numero molto esiguo degli abitanti, non sembra economicamente consigliabile sostenere la spesa necessaria per la costruzione del relativo acquedotto che ha bisogno di un adeguato impianto di sollevamento.

Per la frazione Massa è stata analizzata con esito favorevole una sorgente locale e,

ove la stessa dovesse dare affidamento sulla effettiva consistenza di portata, non si mancherà di dare opportune disposizioni all'Ufficio del genio civile di Potenza per la redazione della perizia relativa alla costruzione dell'acquedotto.

Per la frazione Marina sono in corso studi per poter trovar modo di risolvere il problema dell'approvvigionamento idrico. Si attendono i risultati sulla potabilità e la portata di alcune sorgenti a monte dell'abitato.

Il Ministro: ROMITA.

MARZOTTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per migliorare, con una maggiore diffusione del seme originario giapponese la bachicoltura nazionale e per sapere se non ritenga opportuno:

a) dotare la stazione sperimentale della seta di Milano e la stazione bacologica sperimentale di Padova di mezzi adeguati all'opera di controllo e di studio;

b) studiare la possibilità di un ulteriore concentrazione degli stabilimenti bacologici onde ridurre il tipo degli incroci e consentire uniformità degli ammassi per tipo di incrocio;

c) attuare un provvedimento che assicuri ai bozzoli un prezzo minimo garantito adeguato al costo di produzione. (9524).

RISPOSTA. — La produzione, l'importazione e la vendita del seme-bachi sono regolate dalla legge 28 giugno 1923, n. 1512, dal relativo regolamento approvato con regio decreto 8 agosto 1930, n. 1799, nonché dalla legge 13 luglio 1939, n. 1222.

Nell'ambito di tali disposizioni legislative, questo Ministero ha da alcuni anni favorito l'importazione dal Giappone di quantitativi sempre maggiori di seme-bachi ai fini di studi ed esperimenti.

Per altro, le prove comparative, compiute con once 300 nel 1952, con once 800 nel 1953 e con once 5 mila nel 1954, non sono state tali da garantire la superiorità totale del seme giapponese su quello italiano. Difatti non tutti i tre anni sono risultati propizi a tali allevamenti e il prodotto bozzoli giapponesi nel 1954, eccetto pochi casi, non è affatto soddisfacente.

I nostri bozzoli, invece, pur avendo risentito delle pessime condizioni stagionali, non si sono di molto differenziati da quelli degli anni precedenti.

Il bozzolo giapponese ha solo il pregio di presentare una bava più lunga del bozzolo italiano; pregio di grande interesse, che è

stato preso nella dovuta considerazione, ma non tale da consigliare l'abbandono delle nostre belle razze e l'importazione di grandi quantità di seme dal Giappone.

È anche da tener presente che la seta proveniente dai bozzoli delle produzioni nostrane ha indubbiamente — come hanno dimostrato le prove di filatura e di tessitura — qualità superiori a quella predetta con seme proveniente dal Giappone.

Poiché manca alle razze giapponesi la acclimatazione al nostro clima, se la stagione primaverile presentasse delle continue ed irregolari alterazioni di temperatura, come spesso accade, si avrebbe un raccolto nullo, o per lo meno molto scarso e di qualità scadente e non atto alla filatura, per cui sarebbe sommamente deprecabile una repentina trasformazione, cioè un impiego nell'allevamento di seme giapponese su larga scala.

I risultati della campagna 1954, particolarmente avversa all'allevamento del baco, presentano come è noto molti interrogativi e preoccupazioni, per cui si rende necessario continuare ancora la importazione in quantitativi limitati allo scopo di proseguire gli studi e la sperimentazione.

Anche per la prossima campagna sarà ammessa — con la prescrizione e le modalità delle vigenti disposizioni legislative — la importazione di un certo quantitativo — pressoché pari a quello importato per la decorsa campagna, e verrà in parte assegnato agli allevatori in varie zone seriche e in parte destinato alla riproduzione e ad ulteriori studi e prove sperimentali.

Per quanto sopra esposto non si ritiene opportuno adottare provvedimenti per una larga ed indiscriminata importazione di seme-bachi dal Giappone, in quanto ciò significherebbe distruggere la nostra industria serica, nota per i migliori requisiti caratteristici della seta prodotta dai nostri bozzoli.

Si ritiene invece necessario intensificare e accelerare lo sforzo di selezione per creare nuove razze a più bava serica e che conservino nel contempo le caratteristiche degli attuali nostri ceppi.

A tal fine, sono state interessate le stazioni sperimentali bacologiche perché intensifichino il lavoro di selezione — lavori per altro già iniziati fin dal 1949 — allo scopo di individuare le unità a più lunga fibra serica.

Inoltre, l'Ufficio nazionale seme-bachi, di intesa con questo Ministero e con il consiglio nazionale delle ricerche, al fine di realizzare il rapido adeguamento della nostra bachi-

coltura a quella giapponese, ha, fin dal 1953, provveduto ad impiantare in Vittorio Veneto un centro di ricerche ecologiche e genetiche per il baco da seta con il precipuo compito di ottenere al più presto da ceppi giapponesi, introdotti dallo stesso ufficio, incroci — a tipo giapponese — che mettano la nostra produzione semaria in condizione di raggiungere gli stessi risultati di rendita della produzione giapponese.

Per prendere contatti con i produttori seme-bachi giapponesi, sia allo scopo di poter ottenere maggior quantitativi di seme di razze pure, sia per studiare nel contempo i metodi giapponesi di allevamento, di produzione e di commercio, il predetto ufficio ha, nel 1953, inviato in Giappone un proprio incaricato. Tale missione è stata ripetuta nel 1954 con una permanenza di vari mesi.

Risulta che altro viaggio verrà effettuato nel febbraio prossimo, soprattutto per approfondire le conoscenze sui metodi giapponesi e per mantenere continui contatti con tutte le categorie giapponesi interessate al ciclo serico.

Le notizie, gli elementi, di dati raccolti in Giappone hanno formato oggetto di una ampia e dettagliata relazione, portata a conoscenza delle categorie bachi-sericole interessate in apposite riunioni indette dall'Ufficio nazionale precitato. Quanto prima la relazione stessa, nonché le relazioni sulle prove comparative e sperimentali di produzione bozzoli e di filatura verranno pubblicate in volume in modo che possa essere data la maggiore diffusione tra le categorie interessate e gli studiosi.

Per quanto concerne la richiesta dell'onorevole interrogante di dotare la stazione sperimentale della seta di Milano e la stazione bacologica sperimentale di Padova di mezzi adeguati all'opera di controllo e di studio, si fa presente che il primo di tali enti è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'industria e commercio e risulta che in data recente è stato nominato un nuovo direttore nella persona del professore Guido Gallese.

In quanto alla stazione bacologica sperimentale di Padova, si fa altresì presente che — in conformità del programma di sperimentazione annualmente predisposto dalla stazione e approvato da questo Ministero — detto ente viene dotato dei fondi ritenuti idonei per la sua opera di studio e di controllo, in rapporto alle possibilità consentite dagli attuali stanziamenti di bilancio.

Si assicura che, ove venissero concesse nuove assegnazioni di fondi, non si mancherà

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1955

di tenere nella dovuta considerazione le maggiori necessità della stazione.

Per quanto riguarda poi la richiesta di favorire un ulteriore concentramento degli stabilimenti bacologici ai fini indicati si fa presente che, in relazione alla contrazione della produzione del seme-bachi — da circa 500 mila once dell'anteguerra alle 166.417 del 1954 — (contrazione di circa il 70 per cento) si è verificato un automatico concentramento degli stabilimenti bacologici, in quanto molte ditte si sono raggruppate tra loro ai fini produttivi.

Della opportunità di conseguire un ulteriore concentramento degli stabilimenti bacologici e una parallela riduzione del numero dei confezionatori e del tipo di macro viene tenuto conto in un disegno di legge, in corso di studio, nel quale è prevista una sensibile elevazione del limite minimo di once di seme-bachi da confezionare annualmente da parte delle ditte autorizzate.

Per quanto riguarda, infine, la possibilità di assicurare ai bozzoli un prezzo minimo garantito dallo Stato, si fa presente che all'attivazione di tale forma di intervento per prodotti agricoli liberamente commerciali si sono sempre opposte difficoltà insormontabili, che appaiono facilmente comprensibili ove si consideri, non solo l'impossibilità di calcolare preventivamente, anche in via approssimativa, l'onere che in definitiva verrebbe a gravare sullo Stato a seguito di detta garanzia di prezzo, ma anche, e principalmente, il fatto che, con una concessione del genere, si verrebbe a costituire un precedente che per certo non mancherebbe di essere invocato a favore di molti altri prodotti agricoli, con conseguenze finanziarie non facilmente valutabili.

Si fa comunque presente che questo Ministero è sempre decisamente intervenuto per sovvenire, nei limiti delle possibilità, al grave disagio economico che travaglia il settore produttivo dei bozzoli, ed attualmente sta esplicando un assiduo e deciso interessamento per un provvedimento di iniziativa parlamentare (senatore Tartufoli ed altri) inteso a potenziare l'ammasso volontario dei bozzoli ed a costituire un fondo speciale per l'attivazione delle esportazioni seriche.

Il Ministro: MEDICI.

MASINI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — Per sapere se gli costi che ad una parte del personale impiegatizio del soppresso Ministero dell'Africa italiana non siano state ancora liquidate le indennità di licenza coloniale maturata e non fruita.

Infatti la direzione della ragioneria del soppresso Ministero dell'Africa italiana ha sospeso dal settembre 1954 il pagamento di tale indennità avvalendosi della circolare del 4 novembre 1946 n. 3680/0 del Ministero della guerra, direzione generale dei servizi di commissariato ed amministrativi.

Si è venuta a creare così una situazione di ingiustizia nei confronti di una aliquota relativamente piccola di impiegati, dato che la citata circolare del Ministero della guerra ha avuto applicazione sino a tutto agosto 1954.

Specifica che sono stati liquidati circa due terzi degli aventi diritto e che fra questi ed il rimanente non esiste nessuna differenza di posizione giuridica. Si tratta infatti di personale civile assunto presso i vari enti militari dipendenti dai Governi coloniali e militarizzato all'atto della dichiarazione di guerra.

A prova di ciò sta il fatto che l'ufficio amministrativo della Presidenza del Consiglio ha da tempo disposto perché dalla direzione della ragioneria venissero emessi i mandati di pagamento e per l'invio alla Corte dei conti dei mandati stessi per la liquidazione degli interessati che da troppo tempo ormai aspettano. (10917).

RISPOSTA. — Effettivamente, da parte del competente ufficio di ragioneria, sono state, nel settembre 1954 e successivamente, sollevate eccezioni in materia di liquidazione e pagamento degli assegni di licenza coloniale maturata e non fruita spettanti al personale dipendente da enti militari già in servizio nei territori di cessata sovranità italiana in Africa militarizzato al seguito delle truppe operanti, le quali implicherebbero una sostanziale modificazione del provvedimento al riguardo pacificamente seguito per tutto il tempo precedente.

Si assicura, comunque, che sono state prese opportune iniziative per sbloccare la situazione.

Il Sottosegretario di Stato: LUCIFREDI.

MEZZA MARIA VITTORIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione nuova guerra riguardante Rebucci Elvino fu Adalberto, posizione 1395185 (9141).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è in corso di istruttoria ed è trattata con sollecitudine.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

MEZZA MARIA VITTORIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione nuova guerra riguardante Ovi Donnino di Adamo, posizione n. 304256. (9157).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

MICELI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere i motivi per i quali la vedova di guerra Ducatelli Caterina fu Giuseppe da San Sostene (Catanzaro), pur avendo avanzato da oltre due anni domanda di gestione di una nuova rivendita di sale e tabacchi, in quel comune, pur avendo ampiamente documentato questo suo diritto, dopo ben tre sopralluoghi delle competenti guardie di finanza, non ha potuto ottenere la richiesta autorizzazione, né alcuna seria risposta in proposito dall'ufficio Monopoli di Stato di Cosenza. (40772).

RISPOSTA. — Presso questo Ministero non risulta pervenuta alcuna istanza per l'istituzione di una nuova rivendita di generi di monopolio in San Sostene (Catanzaro) promossa dalla vedova di guerra Caterina Ducatelli.

Si è, però, incaricato il competente ufficio compartimentale di Cosenza di riferire subito in merito e di rimettere con sollecitudine i relativi atti istruttori.

Si fa riserva di risposta definitiva non appena saranno pervenuti i necessari elementi di giudizio.

Il Ministro: TREMELLONI.

MICHELI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se — in considerazione delle urgenti necessità in cui si trovano le frazioni di Castelbuono, Limigiano e Gaglioli del comune di Bevagna (Perugia) — non ritenga di provvedere in via eccezionale all'impianto di apparecchi fonotelegrafici a totale carico dello Stato. (9259).

RISPOSTA. — Si può assicurare che per le frazioni di Castelbuono e di Gaglioli del comune di Bevagna sono state già impartite disposizioni al competente circolo delle costruzioni telefoniche e telegrafiche per la esecuzione dei lavori occorrenti alla realizzazione in dette località di impianti fonotelegrafici a totale carico dello Stato.

Per quanto concerne la frazione di Limigiano, sarà accertato se essa si trovi nelle

condizioni stabilite dalla recente legge 22 novembre 1954, n. 1123, sui collegamenti telefonici a spese dello Stato delle frazioni di comune aventi particolare importanza, e, nel caso positivo, non mancheranno di essere considerate, con ogni possibile precedenza, le esigenze della frazione medesima.

Il Ministro: CASSIANI.

MICHELI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se — in considerazione della permanente grave situazione in cui versa l'abitato e la popolazione di Montefranco (Terni) in conseguenza della pericolosità di numerose abitazioni in parte sgombrate ed in parte da sgomberare — non ritenga di concedere con i fondi dell'attuale esercizio finanziario uno stanziamento per costruire altri 20 alloggi con la legge del pronto soccorso in modo da avviare alla soluzione il grave problema già in buona parte affrontato dal Governo negli anni precedenti. (9261).

RISPOSTA. — In dipendenza di un movimento franso, sono stati costruiti nell'abitato di Montefranco, con intervento di pronto soccorso, due gruppi di ricoveri per per complessivi 32 milioni.

Date le limitate disponibilità di fondi sul bilancio corrente per interventi di pronto soccorso, non è stato possibile disporre a tale titolo la costruzione di altri alloggi come richiesto dal sindaco di quel comune.

La esigenza di ulteriori costruzioni in Montefranco sarà tenuta in particolare considerazione in sede di attuazione del programma edilizio da realizzarsi nei prossimi esercizi in applicazione della legge 9 agosto 1954, n. 640 relativa alla eliminazione delle abitazioni malsane.

Il Ministro: ROMITA.

MICHELI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se — in considerazione della notevole disoccupazione esistente nella zona — non ritenga di concedere il contributo trentacinquennale in base alla legge n. 589 al comune di Valtopina (Perugia) per la costruzione della strada Valtopina-Vallerano per un importo di 13 milioni circa. (9262).

RISPOSTA. — La domanda del comune di Valtopina per la concessione del contributo di cui alla legge 15 febbraio 1953 n. 184 per i lavori di costruzione della strada di allacciamento della frazione Vallemare con il capoluogo, è stata inclusa nella graduatoria

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1955

di urgenza di cui all'articolo 1 della predetta legge e sarà tenuta in particolare evidenza per le determinazioni che potranno essere adottate compatibilmente con le disponibilità dei fondi e con le altre numerose richieste del genere già in precedenza pervenute a questo Ministero.

Il Ministro: ROMITA.

MINASI. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Al fine di conoscere quali provvedimenti si intendano adottare, ed in via di urgenza, onde dare un tetto alle molte famiglie che in Mosorrofa, frazione alluvionata del comune di Reggio Calabria, ne rimangono prive.

Se intendono sollecitare i provvedimenti adeguati onde dare soluzione immediata al contrasto, alquanto drammatico, sorto in occasione dell'assegnazione di pochi alloggi, in quella zona costruiti per gli alluvionati, tra il gruppo di famiglie che stanno nei centri di raccolta ed il gruppo di famiglie che, per la disponibilità della zona di terreno ove sorgono i predetti alloggi, furono sfrattate dalle baracche ivi esistenti, senza che alcuno si fosse preoccupato di dare ad esse una sistemazione, pur anco provvisoria, onde gratificare di una concreta considerazione la essenziale esigenza delle une e delle altre famiglie che patiscono una situazione invero dolorosa. (10378).

RISPOSTA. — Nella frazione Mosorrofa di Reggio Calabria, su suolo già occupato da baracche, demolite nel 1950, sono stati costruiti dal Genio civile e di recente assegnati all'Istituto case popolari 52 alloggi, dei quali 40 costruiti con i fondi della legge recante provvidenze per gli alluvionati del 1951 e 12 con i fondi per l'eliminazione delle baracche del terremoto 1908.

La popolazione interessata riteneva che tutti gli alloggi dovessero essere destinati esclusivamente alle famiglie sbaraccate, e, quando si è diffusa la notizia che quaranta alloggi erano, invece, destinati alle famiglie senza-tetto per causa dell'alluvione, ha elevato forti proteste che sono culminate nella occupazione abusiva degli alloggi in parola.

Il prefetto, riusciti vani i tentativi di persuasione per uno sgombero volontario e in attesa delle decisioni della commissione competente per l'assegnazione, ha promosso la regolare procedura di sfratto.

Nel contempo, lo stesso prefetto, al fine di risolvere il più equamente possibile la questione, ha chiesto ed ottenuto dal Prov-

veditorato regionale alle opere pubbliche e dal Genio civile di far concorrere anche gli sbaraccati all'assegnazione dei quaranta alloggi mediante una graduatoria unica con diritto di precedenza per gli alluvionati senza tetto.

In base a tali criteri, ferma restando la destinazione esclusiva agli sbaraccati dei dodici alloggi costruiti con i fondi del terremoto 1908, gli altri 40 alloggi sono stati assegnati ad 11 famiglie di alluvionati ed a 29 famiglie di sbaraccati.

La soluzione adottata è stata di generale soddisfazione e gli alloggi sono stati già occupati dagli assegnatari.

Si soggiunge che è in corso l'appalto di altri otto alloggi per alluvionati, raggiungendosi così il numero totale di sessanta alloggi che si appalesa più che sufficiente per soddisfare le esigenze della frazione.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: BISORI.

MONTANARI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere in base a quali criteri, quando e a quali condizioni, l'intendenza di finanza di Mantova abbia concesso in affitto al grande proprietario terriero signor Aldo Moschini, il renaio demaniale su Po e Boccadiganda del comune di Borgoforte (Mantova).

L'interrogante chiede inoltre di conoscere quali ragioni abbiano impedito alla intendenza di finanza di Mantova di stipulare un regolare contratto con i lavoratori di Boccadiganda, i quali da oltre sei anni hanno lavorato sul renaio, vi hanno messo a dimora dalle 16 alle 18 mila piantine, hanno affrontato sacrifici economici gravissimi senza aver potuto ricavare a tutt'oggi utile alcuna, poiché solo fra due o tre anni sarà possibile raccogliere il legname maturo. (10437).

RISPOSTA. — Si presume che l'interrogazione in argomento debba riferirsi alla concessione — non ancora tradotta in atto formale — del renaio in alveo del fiume Po, in comune di Borgoforte, località Boccadiganda Curva 7, della complessiva estensione di ettari 30.47.00.

Al riguardo si comunica quanto segue.

Nell'anno 1940 le ditte frontiste Fratelli Moschini e Consolini Dario presentarono istanze intese ad ottenere la concessione, a scopo di pioppicoltura, del sopraccitato terreno, a norma dell'articolo 6 del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 402.

Su tali istanze la competente commissione per l'incremento delle coltivazioni arboree della provincia di Mantova si esprime favorevolmente; senonché, per cause merenti ai noti eventi bellici, i relativi atti di concessione non poterono mai essere stipulati.

Le ditte richiedenti, però, utilizzarono ugualmente i terreni provvedendo ad impiantare sugli stessi un pioppeto che, nell'anno 1944-45, venne tagliato ed asportato dalle truppe tedesche.

Nell'anno 1947 i terreni in argomento vennero, arbitrariamente, occupati dalla cooperativa « La Risorta » (o « La Redenta ») di Boccadiganda che provide ad un parziale piantamento di pioppi, presentando, successivamente, istanza per la concessione dei terreni stessi.

L'intendenza di finanza di Mantova ha sottoposto nuovamente la questione all'esame della citata commissione per l'incremento delle coltivazioni arboree che, effettuati gli opportuni accertamenti, ha espresso il parere di assegnare alla ditta Giovanni Antonio, avente causa dalla ditta Consolini Dario, la parte del renaio dell'estensione di ettari 2.70.00 ed ai fratelli Moschini la rimanente zona di ettari 23.77.00, in quanto proprietari frontisti e, come tali, aventi diritto di prelazione ai sensi dell'articolo 6 della ripetuta legge 14 gennaio 1937, n. 402.

La medesima commissione ha, inoltre, imposto alla precitata ditta Fratelli Moschini l'obbligo di corrispondere alla cooperativa « La Risorta » (o « La Redenta ») il rimborso delle spese eseguite per l'impianto dei pioppi.

In conformità di tale parere, la direzione generale del demanio, con nota 9 aprile 1954, n. 70936, ha autorizzato la predetta intendenza di finanza di Mantova a provvedere alla regolarizzazione dello sfruttamento dei terreni in parola mediante la stipulazione di due distinti atti di concessione, a scopo di pioppicoltura, a favore delle precitate ditte Fratelli Moschini e Giovanni Antonio, tenendo presenti tutte le norme che disciplinano le concessioni del genere.

Il Ministro TREMELLONI.

MURDACA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* Per conoscere quale provvedimento intende adottare affinché venga eliminato il grave inconveniente che si è verificato a Locri (Reggio Calabria), dove si iniziò la costruzione di un gruppo di case popolari nel 1951, e ancora, dopo oltre 3 anni, la costruzione non è stata portata a compimento.

L'interrogante ha chiesto notizie agli uffici competenti, più volte, e gli è stato risposto che la cooperativa lavoratori di Melito Portosalvo, alla quale venne appaltato il lavoro, non portò a compimento l'opera e che si sarebbe provveduto a rifare la gara di appalto, ma fino ad oggi non è stato in alcun modo provveduto. (8534).

RISPOSTA. — In seguito alla rescissione del contratto con l'impresa cooperativa lavoro consumo agricolo fra reduci, i lavori relativi alla costruzione di nove alloggi per senza tetto in Locri, dell'importo di lire 15 milioni, sono stati nuovamente appaltati ed aggiudicati all'impresa Politi Oreste alla quale è stata fatta consegna in data 25 ottobre 1954.

Tali lavori procedono attualmente con ritmo soddisfacente.

Il Ministro: ROMITA.

MUSOLINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non ritenga necessario disporre il trasferimento definitivo delle zone dell'abitato di Plati (Reggio Calabria), alluvionato due volte ed oggi sotto il pericolo di frana, riconosciuto dall'autorità tecnica.

Il comune di Plati, che è stato più volte colpito dall'alluvione del 1951 ed anche danneggiato gravemente dall'alluvione del 1953 (per tale motivo fu visitato dal compianto onorevole De Gasperi, allora Presidente del Consiglio dei ministri), non ha avuto ancora alcuna sistemazione, nonostante l'urgenza riconosciuta e proclamata in Parlamento e sulla stampa.

L'interrogante fa rilevare che gli abitanti di Plati, in specie i proprietari di case alluvionate o site in zone dichiarate non abitabili, hanno presentato al prefetto di Reggio Calabria una petizione firmata da oltre trecento capi di famiglia, nella quale indicano la contrada ritenuta fuori pericolo e stabile dal punto di vista geologico, sita sulla strada nazionale 112 e nello stesso territorio del comune, da potere utilizzare allo scopo.

Gli aspetti positivi della zona, la decorrenza dei termini per la domanda di contributo statale a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 938, entro il 29 dicembre 1954, la generale aspettativa della popolazione interessata, reclamante da anni la sua sistemazione, consigliano una sollecita definizione del problema, che può essere risolto con l'accoglimento della petizione summenzionata, diretta da tutti i partiti ed organizzazioni sindacali, nonché dal sindaco del comune medesimo. (9937).

RISPOSTA. — L'abitato di Platì, in dipendenza delle alluvioni dell'ottobre 1951, venne solo in parte interessato da alcuni movimenti franosi, per cui, su proposta del Provveditorato alle opere pubbliche di Catanzaro, l'abitato stesso è stato, con decreto interministeriale 2 aprile 1952, compreso tra quelli da spostare parzialmente a cura e carico dello Stato a termini della legge 10 gennaio 1952, n. 9.

Per lo spostamento venne prescelta la località « Lacchi » ubicata in fregio della strada statale 112, a circa 2 chilometri dall'abitato sia perché tale località è costituita da terreno pianeggiante riconosciuto idoneo per caratteristiche geofisiche ed igieniche (soleggiato e fornito di acqua potabile), e sia perché la località stessa è ben collegata con il centro di Platì e con lo scalo ferroviario di Bovalino Marina.

In tale zona sono stati costruiti in dipendenza delle alluvioni 1951 n. 36 alloggi e si è provveduto ad eseguirvi le principali opere del piano regolatore ed attualmente è in corso di costruzione l'elettrodotta per fornire di luce e forza motrice il nuovo centro.

Nonostante ciò, parte delle case costruite sono ancora vuote per la innata avversione della popolazione ad allontanarsi dal luogo di origine anche quando motivi di pericolosità lo impongono.

La zona « Cuccumo » indicata dall'onorevole interrogante, ubicata pure sulla statale 112, trovasi tra il centro di Platì e la suddetta località « Lacchi »; però, per renderla idonea all'impianto di un nuovo nucleo abitato sarebbero occorse opere di sistemazione di una certa entità che non sono state invece necessarie per la località « Lacchi » anzi cennata.

Comunque le famiglie sinistrate delle alluvioni 1951 e 1953 che, come accenna l'onorevole interrogante, intendono per motivi personali e familiari ricostruire la loro abitazione — già sita nella zona dichiarata da spostare — nella località « Cuccumo », possono chiedere l'esercizio di tale facoltà sempreché abbiano, nei termini stabiliti dalle due leggi che regolano la materia, presentato la relativa domanda di contributo. Dovrà per altro al riguardo tenersi presente che la legge del 1952, n. 9 relativa alle alluvioni dell'ottobre 1951 non prevede alcun contributo dello Stato sulla spesa per l'acquisto del suolo e che nessun intervento è possibile disporre nella suddetta località « Cuccumo » per opere pubbliche di carattere generale a servizio delle costruzioni, opere già, come si è detto, attuate nella località « Lacchi ».

Il Ministro: ROMITA.

NATOLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi che da lunghissimo tempo ostacolano la pubblicazione del regolamento della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica); per conoscere altresì, tenuto conto delle incertezze di interpretazione che derivano da questa circostanza, incertezze che producono ritardi ed insufficienze nell'applicazione della legge, se il Ministero dei lavori pubblici non ritenga opportuno e urgente provvedere alla redazione e alla pubblicazione di detto regolamento, tenendo conto delle conclusioni cui è giunta la commissione nominata dal II congresso di urbanistica per studiare la riforma della legge 17 agosto 1942, n. 1150. (8475).

RISPOSTA. — I motivi che hanno finora impedito di emanare il regolamento di attuazione della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sono da ricercare nelle più urgenti necessità cui questa amministrazione ha dovuto far fronte nel periodo di guerra, durante il quale la legge è stata emanata, ed in quello dell'immediato dopo guerra nel quale è stata, soprattutto, impegnata nel settore urbanistico dalla esigenza di fronteggiare con norme di carattere eccezionale il problema dei piani di ricostruzione.

Successivamente, le nuove esperienze maturatesi in materia urbanistica, specialmente in nazioni estere, e soprattutto i profondi mutamenti nel nostro ordinamento costituzionale, hanno fatto ritenere opportuna una rielaborazione — attraverso modifiche ed integrazioni — della legge del 1942 che in parte è stata già attuata (esempio: legge 3 novembre 1952, n. 1902, sulle misure di salvaguardia; articoli 16 e 17 della legge 9 agosto 1954, n. 640, riguardante lo snellimento della procedura di approvazione dei piani regolatori).

Questo Ministero intende porre, infatti, allo studio, nel più breve tempo, le altre modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica che si ritengono indispensabili e, fino a quando non sarà compiuta tale elaborazione, non è per ovvie ragioni, possibile redigere il regolamento di attuazione.

Per ovviare ad alcune incertezze nell'applicazione della legge urbanistica e senza invadere, beninteso, la materia riservata al regolamento, questo Ministero ha emanato in data 7 luglio 1954 la circolare a stampa numero 2495 con la quale sono state impartite istruzioni per la formazione dei piani regolatori comunali generali e particolareggiati.

Questa circolare — alla quale questo Ministero ha dato la massima diffusione, viene a

sopperire in pratica alla mancanza del regolamento per l'attuazione della legge urbanistica ed è stata molto apprezzata negli ambienti competenti.

Per quanto riguarda le incertezze denunciate dall'onorevole interrogante e che sarebbero causa di « ritardi e di insufficienze » nell'applicazione della legge urbanistica, si osserva che tale rilievo è assolutamente generico e che, comunque, non trova conferma nella realtà in quanto, specialmente nell'attuale fase di applicazione della legge urbanistica — limitata alla approvazione dei piani generali ed al controllo dell'attività costruttiva — le norme contenute in della legge si dimostrano sufficienti in attesa che l'invocato regolamento di attuazione venga emanato.

Il Ministro ROMITA.

NICOLETTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione dell'ex militare Usardi Giovanni di Guido, classe 1917, posizione 1269707. (9198).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimenti negativo e trovata alla Corte dei conti per ricorso.

Il Sottosegretario di Stato PRETI.

NICOLETTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione dell'ex militare Nessi Pierino fu Giovanni, classe 1912, posizione 1286558. (9200).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo notificato all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato PRETI.

NICOLETTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione inoltrata dall'ex militare Farina Maria fu Angelo della classe 1914, posizione 1395992. (9219).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo.

Il Sottosegretario di Stato PRETI.

NICOLETTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione inoltrata dall'ex militare Rocco Giacomo di Giovanni, della classe 1922, posizione 1278104. (9306).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimenti negativo e trovata alla Corte dei conti per ricorso.

Il Sottosegretario di Stato PRETI.

NICOLETTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione inoltrata dall'ex militare Masperi Andrea fu Luigi, della classe 1905, posizione 84568. (9594).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato PRETI.

NICOLETTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione dell'ex militare Betelli Alessandro fu Carlo, classe 1921, posizione 117814. (9602).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con la concessione di indennità *una tantum*.

Il Sottosegretario di Stato PRETI.

NICOLETTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione dell'ex militare Pedretti Giovanni di Alessandro, posizione 40043. (9604).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo.

Il Sottosegretario di Stato PRETI.

NICOLETTO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se non ritenga opportuno istituire una nuova rivendita ordinaria di generi di monopolio nel comune di Bergamo, precisamente in via Sant'Orsola, cinema Astra, secondo la domanda a suo tempo inoltrata dal grande invalido di guerra De Palma Giuseppe, rivendita la cui istituzione è molto sentita nella zona e per la quale esiste parere favorevole del comando della guardia di finanza, della giunta comunale e del sindaco di Bergamo e il consenso degli stessi tabaccaia di Bergamo. (9771).

RISPOSTA. — Con istanza in data 1° gennaio 1953, diretta all'ufficio compartimentale di Brescia, il signor De Palma Giuseppe chiese l'istituzione di una rivendita in via Sant'Orsola n. 16 di Bergamo.

Con successiva istanza del 17 marzo 1953, l'interessato, richiamandosi alla precedente

richiesta e in attesa che fosse espletata la relativa istruttoria, chiese la concessione di un patentino per effettuare nel suo esercizio sito in via Sant'Orsola n. 16, nell'atrio del cinema Astra, la vendita dei tabacchi.

Estesa l'istruttoria anche alla nuova richiesta, il patentino venne rilasciato con autorizzazione del 30 giugno 1953, essendosi riconosciuto utile al servizio trattandosi di locale di nuova costruzione, ubicato in posizione particolarmente idonea, d'intenso traffico, ben utilizzabile specialmente dai frequentatori del cinema Astra.

Nonostante i pareri favorevoli espressi dalle autorità locali, non vennero riscontrate invece le condizioni per far luogo all'impianto di una rivendita ordinaria, attesa la mancanza del requisito della distanza minima dalle più vicine rivendite in funzione; distanza che per Bergamo, cioè per un comune avente popolazione compresa tra i 30 mila e i 100 mila abitanti, deve essere di metri 250.

E poiché lo stesso richiedente ammetteva che il suo locale distava metri 213 (successivamente dichiarati in metri 245) dal più vicino esercizio, veniva a mancare il requisito, tassativamente prescritto, per far luogo alla istituzione.

Successivamente l'interessato con vari esposti ha insistito per ottenere la trasformazione del patentino in licenza di rivendita speciale, ma l'amministrazione dei monopoli non ha potuto prendere in considerazione la richiesta non ricorrendo nella fattispecie le condizioni previste dall'articolo 84 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, per le rivendite speciali (che vengono istituite nelle stazioni ferroviarie, marittime, aeree, ecc.).

In conclusione, dato che manca la distanza minima tra la località proposta e la più vicina rivendita in funzione, prevista dalle norme in vigore, e atteso che il servizio di vendita al pubblico è pienamente assicurato dall'esistenza del patentino, non ricorrono quei motivi d'interesse pubblico che giustificherebbero l'istituzione di una nuova rivendita in via Sant'Orsola, cinema Astra di Bergamo, come richiesto.

Il Ministro TREMELLONI.

NICOLETTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se — in considerazione del profondo disagio da più parti manifestato — non ritenga necessario intervenire presso la S.I.A.E. (Società italiana autori ed editori) per consigliare l'opportunità di non pretendere la riscossione dei di-

ritti di autore in occasione di manifestazioni combattentistiche nel corso delle quali vengono suonati e cantati tradizionali inni patriottici. (10595).

RISPOSTA. — In base agli elementi contenuti nella interrogazione sopra riportata, è da ritenere che le manifestazioni combattentistiche, cui si riferisce l'onorevole interrogante siano quelle che si svolgono all'aperto, con il libero accesso di qualunque cittadino e con l'intervento di corpi bandistici che eseguono inni patriottici.

In tali casi, le esecuzioni musicali di composizioni protette dal diritto d'autore, sono soggette al pagamento dei diritti musicali, i quali, per altro, sono contenuti in limiti modestissimi.

Tuttavia nulla è dovuto dalle bande locali in quanto, per i corpi bandistici fino a 35 elementi, che svolgono attività continuativa nel territorio del comune in cui hanno sede, sono previsti abbonamenti annuali, che vanno da lire 7 mila a lire 12 mila all'anno, per qualsiasi numero di esecuzioni, gratuite o a pagamento, con possibilità di riduzione del 50 per cento per le bande di nuova costituzione.

Ciò premesso, si osserva che la legge 22 aprile 1941, n. 633, comprende, all'articolo 15, nel diritto esclusivo dell'autore di tutte le pubbliche esecuzioni delle opere musicali « comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento », considerando non pubbliche soltanto le esecuzioni che si svolgono nella « cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero ».

La stessa legge, all'articolo 71, prevede l'esonero dal pagamento dei diritti d'autore per le esecuzioni di brani musicali da parte di bande o fanfare dei corpi armati dello Stato, purché le esecuzioni abbiano luogo senza scopo di lucro.

E da tener presente, poi, che la percezione dei diritti d'autore viene effettuata dalla S.I.A.E. su espresso mandato degli autori e loro aventi causa, iscritti alla società.

Pertanto, la S.I.A.E. è tenuta ad osservare le vigenti disposizioni legislative ed a rispettare il mandato affidatole dai singoli autori, e non ha quindi il potere di esentare dal pagamento dei diritti musicali una qualunque pubblica esecuzione.

Per le composizioni musicali di pubblico dominio è dovuto allo Stato un diritto demaniale quando si verificano incassi o proventi sotto qualsiasi forma, anche a mezzo di oblazioni e di raccolta di offerte; e in tale settore

manca alla S.I.A.E. qualunque possibilità di concedere esoneri ed esenzioni, dovendo essa limitarsi ad applicare le clausole contenute nella convenzione stipulata con il Ministero delle finanze per la percezione dei diritti erariali e demaniali.

Pertanto, alla stregua delle suesposte considerazioni, spiace di dover comunicare che manca la possibilità di intervenire presso la S.I.A.E. al fine di esonerare le manifestazioni di cui trattasi dal pagamento dei diritti d'autore.

Il Sottosegretario di Stato SCALFARO.

PEDINI, FERRARIO, RICCIO, BELOTTI E MONTINI. — *Al Ministro dell'interno e dello spettacolo e sport.* Per conoscere quali misure sono state prese contro i responsabili del gravissimo reato compiuto a Roma ai danni di una tredicenne, fuggita da casa per avviarsi alla carriera cinematografica, reato di cui la stampa ha dato ampia notizia, che ha gravemente turbato l'opinione pubblica e che, per le particolari circostanze in cui si è determinato, apporta ulteriore motivo di preoccupazione in tutti quei genitori che sentono insidiata l'educazione, la moralità e persino la sicurezza dei loro figli, da cinici speculatori della inesperienza giovanile. Gli interroganti chiedono, inoltre, al ministro dell'interno quali misure intenda prendere e proporre onde, di fronte alle continue sollecitazioni al vizio ed alla immoralità, talvolta persino pubbliche, la gioventù sia meglio difesa e protetta.

Constatato che, anche in questo dolorissimo episodio, parte della stampa denuncia la responsabilità di frequentatori di ambienti equivoci più che noti, nonché di persone che svolgerebbero la loro attività nell'ambiente cinematografico, gli interroganti chiedono al ministro dello spettacolo e dello sport, oltre che ancora al ministro dell'interno, di conoscere quali misure intendano prendere, sia per porre fine alle attività di ambienti che troppo spesso ricorrono nelle cronache scandalistiche, sia per impedire che elementi indegni, con tutto danno anche della serietà del mondo cinematografico, si servano della attività artistica come strumento di vile e spregevole adescamento della gioventù ad attività immorali. (10491).

RISPOSTA. — Circa il caso della minore Mauro Maria di anni 13, da Torino, cui si ritiene intendano riferirsi gli onorevoli interroganti, si rileva, preliminarmente, che i fatti relativi alla disavventura occorsa alla

predetta minore hanno avuto uno svolgimento ben diverso da quello che potrebbe lasciar supporre il testo dell'interrogazione, secondo il quale sembrerebbe che una ragazza desiderosa di avviarsi, con serietà d'intenti e secondo avvertite inclinazioni artistiche, alla carriera cinematografica, sarebbe rimasta vittima delle insidie di persone poco scrupolose dell'ambiente cinematografico, da lei avvicinato allo scopo suindicato.

La Mauro Maria, ragazza esuberante e precocemente sviluppata nel fisico, da oltre un mese non frequentava la scuola presso cui era iscritta. Nel timore che i suoi genitori venissero a conoscenza della sua prolungata assenza dalla scuola e spinta, d'altra parte, dal desiderio di crearsi una vita indipendente, la Mauro, secondo confidenze fatte ad una sua amica — da lei stessa successivamente confermate — progettò di allontanarsi dalla casa paterna per recarsi a Roma in cerca di lavoro e per tentare, possibilmente, la carriera cinematografica.

Il 17 novembre 1954 la giovane attuò il suo proposito, asportando ai suoi familiari la somma di lire 250 mila. Giunta a Roma il 19 successivo la Mauro girovagò fino al 27 dello stesso mese, giorno in cui fu rintracciata da agenti di pubblica sicurezza nello scalo ferroviario Termini. Accompagnata ed interrogata in questura, nel fare la cronistoria delle sue vicende, la Mauro dichiarò, tra l'altro, di avere soddisfatto la libidine di alcuni individui casualmente incontrati per istrada o in pubblici esercizi.

Da tali immorali approcci la Mauro, che ben presto aveva sperperato nell'acquisto di indumenti di vestiario ed oggetti vari la somma asportata ai suoi genitori, trasse lo scarso guadagno di alcune centinaia di lire e la possibilità di alloggio.

Sulla base degli elementi forniti dalla minore, la questura di Roma ha identificato e denunciato all'autorità giudiziaria dieci persone responsabili di atti di libidine in persona minore degli anni 14 ed altre tre per favoreggiamento nella corruzione di minore.

Tutte le persone denunciate sono estranee all'ambiente cinematografico: trattasi di commercianti, operai, camerieri, studenti ed affittacamere che casualmente hanno avuto occasione di avvicinare la Mauro.

La questura di Torino, dal canto suo, ha provveduto a riferire i fatti alla procura della Repubblica presso il tribunale dei minorenni per gli eventuali provvedimenti rieducativi che si riterrà di adottare nei confronti della minore.

Da quanto sopra esposto non sembra che la minore Mauro Maria abbia attuato i suoi propositi dietro immorali sollecitazioni o deleterie influenze, penalmente perseguibili o comunque prevenibili dagli organi di polizia, né d'altra parte, nel caso citato od in altri del genere, sono emerse responsabilità di ben determinati ambienti equivoci o dell'ambiente cinematografico, come affermano gli onorevoli interroganti. Si può, tuttavia, dare ampia assicurazione che gli organi di polizia svolgono una intensa attività a tutela della moralità e del buon costume, sia esercitando una assidua vigilanza in materia di stampa e di pubblici spettacoli che possono offendere la morale pubblica, sia svolgendo accurate ed approfondite indagini per individuare e stroncare loschi mercimoni specie ai danni di giovani inesperte e di minori.

Per quanto riguarda l'accenno degli onorevoli interroganti alla necessità di una più severa vigilanza morale su persone del mondo cinematografico, pur astraendo dal carattere generico dell'accenno stesso, si deve osservare che, in base alle vigenti disposizioni, la direzione generale dello spettacolo esercita, nel settore cinematografico, un particolare controllo sulla lavorazione dei films, ai fini dell'attribuzione agli stessi della qualifica di « nazionale », e svolge opera di vigilanza sul contenuto dei films nazionali ed esteri, per quanto attiene alla tutela della morale, del buon costume e dell'ordine pubblico.

Essa quindi non ha facoltà di intervenire nella vita privata dei partecipanti alla produzione cinematografica, a meno che non si tratti di fatti scandalosi avvenuti nell'ambito degli stabilimenti vigilati dalla direzione generale stessa, il che non risulta.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
BISORI.

PEDINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non ritiene applicabile ai segretari di comuni sedi di stazione di cura e soggiorno, il disposto dell'articolo 20, commi quarto, quinto e sesto, della legge 9 agosto 1954 (norme transitorie).

Tanto chiede per il fatto che, con la circolare ministeriale del 10 settembre 1954, numero 17200A1, la concessione *ex novo* della superclassazione del comune, importerebbe la estromissione del segretario attuale che ricopre tuttavia un posto in genere conquistato attraverso concorso.

L'interrogante chiede al ministro se non ritiene opportuno assicurare, nella forma che

miglior crede, e nella circostanza succitata, una maggiore corrispondenza tra lo spirito informatore della legge e gli atti che ne regolano l'applicazione. (11027).

RISPOSTA. — Ai sensi del primo comma dell'articolo 20 della legge 9 agosto 1954, n. 748, è stata di recente riveduta da questo Ministero, conformemente alla tabella A allegata alla citata legge, la classificazione dei comuni per quanto attiene al grado dei segretari, sulla base della popolazione residente risultante dall'ultimo censimento.

Come è noto, tale tabella ha fissato dei nuovi limiti di popolazione ai fini della predetta classificazione. Lo stesso articolo 20, ai commi quarto, quinto e sesto, prevede la possibilità di promuovere di un grado o di due gradi i segretari che si trovano in servizio, alla data di entrata in vigore della indicata legge n. 748, ai commi cui, in base ai nuovi limiti di popolazione fissati dalla tabella A, è risultato assegnato un segretario di grado superiore o di due gradi superiori a quello da essi ricoperto. Come può facilmente rilevarsi, tali promozioni possono essere pertanto conferite ai segretari titolari di comuni che sono stati elevati di classe in base alla popolazione, mentre la citata norma non può essere invocata dai segretari titolari dei comuni sedi di stazioni di soggiorno, cura o turismo, che nella nuova classificazione dei comuni sono stati assegnati alla classe loro spettante in relazione all'entità della popolazione, non potendo, in tale sede, avere alcun rilievo altro requisito oltre quello della popolazione stessa.

Ciò non esclude, ovviamente, che le amministrazioni dei comuni predetti possano chiedere l'attribuzione dei comuni stessi ad una classe superiore, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 748, il che comporta, però, la vacanza della sede, ed il trasferimento del segretario che vi presta servizio, non potendo questi conservarne la titolarità, in quanto non ricorre l'ipotesi prevista dal comma quarto dell'articolo 20, ed essendo stato, d'altra parte, abolito l'istituto della promozione in sede, previsto dall'articolo 192 della legge 27 giugno 1942, n. 851.

Una interpretazione diversa delle norme sancite dall'articolo 20, oltre a non trovare giustificazione nel testo della legge, comporterebbe la eventualità assolutamente inammissibile, della promozione di segretari di grado VII, in servizio in comuni sedi di sta-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1955

zioni di cura, soggiorno e turismo, al grado iniziale della III, cioè al grado IV.

Il Sottosegretario di Stato: BISORI.

PERLINGIERI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi per cui, a distanza di oltre cinque anni dalla alluvione che colpì la città di Benevento (2 ottobre 1949) non hanno avuto inizio i lavori preventivati per il consolidamento della sponda destra del fiume Calore, nell'abitato di Benevento, diretti ad evitare il ripetersi dell'evento dannoso, e per conoscere altresì se e quando potranno avere inizio tali lavori. (9982).

RISPOSTA. — In merito a quanto forma oggetto della surrisportata interrogazione, si informa che per la sistemazione del fiume Calore fu redatto, in seguito agli studi compiuti da una apposita commissione, un programma di lavori la cui spesa risultò dell'importo complessivo di lire 1.100.000.000, da finanziare con la legge 31 gennaio 1953, n. 68.

In base a tale programma l'Ufficio del genio civile di Benevento ha approntato i relativi progetti esecutivi interessanti la sistemazione del Calore sia in sponda sinistra sia in sponda destra.

Per quanto riguarda i lavori riguardanti la sponda destra è stato già redatto dal predetto Ufficio del genio civile un progetto dell'importo di lire 250 milioni per il quale è stato disposto l'appalto.

Altro progetto dell'importo di lire 200 milioni è stato appaltato ed è in corso la stipulazione del relativo contratto.

Per quanto riguarda invece i lavori in sponda sinistra del predetto corso d'acqua, sono già stati redatti i relativi progetti importanti la spesa totale di lire 650 milioni e sui quali dovrà ora pronunciarsi il Consiglio superiore dei lavori pubblici prima di poter procedere all'appalto dei lavori stessi.

Il Ministro ROMITA.

PINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza:

a) che in seguito alla interrogazione n. 8486 sullo stesso argomento ed ai conseguenti accertamenti disposti dal Ministero, il collocatore di Castoreale (Messina), signor Nunzio Buscemi, ha iniziato il ricorso ad atti di rappresaglia contro i lavoratori giungendo, proprio in questi giorni, d'accordo con l'appaltatore dei lavori in corso

sullo stradale Case Nuove-Catamilita signor Coppolito Felice, a far licenziare in tronco e senza alcun giustificato motivo il giovane Rappazzo;

b) che deliberatamente non è stato provveduto, come per legge, circa lo commissione per gli elenchi anagrafici.

A seguito dei superiori fatti, l'interrogante chiede di conoscere se il ministro ritenga di dover disporre, previ gli opportuni accertamenti:

a) la sollecita revoca del licenziamento dell'operaio Rappazzo;

b) la cessazione immediata degli atti di rappresaglia contro i lavoratori ed adeguate misure di giustizia nei riguardi del collocatore;

c) la costituzione della commissione comunale di collocamento, in base alla legge 29 aprile 1949, n. 264, dato il cattivo funzionamento dell'ufficio di collocamento di quel centro. (10637).

RISPOSTA. — In data 2 ottobre 1954, con regolare nulla osta, venne data evasione, da parte del competente ufficio di collocamento alla richiesta di assunzione al lavoro, formulata dalla ditta Coppolino Felice per n. 5 lavoratori.

Tra questi venne avviato il manovale Carmelo Rappazzo di Domenico, che — tuttavia — in data 1° dicembre 1954, la ditta Coppolino licenziò — con altri due elementi — per esuberanza di mano d'opera.

È emerso che durante il periodo lavorativo, stante la mancanza di materiali, la ditta medesima è stata costretta a sospendere gli operai dal lavoro per qualche giorno.

Dal controllo dello schedario del servizio collocamento non sono emerse irregolarità negli avviamenti, che sono stati effettuati secondo le norme e disposizioni vigenti.

Quanto alla commissione elenchi anagrafici, essa, costituita il 2 aprile 1953, ha sempre regolarmente funzionato, come è emerso dai verbali, riscontrati in regola, relativi alle riunioni in data 19 aprile 1954, 7 gennaio e 9 gennaio 1955.

Per quanto precede e poiché — anche per informazioni debitamente assunte — l'operato del collocatore di Castoreale, signor Buscemi Nunzio, risulta improntato ad obiettività, né ha determinato lagnanze di sorta, non ricorrono gli estremi per disporre la revoca dell'incarico al predetto affidato.

Circa, infine, la costituzione della commissione comunale di collocamento, sollecitata dall'onorevole interrogante, si è a cono-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1955

scenza che il comune di Castoreale rientra nel novero di quelli, per i quali la competente commissione provinciale sta esaminando la opportunità di inoltrare a questo Ministero proposta di istituzione dell'organo collegiale in parola.

Il Ministro VIGORELLI.

POLANO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non intenda disporre perché il porto di Sant'Antioco (Cagliari) venga dotato di un adeguato impianto telefonico.

Si fa presente che detto porto dista due chilometri del centro abitato; che nel porto hanno sede: gli uffici della dogana, della capitaneria di porto, del comando brigata delle guardie di finanza, della compagnia portuale, di diversi spedizionieri e di società commerciali e di navigazione, e che per tali ragioni è indispensabile che il porto sia fornito al più presto di installazione del telefono pubblico. (10648).

RISPOSTA. — Per la zona citata, dove attualmente esiste un telefono di proprietà dell'Azienda carboni, sono già in corso trattative fra la Società telefonica Tirrena (TE.TI) concessionaria per la zona, ed il comune di Sant'Antioco, per la istituzione di un posto telefonico pubblico, che verrà ubicato in località « Ponti », sita nel comprensorio del suddetto porto.

Allorquando le trattative in parola, già favorevolmente avviate, saranno state condotte a termine, si procederà nel minor tempo possibile alla esecuzione dei lavori occorrenti.

Il Ministro CASSIANI.

PRIORE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se non ravvisi la opportunità di rendersi promotore di un disegno di legge che, a modifica dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 ottobre 1919, n. 1910, e successive varianti, riconosce il diritto a pensione;

1°) alla vedova dell'impiegato civile morto dopo 20 anni di servizio utile o del pensionato, indipendentemente dall'epoca in cui il matrimonio sia stato contratto e dall'eventuale nascita di figli;

2°) agli orfani anche maggiorenni dell'impiegato civile morto dopo venti anni di servizio utile ed a quelli del pensionato, quando siano inabili a proficuo lavoro o, nel caso di figlie, quando siano ancora nubili.

È da rilevare, infatti, che le limitazioni contenute nelle disposizioni citate appaiono oggi in aperto contrasto con il progresso della

legislazione sociale e costituiscono, non di rado, una fonte di profonda amarezza che angustia, per l'incertezza dell'avvenire dei propri cari, l'animo di numerosi pensionati.

L'interrogante confida, pertanto, che l'onorevole ministro del tesoro voglia riesaminare ed aggiornare una legislazione ispirata a principi ormai superati. (7537).

RISPOSTA. — Le questioni oggetto dell'interrogazione hanno formato, in svariate occasioni, argomento di attento esame, senza che per altro sia stato possibile arrivare ad una soluzione favorevole sia per ragioni di principio che per considerazioni di ordine finanziario.

Relativamente alla prima questione occorre infatti considerare che, in base alla legislazione vigente, perché la vedova del dipendente statale possa acquistare diritto alla pensione è necessario:

1°) che sia stato celebrato valido matrimonio prima o durante il servizio dell'impiegato. Nel caso che il matrimonio sia stato contratto dall'impiegato ultracinquantenne occorre altresì che siano trascorsi dalla sua data almeno due anni al momento della cessazione dal servizio, a meno che sia nata prole, ancorché postuma, da matrimonio più recente;

2°) che non sia stata pronunciata, o non sia passata in giudicato, sentenza di separazione personale per colpa della vedova o di entrambi i coniugi.

Quando poi il matrimonio sia stato celebrato dopo la avvenuta cessazione dal servizio, e cioè nello stato di quiescenza, non può sussistere il diritto a pensione per la vedova superstite del pensionato.

Tali disposizioni limitative trovano essenzialmente la loro giustificazione, oltreché in considerazioni di ordine finanziario, soprattutto in ragioni di ordine morale essendo intese ad evitare che siano celebrati matrimoni in tarda età, sovente *in extremis*, al solo fine di far conseguire la pensione alla vedova.

Del resto il suddetto limite di cinquanta anni di età è già sufficientemente elevato e, conseguentemente, il legislatore non poteva per i motivi sopracennati, dopo trascorso tale limite, che introdurre particolari cautele e limitazioni.

Ora se tali limitazioni sussistono e si giustificano per il personale in attività di servizio, a maggior ragione esse hanno una ragione d'essere per il personale in quiescenza, per il quale, dopo la cessazione dal servizio, vene definitivamente ad interrompersi il rap-

porto d'impiego con la pubblica amministrazione.

D'altra parte i dipendenti statali dopo il loro collocamento nella quiescenza sono degli estranei alla pubblica amministrazione; conseguentemente le variazioni verificatesi nel loro stato civile e nella composizione della famiglia, per matrimoni successivamente contratti, non possono essere prese in considerazione ai fini di pensione.

Relativamente, poi, alla seconda questione è da osservare che il diritto a pensione a favore degli orfani maggiorenni a carico dell'impiegato statale, inabili e nullatenenti, venne abrogato con il regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, che si propose di contenere il progressivo incremento della spesa sostenuta dallo Stato per il debito vitalizio mediante alcune disposizioni restrittive e ciò al fine di eliminare anche irregolarità ed abusi che frequentemente si verificano nella concessione di tali pensioni.

Trattasi del resto di un beneficio che non era previsto nel testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari 21 febbraio 1895, n. 70, e che venne ammesso soltanto con il regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, per i civili, e con il regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626, per i militari, e quindi restò in vigore solo pochi anni.

Il ripristino del diritto a pensione a favore degli orfani di che trattasi darebbe inevitabilmente adito a richieste analoghe per tutte le altre concessioni soppresses col suddetto decreto n. 2480.

Ciò stante e considerato che all'assistenza dei figli e delle figlie nubili maggiorenni inabili al lavoro degli impiegati statali provvede l'Opera di previdenza (ora incorporata nell'E.N.P.A.S.) mediante concessioni di speciali assegni vitalizi, dei quali è imminente un ulteriore aumento, non può che manifestarsi parere non favorevole in ordine alla richiesta di ammettere il diritto a pensione di reversibilità a favore dei predetti orfani.

Ad ogni modo si fa presente che sulle questioni prospettate sono state presentate — come è noto — sia al Senato della Repubblica ad iniziativa della senatrice Merlin Angelina, che alla Camera dei deputati ad iniziativa dei deputati Morelli, Scalia e Berlinguer ed altri, proposte di legge, concernenti nuove norme sulla reversibilità delle pensioni ai familiari dei dipendenti civili e militari dello Stato (atto del Senato della Repubblica n. 8 ed atti della Camera dei deputati n. 519 e n. 1137).

Allo stato attuale delle cose non resta, pertanto, che attendere le deliberazioni che il Parlamento riterrà di adottare al riguardo.

Il Sottosegretario di Stato: MOTT.

RICCA E FOGLIAZZA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se intende accogliere la domanda inoltrata dal comune di Pescarolo (Cremona) il 22 luglio 1954 tendente ad ottenere l'allacciamento telefonico per la frazione di Pieve Terzani. Gli interroganti fanno presente che tale esigenza profondamente sentita dai 948 abitanti della frazione, è richiesta dal fatto che detta frazione trovasi alquanto distante dal centro del comune sede di residenza di tutti i servizi amministrativi e sociali, oltre che dal pessimo stato delle vie di comunicazione che nella stagione invernale per la loro impraticabilità isolano la frazione dal centro urbano. (10434).

RISPOSTA. — In base alle disposizioni già in vigore, di cui alla legge 11 dicembre 1952, n. 2529, la frazione di Pieve Terzani del comune di Pescarolo (Cremona), non si trovava nelle condizioni stabilite per avere titolo al collegamento telefonico a totale spesa dello Stato.

È stata però ora emanata, come è noto, la legge 28 novembre 1954, n. 1123, che ha modificato ed integrato la suddetta legge n. 2529, estendendone la portata.

Si può pertanto assicurare che in sede di applicazione di tale nuova legge, sarà accertato se la citata località si trovi ora in possesso delle condizioni necessarie e, nel caso positivo, non mancheranno di essere considerate, con ogni possibile precedenza, le esigenze della frazione medesima.

Il Ministro. CASSIANI.

ROSINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quale sia lo stato attuale della pratica di pensione di Doardo Ernesto di Vottorio, da Carrara Santo Stefano (Padova), posizione n. 1391574. (9475).

RISPOSTA. — Per la definizione della pratica di pensione si attendono disposizioni di carattere legislativo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

ROSINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Perché gli sia comunicato l'esatto e integrale contenuto, nelle premesse e nel dispositivo, del decreto del Presidente della Repubblica

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1955

18 giugno 1954, n. 699, concernente il riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, in Lentella (Chieti). (11041).

RISPOSTA. — Si acclude copia del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, n. 699, concernente il riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, in Lentella (Chieti).

Il Sottosegretario di Stato. BISORI.

RICONOSCIMENTO, AGLI EFFETTI CIVILI, DELLA EREZIONE DELLA PARROCCHIA DI SAN FRANCESCO DI PAOLA, IN VALGUARNERA (ENNA).

Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, n. 699, col quale, sulla proposta del ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di piazza Armerina in data 19 marzo 1952, integrato con postilla 4 dicembre 1953 ed altra senza data, relativo all'erezione della parrocchia di San Francesco di Paola, in Valguarnera (Enna) e inoltre viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa omonima, sede della parrocchia anzidetta.

RUBINO. — *Ai Ministri del tesoro e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non credano di sollecitare la concessione del mutuo di sedici milioni di lire richieste dal comune di Pagani (Salerno) per fornire quel centro di energia elettrica ai fini della pubblica illuminazione.

Il progetto relativo, già approvato dal Genio civile di Salerno e dal Provveditorato alle opere pubbliche della Campania, trovandosi attualmente presso la direzione generale delle acque e degli impianti elettrici del Ministero dei lavori pubblici, il quale, con dispaccio 9 febbraio 1954, comunicava l'ammissione del comune di Pagani ai benefici di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589. (9562).

RISPOSTA. — Per l'installazione dell'impianto di energia elettrica nel territorio del comune di Pagani questo Ministero ha già assegnato a quel comune il contributo dello Stato nella spesa di lire 16 milioni ai sensi dell'articolo 10 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Non appena il comune di Pagani avrà provveduto a restituire gli atti tecnico-amministrativi opportunamente modificati, non si mancherà di emettere il decreto ministeriale

di approvazione del progetto e di concessione del contributo promesso.

Da parte sua il Ministero del tesoro, per conto del quale anche si risponde, fa presente che la Cassa depositi e prestiti ha già aderito fin dal 7 luglio 1954 alla richiesta di mutuo di lire 16 milioni ed è in attesa degli atti richiesti al comune ai fini del perfezionamento dell'operazione.

Il Ministro dei lavori pubblici: ROMITA.

SALA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.*

— Per sapere quali provvedimenti intendono prendere con urgenza affinché i 1.000 sinistrati circa, della alluvione di due settimane fa in Palermo, possano trovare alloggio nei 1.000 e più appartamenti pronti finanziati dallo Stato (I.N.A.-Casa, E.S.C.A.L.) che sorgono nei pressi di Palermo, dove possono trovare alloggio più di 6 mila persone e così dare casa non solo ai sinistrati dell'ultima alluvione, ma anche a tutti quelli che abitano in caverne e in luoghi orribilmente insalubri. (8760).

RISPOSTA. — S'informa che l'argomento oggetto dell'interrogazione esula dalla competenza di questo Ministero in quanto trattasi di alloggi costruiti dalla gestione I.N.A.-Casa e dall'E.S.C.A.L. alla cui assegnazione provvedono i singoli enti in base a precise disposizioni di legge.

Comunque rispondendo per conto del Ministero dell'interno e del lavoro e previdenza sociale, questo Ministero fra presente quanto segue.

L'onorevole interrogante ha chiesto di conoscere quali provvedimenti si intendono adottare affinché i 1.000 sinistrati della recente alluvione di Palermo possano trovare alloggio negli appartamenti pronti, finanziati dallo Stato (I.N.A.-Casa, E.S.C.A.L.), che sorgono nei pressi di detta città.

Al riguardo, pur immedesimandosi della preoccupazione dell'onorevole interrogante per la sorte dei sinistrati, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale fa presente, per quanto di competenza della gestione I.N.A.-Casa, che l'assegnazione degli alloggi costruiti nel « Piano incremento occupazione operaia » è regolata dalle tassative disposizioni della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e relative norme integrative e regolamentari, alle quali, come è ovvio, non è possibile derogare senza una modificazione formale in sede legislativa.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1955

Come è ben noto, gli alloggi in questione sono costruiti con i proventi di contributi versati soprattutto dai datori di lavoro e dai lavoratori, ai quali ultimi è attribuito dalla legge il diritto esclusivo a concorrere all'assegnazione.

Nella specie, per gli alloggi I.N.A.-Casa di Palermo, sono già stati pubblicati i bandi di concorso e la competente commissione provinciale, presso l'ufficio del lavoro, sta formando le relative graduatorie di assegnazione in base alle domande dei concorrenti.

È, in ogni caso, da considerare che, in linea di fatto, nei grandi centri come Palermo, in dipendenza della grande penuria di alloggi, i concorrenti, che risulteranno assegnatari, saranno soltanto quelli rientranti nelle prime classi e cioè coloro i quali si trovano già totalmente privi di alloggio o in situazione di tale disagio da essere considerati alla stregua di quelli privi di alloggio. Quindi la loro situazione non è molto diversa da quella dei sinistrati, se in qualche caso non risulti anche peggiore.

Si soggiunge che la gestione I.N.A.-Casa ha sollecitato la Commissione assegnazione alloggi affinché siano al più presto completate le operazioni necessarie per la formulazione delle graduatorie di assegnazione, anche per l'eventualità che la sistemazione dei nuovi assegnatari rechi, sia pure indirettamente, un sollievo al disagio dei sinistrati, con la liberazione di locali sinora occupati.

Nel contempo, informa il Ministero dell'interno, per le famiglie sinistrate che non sono in condizione di aspirare all'assegnazione degli alloggi costruiti a cura della gestione I.N.A.-Casa (legalmente riservati ai lavoratori che versano la quota mensile di contributo all'atto della domanda di prenotazione) e che vengono a costituire la massa preponderante dei senza tetto, il prefetto di Palermo ha interposto il suo personale intervento, perché siano tenute in particolare considerazione, in sede di assegnazione degli alloggi popolari, costruiti a cura della regione siciliana, con i fondi di cui alle leggi regionali 12 aprile 1952, n. 12, e 21 aprile 1953, n. 30, le inderogabili esigenze di tali famiglie, maggiormente diseredate e non abbienti.

A tale riguardo sono state date lassative disposizioni ai competenti organi, perché siano accelerate e portate a termine, con ogni scrupolosa immediatezza, le relative operazioni di assegnazione degli alloggi popolari in argomento.

Il Ministro dei lavori pubblici. ROMA.

SALA. — Ai Ministri dei lavori pubblici, e del lavoro e previdenza sociale. — Per sapere se sono a conoscenza e quali urgenti provvedimenti intendono prendere affinché venga completato il nuovo stradale Piana degli Albanesi-Diga-Scalilli-Corleone (Palermo) che da 4 anni è in costruzione senza che i lavori abbiano un ritmo regolare, provocando enorme danno alla grande massa dei contadini che dovendo andare nelle campagne nei dintorni di Scalilli-Diga debbono percorrere in più da 10 a 40 chilometri. (8922)

RISPOSTA. — I lavori relativi alla strada Piana degli Albanesi-Diga-Scalilli-Corleone sono stati eseguiti sotto la direzione dell'ufficio tecnico dell'amministrazione provinciale di Palermo. Trattasi di tre lotti di lavori del rispettivo importo di lire 38.350.000, lire 36 milioni e lire 25 milioni. I lavori di quest'ultimo lotto sono in corso di esecuzione. L'opera sarà completata con l'esecuzione di altri due progetti già trasmessi dall'amministrazione provinciale all'Ufficio del genio civile di Palermo dell'importo rispettivo di lire 94 milioni e lire 470 milioni.

Al finanziamento di tali progetti si cercherà di provvedere con i fondi che verranno assegnati nei prossimi esercizi finanziari per l'esecuzione di opere di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589.

Il Ministro dei lavori pubblici. ROMA.

SALA. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere quando terminerà lo sconcerto che si verifica nello stradale provinciale Piana degli Albanesi-Santa Cristina Gela-Belmonte Mezzagno (Palermo) il quale da anni è impraticabile. (9431).

RISPOSTA. La strada Piana degli Albanesi-Belmonte Mezzagno è da tempo provinciale da Piana a Santa Cristina Gela (chilometri 4 circa) e da tale comune a Belmonte (chilometri 16).

Detta strada, costruita in diversi lotti dall'Ufficio del genio civile di Palermo, è stata consegnata da circa due anni alla amministrazione provinciale per il prescritto periodo di manutenzione. L'intera strada quindi, è tenuta in manutenzione da detta amministrazione a mezzo del proprio ufficio tecnico, secondo le disponibilità del proprio bilancio e del contributo annuale che può essere concesso dallo Stato per il tronco Santa Cristina-Belmonte.

Nessun diretto intervento può, pertanto, essere a tal fine disposto da questo Ministero

essendo la manutenzione della strada di esclusiva competenza dell'amministrazione provinciale.

Il Ministro ROMITA.

SALA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quando sarà finita la strada provinciale Piana degli Albanesi-San Giuseppe Jato (Palermo) ivi inclusa la strada interna di Piana che conduce a quella di San Giuseppe Jato già da due anni passata alla provincia. Si fa noto che vi è pericolo non solo per il transito ma anche per gli abitanti.

Si chiede di sapere quali urgenti provvedimenti saranno presi. (9432).

RISPOSTA. — La strada provinciale Piana degli Albanesi-San Giuseppe Jato, lunga chilometri 8+0,70, è pavimentata in macadam ordinario e la relativa manutenzione viene curata dalla amministrazione provinciale a mezzo del proprio ufficio tecnico e secondo la disponibilità del proprio bilancio.

Da notizie avute da detto ufficio lo stato di transitabilità della strada di che trattasi, in relazione al suo tipo di pavimentazione ed alla manutenzione che sinora è stato possibile curare a mezzo di saltuari ricarichi di pietrisco, può considerarsi normale.

La manutenzione della traversa interna di Piana degli Albanesi è di competenza del comune interessato il quale ha provveduto ad eseguire saltuari lavori di ripresa del piano viabile per rendervi il transito quanto più possibile agevole.

Il Ministro ROMITA.

SAMPIETRO GIOVANNI, ORTONA E BALTARO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali siano stati i criteri, di legge o regolamentari, in base ai quali il prefetto della provincia di Vercelli ebbe a stabilire che la designazione dei rappresentanti sindacali — idonei a comporre le commissioni giudicatrici dei concorsi indetti dall'amministrazione provinciale di Vercelli — sia di competenza del sindacato provinciale dei dipendenti degli enti locali, aderente alla Confederazione italiana dei sindacati liberi, escludendo, per tale competenza, il corrispondente sindacato, aderente alla Confederazione italiana generale del lavoro, che a Vercelli ha organizzato nei propri ranghi i tre quarti dei suddetti dipendenti.

Chiedono inoltre di conoscere se non sia il caso che il Ministero intervenga perché la massima autorità nella provincia rispetti il buon costume di rispondere alle legittime ri-

chieste esplicative avanzate dalla C.G.I.L., organo di tale diritto sociale che un prefetto, sollecito di equo Governo e non di tutele politiche, non può ignorare. (10669).

RISPOSTA. — A quanto consta, l'amministrazione provinciale di Vercelli, ha, di recente, provveduto alla nomina delle commissioni giudicatrici di quattro concorsi (per applicati, cantonieri ed infermiere). La giunta provinciale amministrativa, come in passato, si è attenuta alle norme contenute nel regolamento di approvazione della legge comunale e provinciale (approvata con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297), osservando la prassi ormai costante da oltre un decennio, secondo la quale vengono chiamati a formare le commissioni giudicatrici:

il presidente della giunta provinciale o un suo delegato;

il rappresentante del prefetto;

un rappresentante sindacale;

il segretario generale della provincia;

un docente universitario, oppure un membro della giunta provinciale, oppure un funzionario di grado elevato dell'amministrazione provinciale, scelto con particolare riguardo al posto messo a concorso.

Risulta che, per procedere alla nomina dei rappresentanti sindacali in seno alle summenzionate commissioni, il prefetto, dietro richiesta del presidente della giunta provinciale, ha interpellato, per le debite designazioni, l'organizzazione sindacale che, tra quelle costituite per la categoria interessata di dipendenti degli enti locali, egli ha individuato — seguendo criteri di valutazione fondati sulla base della consistenza organizzativa — come la più rappresentativa per il settore di cui trattasi.

Per quanto riguarda la seconda parte della interrogazione è stato assicurato dal prefetto che la questione delle designazioni venne ripetutamente portata a conoscenza dei rappresentanti della locale camera del lavoro mediante comunicazioni verbali, anche in udienze particolari, appositamente richieste dai sindacalisti della suddetta camera del lavoro.

Il Ministro VIGORELLI.

SCALIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se sia a sua conoscenza che la prima giunta dell'U.N.R.R.A.-Casas sta mettendo in atto il programma di licenziamenti del personale tecnico, al quale dovrebbe essere devoluta l'attuazione dei provvedimenti previsti dalle leggi del 9 ago-

sto 1954, n. 640, per la eliminazione delle abitazioni malsane e del 31 luglio 1954, n. 26, per l'attuazione di iniziative intese ad incrementare la produttività e, in tale caso, quali misure intende adottare, allo scopo di evitare il verificarsi di tali provvedimenti, che hanno provocato il più logico e giustificato malcontento tra il benemerito personale tecnico dell'U.N.R.R.A.-Casas. (9779)

RISPOSTA. — Si risponde per delega dell'onorevole Presidente del Consiglio dei ministri.

La prima giunta dell'U.N.R.R.A.-Casas ha alle proprie dipendenze personale non di ruolo, con regolare rapporto di impiego, assunto in base alla legge del 4 febbraio 1937, n. 100, ed al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 4 aprile 1947, n. 207, e personale incaricato ai sensi delle leggi del 3 novembre 1952, n. 1788 e del 9 aprile 1953, n. 296, la cui prestazione non costituisce rapporto di impiego.

Nessun programma di licenziamento è in vista per il personale tecnico non di ruolo il quale, per altro, in caso di esuberanza, deve essere segnalato alla commissione centrale per l'avventiziato, per la utilizzazione presso altra amministrazione.

Il personale tecnico, temporaneamente incaricato di svolgere le mansioni di assistente ai lavori per un determinato cantiere, e il cui incarico, come è già stato precisato, non costituisce rapporto di impiego, qualora non possa essere immediatamente utilizzato per altro cantiere, viene posto in libertà, salvo ad essere nuovamente incaricato per successivi lavori, sempre che sia ritenuto meritevole.

Il Ministro dei lavori pubblici. ROMITA.

SCALIA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non ritenga opportuno impartire disposizioni al centro automezzi regionale di Palermo, affinché provveda a corrispondere agli autisti dipendenti dal sottocentro di Messina.

1°) le somme a conguaglio spettanti per l'attuazione della legge Cappugi n. 212,

2°) il rimborso delle somme trattenute a suo tempo, per ricchezza mobile;

3°) il compenso dei mesi di giugno, luglio ed agosto 1954, unitamente alle indennità di missione arretrate.

L'interrogante chiede, in particolare, al ministro se non ritenga giusto, ai fini del de-

centramento e dello snellimento del servizio, disporre:

a) che la paga agli autisti in parola venga con regolarità da parte del centro automezzi di Palermo, evitando che, come per il passato, ciò si effettui con notevole ritardo;

b) che sia esaminata la possibilità che le note relative alla paga degli autisti in parola vengano compilate, per ovvie ragioni, dal sottocentro di Messina, il quale, a tal uopo, anziché dal suinmenzionato centro automezzi, potrebbe amministrativamente dipendere dal circolo di Messina, cui potrebbe anche essere aggregato il sottocentro di Catania, che trovasi nella giurisdizione del medesimo;

c) che sia, inoltre, esaminata la possibilità di rendere funzionante il sottocentro di Messina, assegnando al medesimo delle unità impiegate, in maniera da alleggerire la burocrazia del centro di Palermo, cui potrebbero essere opportunamente sottratte dall'attuale assegno delle unità da trasferire al sottocentro più sopra menzionato per l'espletamento del servizio in questione. (10794).

RISPOSTA. — Per quanto concerne i punti 1°), 2°) e 3°) della interrogazione, si può assicurare, che i dipendenti del sottocentro automezzi delle poste e telegrafi di Messina sono stati soddisfatti fin dal mese di novembre scorso sia delle somme spettanti a conguaglio dell'assegno perequativo, sia delle somme trattenute a suo tempo per ricchezza mobile, sia infine del compenso dei mesi di giugno, luglio e agosto 1954 e delle indennità di missione arretrate.

In relazione poi alla seconda parte della interrogazione, e particolarmente alla lettera a), si comunica che, dagli accertamenti compiuti, risulta che il pagamento delle quindicine di retribuzione al personale di cui trattasi viene regolarmente eseguito nei giorni stabiliti: il giorno 25 del mese per la prima quindicina e il giorno 10 del mese successivo per la seconda quindicina.

Riguardo invece alle proposte formulate nei punti b) e c), di far cioè compilare le note di pagamento direttamente dal sottocentro automezzi di Messina e di porre il personale di questo alla diretta dipendenza amministrativa del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di Messina, si deve far presente che una modifica dell'attuale organizzazione non è per ora realizzabile, oltre che per esigenze contabili, anche perché difficoltà non lievi ostacolerebbero, specie per la nota grave carenza di alloggi, il trasferi-

mento da Palermo degli impiegati che occorrerebbe di conseguenza assegnare al sottocentro di Messina.

Si può però aggiungere che il mio Ministero ha già allo studio, nel quadro della riforma strutturale dell'amministrazione, tutti i problemi concernenti il servizio degli automezzi, per addivenire ad una loro soddisfacente ed integrale soluzione in sede di riordinamento dei relativi centri e sottocentri.

Il Ministro: CASSIANI.

SCALIA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non ritenga opportuno, in relazione alle esigenze della vita attuale ed a quanto già praticato in altri paesi, esaminare la possibilità che i giornali quotidiani, spediti in abbonamento, vengano recapitati entro le prime ore del mattino dei giorni feriali e festivi.

L'interrogante chiede, in particolare, se il ministro, fermo restando il diritto del personale al riposo festivo, che, in campo sindacale, deve considerarsi una conquista delle categorie lavoratrici, non ritenga di studiare:

a) l'opportunità di affidare il servizio di recapito dei quotidiani in parola ai fattorini telegrafici, i quali, mediante apposita « uscita » nelle prime ore del mattino, potrebbero consegnarli a domicilio in considerazione del fatto che i fattorini telegrafici, dotati di mezzi motorizzati, potrebbero agevolmente espletare il servizio che forma oggetto della presente interrogazione;

b) la possibilità di corrispondere ai fattorini telegrafici addetti all'espletamento del servizio in questione un adeguato compenso in denaro, sia per i giorni feriali, quanto per i festivi. (10795).

RISPOSTA. — Si deve anzitutto precisare che il servizio di recapito dei quotidiani non viene esercitato da questo Ministero in regime di esclusività e, pertanto, le amministrazioni dei giornali possono, ove lo ritengono più conveniente e rispondente alle proprie esigenze, organizzare un proprio servizio di recapito od avvalersi, per ottenerlo, di altre aziende.

Comunque, la questione prospettata ha richiamato da vario tempo l'attenzione del Ministero che non ha mancato di esaminare se vi sia possibilità di conciliare le richieste dei giornali con le esigenze dell'amministrazione (che, come è noto, si identifica in una azienda autonoma con gestione a carattere

economico-industriale ed ha pertanto la necessità di mantenere in pareggio il proprio bilancio); e ciò pur conservando la concessione del riposo festivo fatta ai portalettere fin dal 1946.

Per quanto concerne il servizio di recapito dei giornali nei giorni festivi, è già stata studiata la eventualità cui accenna l'onorevole interrogante, fermo restando il riposo festivo al rimanente personale, di affidare tale recapito ai fattorini telegrafici che in detti giorni già effettuano il recapito dei telegrammi e degli espressi.

Si è per altro rilevato che il sistema in parola comporterebbe un notevole onere in considerazione della circostanza che i fattorini telegrafici sono retribuiti in misura di lire 5,40 per ogni oggetto giornalmente recapitato, oltre i primi 30 oggetti retribuiti in misura notevolmente superiore. Tale onere, dovrebbe necessariamente far carico alle amministrazioni dei giornali che dovrebbero quindi corrispondere, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute, un minimo di lire 5,40 per ogni copia.

Né apparirebbe possibile applicare una tariffa minore, in quanto già per il recapito ordinario nei giorni feriali le amministrazioni dei giornali corrispondono una tariffa veramente irrisoria (lire 0,15 a copia), che non rimborsa nemmeno lontanamente il costo del servizio; per cui qualsiasi ulteriore facilitazione dovrebbe ingiustificatamente pesare sulla generalità degli utenti del servizio postale e telegrafico o sui contribuenti.

Le accennate gravi difficoltà, ed il fatto che le amministrazioni dei giornali, con cui furono presi contatti, non hanno mostrato di essere eventualmente disposte ad accettare l'onere di cui sopra, si sono finora opposte ad una soluzione del problema nel senso prospettato.

Ad ogni modo, esso continuerà ad essere tenuto in evidenza per ogni conveniente definizione.

Intanto, si può assicurare che, per ciò che concerne il recapito nei giorni feriali, si sta esaminando la possibilità di anticipare l'ora di inizio della prima distribuzione e di provvedere, dove ciò sia attuabile, alla motorizzazione dei portalettere, per ottenere un servizio più spedito.

Il Ministro: CASSIANI.

SCALIA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se, in vista della approvazione della legge-delega ed in relazione al provvedimento di cui all'arti-

colo 9 della stessa, che prevede il riordinamento delle carriere del personale dell'amministrazione poste e telegrafi, non ritenga opportuno sospendere la emanazione del bando di concorso relativo a posti di grado VIII-A, che risulta essere di imminente pubblicazione.

Quanto sopra anche in relazione al fatto che il Governo (vedi sub 15 dell'articolo 2 della legge delega) intende emanare opportune norme transitorie tendenti ad attuare il graduale passaggio, ai fini dell'inquadramento, garantendo, così, agli impiegati la piena valutazione del servizio prestato. (10880).

RISPOSTA. — Il bando di concorso è già stato pubblicato il 21 dicembre scorso nel supplemento al *Bollettino Ufficiale* di questo Ministero n. 36. Per altro, poiché a tale concorso potranno partecipare soltanto 80-90 candidati, l'espletamento di esso comporterà un breve periodo di tempo, comunque inferiore a quello che invece sarà necessario per lo studio del riordinamento delle carriere del personale dell'amministrazione delle poste e telegrafi previsto dall'articolo 9 della legge delega.

A ciò si deve aggiungere che il concorso medesimo, sollecitato del resto anche da molti funzionari aventi titolo a parteciparvi in quanto darà loro la possibilità di raggiungere il grado superiore prima del citato riordinamento delle carriere, presenta particolare interesse per l'amministrazione perché offrirà il modo di vagliare i funzionari più qualificati ed idonei ai quali affidare compiti direttivi ed ispettivi di maggiore responsabilità.

Si soggiunge infine che il concorso in questione non lede i legittimi interessi né dei funzionari dei gradi IX, X e XI che, pur avendo raggiunto l'anzianità per l'ammissione agli esami, non intendano sostenere gli esami stessi, né degli altri che tale anzianità debbano ancora raggiungere, mentre, come si è detto, corrisponde alla giusta aspirazione dei funzionari che desiderano cimentarsi agli esami.

Il Ministro CASSIANI.

SCHIRÒ. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere il vero motivo che ha determinato la sospensione dei lavori di costruzione dell'ultimo tratto dello stradale Mistretta-Casteldilucio (Messina), facendo presente che tale sospensione è di gravissimo danno per la popolazione di Casteldilucio, la

quale è costretta a rimanere ancora completamente isolata da tutti i centri abitati limitrofi.

Tra la popolazione del luogo corre voce che la suddetta sospensione sia dovuta ad interferenze dell'attuale sindaco di Casteldilucio, il quale intenderebbe far modificare il tracciato dello stradale allo scopo di risparmiare dalla espropriazione un terreno di sua proprietà.

Per sapere infine quali provvedimenti intenda adottare per una sollecita ripresa dei lavori, ansiosamente attesa dai lavoratori rimasti disoccupati. (8511).

RISPOSTA. — La strada di allacciamento Mistretta-Casteldilucio ha un tracciato complessivo di chilometri 22 e la sua costruzione fu eseguita nel 1946.

Con lotti successivi è stato costruito, con inizio da Mistretta, un tratto di chilometri 3,300, mentre in atto sono in corso i seguenti tre lotti di lavori:

primo lotto: tratto tra la fine del precedente (progressiva chilometri 3,300) e la contrada Francavilla, della lunghezza di chilometri 5,400 e dell'importo di lire 129.810.000.

I lavori sono sostanzialmente ultimati ed il tratto è completo di opere d'arte, cilindratura e bitumatura;

secondo lotto: tratto tra la fine del lotto precedente e la contrada Borgisato, della lunghezza di chilometri 8 e dell'importo di lire 146.965.000.

Sono costruiti tutti i ponti importanti e le opere di presidio per circa 4 chilometri ed è in corso la sistemazione del piano viabile e attualmente si lavora negli altri 4 chilometri;

terzo lotto: tratto della lunghezza di chilometri 2,500 dalla contrada Borgisato verso Casteldilucio dell'importo di lire 98.537.000.

Sono stati costruiti il ponte di luce metri 12 sul torrente Borgisato e le principali opere di presidio. Attualmente si lavora alle opere di completamento ed alla sistemazione del fondo stradale.

Per ultimare tutta la strada fino all'abitato di Casteldilucio occorre finanziare la costruzione dell'ultimo tratto di circa chilometri 2,800 per il quale, comprendendovi le opere murarie, si prevede una spesa di lire 130 milioni.

Attualmente è in corso di redazione una perizia dell'importo di lire 21.700.000 per un quarto lotto.

All'ultimazione della strada si cercherà di provvedere nel prossimo esercizio.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1955

Nessuna sospensione vi è stata nell'esecuzione dei lavori, né si prevedono modifiche all'attuale tracciato. *Il Ministro: ROMITA.*

SCHIRÒ. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quali motivi impediscano, dopo oltre dieci anni, la riparazione dei danni causati dagli eventi bellici all'isolato n. 17 del piano regolatore del comune di Messina.

Per sapere inoltre quali provvedimenti urgenti intenda adottare onde eliminare l'inconveniente lamentato, che provoca una situazione di estremo disagio fra le 80 famiglie che abitano l'isolato stesso, esposte ogni anno alle intemperie dell'inverno ed alle contravvenzioni dell'assessore alla polizia urbana del comune di Messina. (9794).

RISPOSTA. — Per la riparazione dei danni bellici verificatisi nell'isolato 17 del piano regolatore della città di Messina, questa amministrazione è varie volte intervenuta provvedendo al ripristino interno della maggior parte degli alloggi, dei tetti, delle scale e del cortile interno.

Al ripristino del prospetto e dei piccoli alloggi ancora danneggiati, questa amministrazione cercherà di provvedere in relazione alle disponibilità dei fondi per l'esecuzione di lavori per la riparazione di danni bellici.

Il Ministro: ROMITA.

SEMERARO SANTO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro.* — Per sapere se, in ottemperanza ai precisi impegni assunti in Parlamento siano state disposte le necessarie misure legislative onde assicurare gli ulteriori finanziamenti per il completamento delle opere già iniziate per la sistemazione del « punto franco » nel porto di Brindisi. (8157).

RISPOSTA. — A seguito della istituzione, disposta con la legge 4 novembre 1951, n. 1295, del « punto franco » del porto di Brindisi — questo Ministero, sta provvedendo a propria cura e spesa per un importo di lire 390 milioni, alla costruzione delle banchine in corrispondenza della zona destinata al punto franco.

Con successiva legge 10 dicembre 1953, n. 951, venne concesso al consorzio del porto di Brindisi un contributo di lire 250 milioni nella spesa di lire 410 milioni ritenuta necessaria per la esecuzione delle opere di prima sistemazione dei servizi generali ivi compresa la somma per le espropriazioni.

Gli interventi finora attuati sono stati giustificati dalla necessità di dar modo al consorzio di provvedere alle opere più urgenti relative al funzionamento del punto franco, mentre, una volta avviata l'iniziativa, il consorzio, come d'altra parte aveva assicurato, avrebbe dovuto provvedere alle rimanenti opere con i proventi della gestione della istituenda zona franca.

A tale proposito può, ad esempio, considerarsi che, come ha comunicato lo stesso consorzio, parte delle aree espropriate con il finanziamento dianzi cennato sono state prenotate da numerose ditte per la costruzione di stabilimenti industriali: le relative concessioni daranno modo di finanziare altre opere di completamento.

Si fa rilevare, altresì, che l'attuazione del piano generale a suo tempo approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici comprende anche la costruzione di capannoni per magazzini generali per lire 200 milioni, costruzioni alle quali il consorzio potrà provvedere direttamente con i redditi che deriveranno dalla utilizzazione di detti magazzini generali.

Ciò stante, si ritiene che non siano da adottare le misure proposte.

Il Ministro dei lavori pubblici: ROMITA.

SEMERARO SANTO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere quali motivi ostano affinché la rete telefonica urbana di Brindisi — capoluogo di provincia — non sia stata ancora estesa al popoloso rione Casale i di cui abitanti da molto tempo ne reclamano l'impianto.

È bene tener presente che il rione Casale è separato dal centro abitato da un braccio di mare e nella zona non esiste nessun telefono pubblico. (10622).

RISPOSTA. — Si può assicurare che la Società esercizi telefonici (S.E.T.), concessionaria per la zona, ha già previsto l'esecuzione dei lavori necessari per realizzare l'auspicata estensione della rete telefonica urbana di Brindisi al rione Casale, e che tali lavori potranno essere condotti a termine entro i primi mesi del 1956.

Nel frattempo la stessa società, presi accordi con la locale prefettura, ha già disposto la istituzione, nel suddetto rione, di un posto telefonico pubblico abilitato al servizio urbano ed interurbano.

Il Ministro: CASSIANI.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1955

SENSI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non creda intervenire perché l'Abbazia Florense di San Giovanni in Fiore (Cosenza) — monumento nazionale — gravemente danneggiata dalle alluvioni dell'autunno scorso, sia prontamente ripristinata ad evitare che rimanga completamente distrutta, come sta accadendo per l'abbandono in cui è stata lasciata. (8098).

RISPOSTA. — Il complesso monastico « Archicenobio Florense » di San Giovanni in Fiore è una costruzione che risale alla fine del XII secolo ed è classificato fra gli edifici monumentali.

L'intero complesso fu ceduto al comune nel 1868 mediante corrispettivo di un canone annuo.

Detto complesso comprende attualmente la chiesa, non parrocchiale, il municipio e l'ospizio di mendicizia, questi ultimi posti nei locali dell'ex monastero.

Le alluvioni dell'ottobre 1953 determinano un totale dissesto del tetto dell'intero edificio con minori danni, per infiltrazioni d'acqua, alle murature della cripta per il cui ripristino si rende necessaria una spesa valutabile in cifra tonda in lire 14 milioni, che in via del tutto approssimativa si può così ripartire:

a) chiesa, lire 7 milioni,
b) parte adibita a municipio, lire 4 milioni;

c) parte adibita ad ospizio, lire 3 milioni.

Questo Ministero esaminerà la possibilità di far fronte alla spesa occorrente per la riparazione dei danni alluvionali al tetto del municipio e dell'ospizio con le economie che si realizzeranno nell'appalto dei lavori già programmati e finanziati a termini della legge 27 dicembre 1953, n. 938.

Per la riparazione dei danni alluvionali alla chiesa, non essendo questa come sopra detto parrocchiale, l'ente interessato può avvalersi del contributo del 50 per cento ai sensi dell'articolo 1, lettera g), della citata legge presentando però, entro i termini di legge, la relativa domanda.

A quest'ultimo riguardo essendosi avuta notizia che la soprintendenza ai monumenti ha impostato nel proprio programma la spesa di lire 3.500.000 per ripristino del tetto della chiesa, monumento veramente pregevole, com'era anticamente e cioè con le incavallature ed il tavolato in vista — è stato interessato il competente Ufficio del genio civile affinché solleciti l'ente a presentare, nei termini, la domanda di contributo ed a concer-

tare il ripristino del manufatto con la suddetta soprintendenza in modo che la spesa totale di lire 7 milioni possa essere sostenuta per metà da questa amministrazione con i fondi di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 938, e per metà con la somma programmata dalla soprintendenza medesima (lire 3 milioni 500.000).

Il Ministro: ROMITA.

SENSI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non creda opportuno intervenire perché la pratica per l'edificio scolastico di Normanno (Cosenza) sia rapidamente conclusa, atteso l'urgente bisogno di quella popolazione di un idoneo edificio scolastico. (9288).

RISPOSTA. — Le limitate disponibilità di fondi a disposizione di questa Amministrazione per la concessione dei benefici previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, non hanno finora consentito di accogliere la domanda del comune di Normanno (Cosenza), intesa ad ottenere il contributo dello Stato per la costruzione dell'edificio scolastico.

Poiché il comune suddetto ha recentemente riprodotto la domanda per la concessione del contributo nella spesa di lire 80 milioni ritenuta necessaria per la esecuzione dell'opera, si assicura che tale domanda sarà esaminata con particolare attenzione in relazione alle esigenze degli altri comuni della provincia e alle disponibilità dei fondi in sede di formulazione del programma delle opere di edilizia scolastica, che verrà predisposto dal Ministero della pubblica istruzione d'intesa con questa amministrazione per l'esercizio in corso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 agosto 1954, n. 645.

Il Ministro: ROMITA.

SILVESTRI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione della rete delle fognature, danneggiate o distrutte dagli eventi bellici, nel comune di Patrica (Frosinone). (8595).

RISPOSTA. — Per i lavori di costruzione della rete di fognature nel comune di Patrica, l'Ufficio del genio civile di Frosinone ha in corso di redazione una apposita perizia la cui spesa di lire 2 milioni è stata prevista nel programma delle opere da eseguire nel corrente esercizio finanziario.

Non appena tale elaborato sarà stato redatto non si mancherà di dare inizio ai relativi lavori.

Il Ministro: ROMITA.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1955

SILVESTRI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non intenda favorire l'applicazione delle provvidenze straordinarie a favore dell'edilizia scolastica nel comune di Pontecorvo (Frosinone) per la costruzione di un edificio per la scuola elementare nel popoloso villaggio U.N.R.R.A.

Infatti gli edifici esistenti nei rioni Pastine e Civita non sono più sufficienti a contenere l'aumentata popolazione scolastica e le aule sovraffollate sono di grave pregiudizio alla serietà dei corsi ed alla salute dei piccoli alunni. (8596).

RISPOSTA. — Il comune di Pontecorvo non ha presentato a questo Ministero alcuna domanda intesa ad ottenere il contributo dello Stato per la costruzione dell'edificio scolastico nel villaggio U.N.R.R.A.

Tale domanda, tuttavia, potrà essere presentata dal comune interessato al Ministero della pubblica istruzione al quale, in conformità a quanto dispone l'articolo 4 della legge 9 agosto 1954, n. 645, è demandato il compito di predisporre, di intesa con questa amministrazione, il programma esecutivo delle opere di edilizia scolastica da ammettere alle provvidenze previste dalla citata legge.

Il Ministro: ROMITA.

SILVESTRI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le sue determinazioni circa la richiesta avanzata dalla amministrazione comunale di Frosinone per l'applicazione delle provvidenze straordinarie a favore dell'edilizia scolastica, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 685, articolo 1, lettera d), per:

1°) costruzione di un edificio scolastico per scuole elementari nei quartieri di Frosinone scalo, ove oggi ancora gli alunni sono ospitati in baracche o in aule ricavate in abitazioni private sfornite dei più elementari requisiti di idoneità;

2°) per la costruzione di un edificio scolastico nel quartiere cittadino della Madonna della Neve, e di n. 3 edifici minori nelle contrade più popolose e meno dotate del comune. (8598).

RISPOSTA. — Il comune di Frosinone, è stato ammesso nell'esercizio finanziario 1952-1953 a fruire dei benefici di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, per la costruzione dell'edificio scolastico di Frosinone scalo, per una spesa prevista in lire 30 milioni e per gli edifici scolastici rurali per una spesa di lire 20 milioni.

Non risulta, però, che il comune predetto abbia, fino ad ora, provveduto alla presentazione dei progetti esecutivi delle opere da realizzare e delle documentazioni occorrenti per la formale concessione del contributo statale.

Pertanto, non appena tali elaborati verranno a questo Ministero, per il tramite del competente Ufficio del genio civile, cui spetta provvedere alla preliminare istruttoria, non si mancherà di esaminare la possibilità di concedere all'ente interessato i maggiori benefici previsti dalla legge 9 agosto 1954, n. 645, purché l'ente stesso ne faccia tempestiva richiesta in conformità a quanto previsto dall'articolo 4 della menzionata legge.

Si comunica, inoltre, per quanto riguarda la costruzione dell'edificio scolastico nel quartiere Madonna della Neve, che i programmi esecutivi delle opere di edilizia scolastica da ammettersi al beneficio del contributo dello Stato, a norma del citato articolo 4 della legge 9 agosto 1954, n. 645, saranno predisposti dal Ministero della pubblica istruzione, di intesa con questa amministrazione. In quella sede non si mancherà di esaminare, con ogni possibile considerazione, ove sia stata presentata, l'istanza del comune di Frosinone in relazione alle esigenze degli altri comuni della provincia ed alla disponibilità di fondi.

Il Ministro: ROMITA.

SILVESTRI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica per la costruzione delle fognature nel centro urbano di Pontecorvo (Frosinone) e nella zona di Santa Oliva. (8862).

RISPOSTA. — I progetti esecutivi dei lavori di costruzione delle fognature nel comune di Pontecorvo (Frosinone) e nella frazione Santa Oliva, sono stati già approvati con relativi decreti ed è stato concesso il contributo dello Stato.

Copia di tali decreti è stata inviata al comune predetto ed agli altri enti interessati per l'inizio dei lavori.

Il Ministro: ROMITA.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disciplinare con apposite norme la complessa materia degli appalti di lavori pubblici nelle province del meridione, limitando l'afflusso di imprese settentrionali, o, almeno, contenendolo entro una ragionevole percentuale, al fine di evitare il fallimento di ana-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1955

loghe imprese locali che potrebbero eseguire gli stessi lavori rispettando, naturalmente, i prezzi di appalto stabiliti. Si verifica il caso, in proposito, che particolarmente in Lucania è preclusa ogni possibilità di sfociare in altre regioni alla industria edile (che è uno dei settori più importanti del luogo), a causa dei sistemi ostruzionistici adottati da altre regioni in difesa della propria economia; a questa situazione fa riscontro una inspiegabile liberalità degli enti lucani, nei confronti di aziende forestiere, che rende vani gli sforzi governativi di immettere capitali nelle aree depresse. (6753).

RISPOSTA. — Questo Ministero non ha mancato di richiamare con apposite circolari — alcune delle quali, ormai, di data remota — l'attenzione degli organi periferici sull'opportunità di dare, per quanto possibile, la preferenza, in sede di compilazione dell'elenco delle ditte da invitare agli esperimenti di gara, alle imprese aventi sede nella stessa circoscrizione territoriale in cui l'opera deve eseguirsi o in circoscrizioni finitime; salvo, beninteso, a estendere gli inviti a ditte specializzate — per genere di attività industriale o per entità e caratteristiche di attrezzature — sedenti in altre province o regioni.

Ma è evidente che non si è creduto — né sarebbe stato d'altra parte possibile — fissare in materia criteri tassativi, data anche la molteplicità degli elementi di giudizio che normalmente presiedono alla scelta delle ditte da invitare ai pubblici appalti, elementi dai quali non si può prescindere, soprattutto nell'interesse della pubblica amministrazione.

Attenendosi a tali principi e direttive, il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Basilicata limita gli inviti a gare per lavori di piccolo importo alle sole imprese locali, mentre per gli appalti di importi compresi fra 25 e 100 milioni, vi include alcuni nominativi di imprese non lucane, ma, per lo più, meridionali.

Per le opere invece di rilevante importo da affidarsi mediante appalto-concorso o da finanziarsi a pagamento differito, lo stesso istituto — d'intesa con questo Ministero — estende gli inviti oltre che alle più qualificate imprese regionali anche a talune imprese di importanza nazionale.

Tali criteri, a quanto risulta, vengono seguiti anche da altri enti, quali i consorzi di bonifica, gli enti d'irrigazione e la Cassa per il Mezzogiorno.

D'altra parte, l'iscrizione nell'elenco regionale delle ditte di fiducia, non può essere

negata a quelle imprese, di qualsiasi regione, che la chiedono, esibendo certificati di iscrizione negli elenchi di altri Provveditorati; e pertanto non sembra giusta l'affermazione dell'onorevole interrogante che alle imprese lucane sia preclusa la possibilità di assumere appalti in altre regioni.

In particolare per quanto attiene ai lavori di gestione del Provveditorato alle opere pubbliche per la Basilicata, le imprese che li eseguono sono in gran numero meridionali e solamente poche provengono dall'Italia centrale.

Imprese provenienti dal Settentrione hanno assunto lavori per conto dei consorzi ed enti precitati; però trattasi, in genere, di lavori che, oltre a richiedere anticipazioni di ingenti capitali, esigono speciale attrezzatura tecnica ed organizzativa, la quale non si rinviene localmente.

Il Ministro. ROMITA.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno ed urgente concedere il richiesto finanziamento alla perizia di lire 4 milioni, relativa ai lavori di costruzione di un lavatoio pubblico nel comune di San Giorgio Lucano (Matera), tenendo conto che il progetto in questione — approvato fin dal 1951 — servirebbe a fornire un impianto di pubblica utilità e di interesse igienico-sanitario ad un paese compreso fra le più povere zone della Lucania. (8502).

RISPOSTA. — Questo Ministero con decreto ministeriale del 28 dicembre 1954, n. 788 ha approvato il progetto relativo ai lavori di costruzione di un pubblico lavatoio nel comune di San Giorgio Lucano (Matera), ed ha concesso il contributo dello Stato, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, nella spesa di lire 3 milioni.

Dopo che tale decreto sarà stato registrato alla Corte dei conti, ne sarà inviata copia al comune predetto ed agli altri enti interessati per l'esecuzione dell'opera.

Il Ministro. ROMITA.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi per cui — sino ad oggi — non hanno avuto inizio i lavori di costruzione di case popolari nel comune di San Giorgio Lucano (Matera) da parte dell'Istituto case popolari, al quale il comune stesso ha ceduto a suo tempo il suolo necessario, tenendo conto che i lavori in questione — per un importo di 7 milioni di lire — furono annunciati fin dal 1952 e rap-

presentano una necessità inderogabile per la popolazione del comune di San Giorgio Lucano, oppresso, fra le tante angustie, dalla mancanza di alloggi. (8503).

RISPOSTA. — Gli alloggi cui l'onorevole interrogante fa riferimento, vengono costruiti dall'Istituto autonomo per le case popolari di Matera nel comune di San Giorgio Lucano per conto della gestione I.N.A.-Casa per cui la questione esulerebbe dalla competenza di questo Ministero.

Si è, per altro, in grado di precisare che il lamentato ritardo nella costruzione degli alloggi è dipeso in gran parte dal ritardo con cui il comune, a più riprese sollecitato dall'Istituto, ha approntato ed esibito la documentazione necessaria per il perfezionamento delle pratiche.

Comunque, di recente la gestione I.N.A.-Casa ha approvato il progetto ed ha richiesto alcuni altri documenti al comune.

Non appena tali documenti saranno stati forniti, si procederà all'appalto ed all'esecuzione dei lavori.

Il Ministro: ROMITA.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi che hanno determinato la sospensione dei lavori di costruzione della strada rotabile Paschiera-Tattaseppe, in agro di Vaglio Lucano (Potenza).

Il primo tratto della strada in questione (di circa due chilometri) fu eseguito nel 1950-1951, con contributo statale. Nell'inverno 1952-53 (a mezzo di un cantiere-scuola) fu eseguito un secondo tratto di un chilometro, che giunse sino alla masseria « Convento ».

L'interrogante chiede, a tal proposito, di conoscere se non si ritenga opportuno procedere alla costruzione del tratto finale, a mezzo di un nuovo cantiere-scuola, alleviando i disagi della disoccupazione locale, oltre a permettere più rapide comunicazioni agli agricoltori della zona che sono attualmente costretti a lunghissimi percorsi per raggiungere la ferrovia. (8563).

RISPOSTA. — I lavori di sistemazione della strada Paschiera-Tattaseppe nel comune di Vaglio di Lucania sono stati disposti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale mediante cantiere di lavoro n. 06183/L per l'importo di lire 7.107.596, in applicazione della legge 29 aprile 1948, n. 264.

Con i fondi a disposizione è stato sistemato il tronco Paschiera-Masseria Convento per cui resta da sistemare il tratto Masseria Convento-Tattaseppe.

Al fine di conseguire il completamento di quest'ultimo tratto mediante l'istituzione di un nuovo cantiere di lavoro, il comune interessato potrà avvalersi dei benefici della legge sopra citata, facendone richiesta al Ministero del lavoro.

Il Ministro: ROMITA.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno provvedere al sollecito appalto del primo lotto di lavori di costruzione dell'edificio scolastico nel comune di Forenza (Potenza).

Per conoscere, inoltre, i motivi che hanno consigliato la scelta — per la costruzione di cui sopra — di una località malsana per l'infanzia, esposta alle intemperie tanto da essere chiamata « Mulino a vento » e si sia esclusa la possibilità di costruire l'edificio stesso in contrada San Giovanni — di proprietà comunale — di facile accesso e non pregiudizievole per i bambini che si recano a scuola e devono restarvi per più ore del giorno. (8929).

RISPOSTA. — I lavori di costruzione dell'edificio scolastico nell'abitato di Forenza non hanno potuto avere finora inizio, in quanto il comune, benché più volte sollecitato sia dall'Ufficio del genio civile di Potenza che dal competente Provveditorato agli studi, non ha ancora inviato il relativo progetto.

Per quanto riguarda la scelta dell'area, sulla quale dovrà sorgere l'opera in parola, si fa presente che l'apposita commissione tecnico-didattico-sanitaria prevista dal Capo II del regolamento per la compilazione dei progetti per gli edifici scolastici per le scuole elementari approvato con regio decreto 27 maggio 1940, n. 875 — composta dal provveditore agli studi dell'epoca, dottore Michele Simone, dal medico provinciale dottore Mario Carinna, dall'ingegnere Luigi Corona, dell'Ufficio del genio civile e con l'intervento del signor Guido Ciranna, assessore al comune, dopo un attento esame, con verbale in data 14 dicembre 1948, ha stabilito nella sua esclusiva competenza che l'area più adatta, sia dal punto di vista igienico che tecnico, è quella su cui sorge il lavatoio pubblico, sita in prossimità del convento dei cappuccini.

Il Ministro: ROMITA.

SPADAZZI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se non ritenga opportuno consentire il passaggio al ruolo ufficiali di tutti gli allievi i quali — per il sopravvenuto

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1955

armistizio dell'8 settembre 1943 — non potettero conseguire la nomina a sottotenente di complemento.

Tale sistemazione sarebbe auspicabile (sia pure attraverso il vaglio di un corso accelerato) per evitare disparità di trattamento ai partecipanti a concorsi statali nei confronti degli appartenenti alla categoria in questione, oltretutto per fornire alle varie armi dell'esercito italiano ufficiali preparati e valorosi. (9510).

RISPOSTA. — Si osserva, anzitutto, che non ha ragione di esistere la preoccupazione dell'onorevole interrogante di voler equiparare, ai fini dei titoli preferenziali valevoli nei pubblici concorsi, coloro che non hanno potuto ottenere la nomina ad ufficiale di complemento a coloro che hanno ottenuto tale nomina, in quanto detto titolo preferenziale non è attualmente in vigore, essendo stato abrogato dal regio decreto-legge 15 maggio 1946, n. 604, in occasione dell'abolizione dell'obbligo della frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento.

Ciò premesso, si fa presente che gli ex allievi che alla data dell'8 settembre 1943 avevano ultimato i corsi allievi ufficiali di complemento ed erano in attesa della nomina a sottotenente di complemento, possono chiedere tale nomina assumendo, naturalmente, l'impegno di effettuare il periodo di servizio di prima nomina prescritto dalle vigenti disposizioni.

Coloro invece che alla predetta data avevano effettuato solo i corsi « preparatori » e non erano stati ancora ammessi ai corsi allievi ufficiali di complemento propriamente detti, ove desiderino conseguire la nomina ad ufficiale devono chiedere ed ottenere l'ammissione ai corsi suddetti, sempre che siano in possesso dei requisiti necessari.

Il Sottosegretario di Stato: SULLO.

SPADAZZI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se non ritenga opportuno ed urgente promuovere l'emanazione di un provvedimento straordinario in favore degli appartenenti alla disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale perché sia loro corrisposto almeno un acconto sulla futura pensione giusta la legge in corso di pubblicazione.

Si cita il caso, ad esempio, dell'ex capo squadra Rocco Michele Santopietro, fu Raffaele, da Potenza, il quale — trovandosi nelle condizioni previste dalla legge di cui sopra — è in attesa degli annunciati provvedimenti e la cui età avanzata (65 anni) non gli con-

sente di attendere ulteriormente il giusto riconoscimento del suo lavoro, né il suo rappresenta certamente un caso-limite perché inserito in una generalità di persone settantenni che hanno degnamente servito la Patria. (9639).

RISPOSTA. — Premesso che la questione concernente il trattamento di quiescenza del personale di cui sopra è stata disciplinata con la legge 20 marzo 1954, n. 72, occorre considerare che, poiché trattasi di un diritto nuovo riconosciuto a favore di una categoria di personale che prima non era ammessa a fruire di alcun trattamento di quiescenza a carico dello Stato, è chiaro che le relative liquidazioni — da effettuarsi a domanda degli interessati da presentarsi entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge al Ministero della difesa-esercito — richiedano un certo periodo di tempo per essere istruite e condotte a termine.

Il Ministero della difesa-esercito — ispettorato pensioni — ha per altro già approntata la organizzazione necessaria per la definizione di tali pratiche ed i lavori relativi sono già in corso.

Ma è ovvio che non può essere autorizzata, nelle more della liquidazione, la corresponsione di un acconto agli interessati, sia perché, per le ragioni dianzi specificate, occorre prima accertare, caso per caso, se esiste, in base alla legge, il diritto alla pensione oppure il diritto all'indennità *una tantum*, sia perché occorre stabilire previamente, in relazione ai servizi prestati, quale sia l'importo della pensione o dell'indennità.

Da tale esame potrebbe anche risultare che l'interessato non ha diritto ad alcun trattamento di quiescenza.

La questione, quindi, non può che essere risolta individualmente mediante l'esame della relativa pratica e con la liquidazione della pensione o dell'indennità eventualmente spettante.

Ragioni tecniche rendono, pertanto, non soltanto inopportuna, ma praticamente impossibile la concessione di un acconto immediato nei sensi suggeriti dall'onorevole interrogante mancando, allo stato attuale delle cose, una base per l'accertamento del diritto e della misura dell'acconto stesso.

Il Sottosegretario di Stato: MOTT.

SPADAZZI. — *Al Governo.* — Per conoscere se intenda in qualche modo avviare a soluzione il gravissimo problema dei contributi unificati per l'agricoltura, entrato in una

fase meritevole di ogni attenzione, a causa dei sensibili aumenti recentemente apportati.

L'onere di tali contributi raggiungeva, nel 1938, l'importo di 260 milioni di lire ed è salito, nel 1954, all'astronomica cifra di 54 miliardi e 850 milioni.

Non è chi non veda l'impossibilità da parte dei produttori agricoli (specialmente quelli delle zone depresse) di far fronte a gravami così ingenti, ove si consideri che negli altri settori della produzione l'onere contributivo è accertato in base alle giornate di effettivo lavoro, mentre nel settore agricolo gli accertamenti si basano su criteri presuntivi (e, spesso, errati), che creano gravi squilibrazioni fra aziende e aziende.

L'interrogante tiene a sottolineare che i contributi per l'agricoltura superano 175 volte quelli del 1938, senza tener conto degli aumenti per la mano d'opera (30 volte) e per i mezzi tecnici e strumentali (70 volte), a fronte del prezzo medio della produzione che è di sole 54 volte quello del 1938.

Ne consegue che l'agricoltore — non potendo sopportare quel peso e mantenere economicamente salda la sua azienda — è costretto a indebitarsi o a disfarsi della proprietà con incalcolabili conseguenze per la economia del paese, già in preda — anche nel settore agricolo — ad una grave crisi determinata dall'enorme squilibrio tra prezzi e costi di produzione, che coinvolge poco meno della metà della nostra popolazione e i tre quarti del nostro complesso economico. (10783).

RISPOSTA. — Si risponde per conto del Presidente del Consiglio.

È indubbio che, da parte del Governo, non è mai venuta meno ogni più viva preoccupazione a riguardo della incidenza, degli oneri previdenziali ed assistenziali sulla economia agricola.

Espressione concreta di tale preoccupazione sono stati, sia il contenimento in limiti modestissimi (e comunque di gran lunga inferiori al fabbisogno per le prestazioni, che si aggira in 90 miliardi annui) delle misure delle contribuzioni previdenziali, sia le agevolazioni adottate per le zone particolarmente depresse (montane, colpite da eventi atmosferici, ecc.) e per le piccole e piccolissime aziende, specie a coltivazione diretta.

D'altra parte, è da osservare come questo Ministero si trovi in grave imbarazzo di fronte all'ormai diffusa tendenza ad ampliare il campo di applicazione delle assicurazioni sociali, tendenza che mostra come non sia da

tutti condivisa l'opinione che l'economia agricola non possa sopportare ulteriori incrementi dell'onere previdenziale.

Basta ricordare, a tal riguardo, le proposte di legge, di iniziativa parlamentare, per la estensione dell'assicurazione invalidità e vecchiaia ai mezzadri e coloni e dell'assicurazione malattie ai coltivatori diretti, nonché il voto unanime della Camera dei deputati che impegnò il Governo ad approntare, entro il 31 dicembre 1954, il regolamento per l'applicazione, in agricoltura, della legge sulla assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

Comunque, stanti i molteplici e complessi aspetti che la materia dei contributi agricoli unificati presenta, una apposita commissione è stata di recente nominata, iniziando i propri lavori in data 4 corrente sotto la presidenza del Sottosegretario di Stato onorevole Pugliese, allo scopo di svolgere una indagine, soprattutto in merito ai metodi di accertamento e di riscossione di detti tributi.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: VIGORELLI.

SPADAZZI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre un ulteriore stanziamento di fondi per il completamento della casa minima eretta nel comune di Missanello (Potenza) allo scopo di ospitare la scuola allievi muratori dell'Ente pugliese di culture popolare.

Si tenga presente, in proposito, che l'edificio in questione è in via di decadimento per mancanza di manutenzione, e la popolazione se ne serve come luogo di decenza.

L'ultimazione di questa opera servirebbe anche ad alleviare — sia pure momentaneamente — la disoccupazione di Missanello, tenendo conto che da ben dieci anni nel comune non è stata eseguita nessuna opera pubblica di qualche rilievo.

L'interrogante chiede, infine, di conoscere se non si ritenga opportuno disporre che i piccoli centri montani con popolazione poverissima, che non possono affrontare le spese per deficienza patrimoniale, siano autorizzati a far gravare l'onere delle spese stesse sulla contabilità di perizia, per beneficiare conseguentemente della legge Tupini. (11072).

RISPOSTA. — Nell'esercizio finanziario 1952-53 venne autorizzato, nel comune di Missanello, lo svolgimento di un corso di addestramento professionale per edili, le cui esercitazioni pratiche erano destinate alla co-

struzione di alloggi da assegnare a lavoratori delle categorie meno abbienti e non alla costruzione di locali per un centro di addestramento professionale.

Poiché è risultato che, al termine del corso, non è stata ultimata l'opera progettata, è stata richiesta all'ente gestore — Ente pugliese di cultura popolare — una relazione tecnica sull'andamento del corso e sui lavori eseguiti, al fine di esaminare la opportunità di istituire un altro corso di addestramento professionale, che potrebbe consentire sia la qualificazione dei disoccupati, che hanno partecipato al corso precedente, che il completamento della costruzione di cui trattasi.

Per quanto concerne la richiesta formulata nella seconda parte della interrogazione, si è spiacenti di non poter fornire chiarimenti al riguardo, esulando essa dalla competenza di questo Ministero.

Il Ministro: VIGORELLI.

SPONZIELLO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda predisporre per venire incontro alla categoria dei fattorini telegrafici, tra i quali ve ne sono moltissimi con oltre dieci anni di servizio, che pur provvedendo al recapito di telegrammi ed espressi che superano notevolmente il numero di cinquecento mensili, percepiscono solo lire ottomila al mese di stipendio e non vedono mai realizzarsi la loro aspirazione per l'assunzione in ruolo nell'amministrazione che fedelmente servono. (10811).

RISPOSTA. — Lo stato giuridico dei fattorini telegrafici è disciplinato dalla legge 10 agosto 1950, n. 732. Ai sensi dell'articolo 2 di tale legge, gli addetti al recapito dei telegrammi e degli espressi, dopo due anni di effettivo e lodevole servizio in qualità di « fattorini provvisori », vengono sistemati nello speciale ruolo dei « fattorini telegrafici ». Successivamente, trascorso un periodo complessivo di cinque anni e sempreché non abbiano demeritato, gli interessati conseguono l'inquadramento, mediante scrutinio per anzianità congiunta al merito, nel grado iniziale del normale ruolo del personale subalterno, nei limiti di tre quarti dei posti disponibili nel grado stesso.

Ciò premesso, si informa che ai sensi delle norme sopra richiamate, sono state recentemente sistemate in pianta stabile nel ruolo speciale dei fattorini circa 3450 unità, mentre hanno potuto essere inquadrati nel ruolo del personale subalterno 2165 fattorini.

I decreti ministeriali di nomina, relativi a questi ultimi, sono stati già quasi tutti perfezionati con la registrazione alla Corte dei conti e gli interessati già percepiscono quindi il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni per il personale subalterno di ruolo.

Quando al trattamento economico dei fattorini telegrafici non ancora inquadrati, si può assicurare che, nel complesso, gli emolumenti che mensilmente essi percepiscono, non sono inferiori a lire 25 mila.

Si soggiunge, infine, che trovasi attualmente in corso la sistemazione nel ruolo normale dei subalterni di tutti i fattorini che al 1° dicembre 1954 avevano maturato i prescritti 5 anni di effettivo servizio.

Il Ministro: CASSIANI.

STORCHI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — in riferimento a precedente interrogazione ed alla risposta avuta dal ministro competente — se siano stati conclusi gli studi opportunamente promossi dal Ministero del lavoro circa l'estensione ai lavoratori dell'agricoltura dell'assicurazione per le malattie professionali, già da tempo in vigore per i lavoratori della industria e se si possa ritenere prossima la presentazione alle Camere del relativo disegno di legge. (11056).

RISPOSTA. — Questo Ministero già ha predisposto il disegno di legge, con la relativa tabella, inerente alla tutela delle malattie professionali dei lavoratori agricoli e che già è stata ultimata la relazione relativa.

Sono anche giunti alla fase conclusiva gli studi promossi, circa il calcolo dell'onere relativo all'estensione della predetta assicurazione, al cui fine era necessario disporre dei seguenti dati statistici:

- 1°) numero dei lavoratori agricoli soggetti all'assicurazione;
- 2°) numero dei casi di malattia, distinti secondo il tipo;
- 3°) durata media delle malattie, distinta secondo il tipo;
- 4°) misura delle prestazioni.

Ciò premesso, si assicura che, non appena conseguito il necessario concerto con le altre amministrazioni interessate, il disegno di legge di cui sopra verrà presentato al Parlamento.

Il Ministro: VIGORELLI.